



P.G.T. PIANO PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

**COMUNE DI BIGARELLO
PROVINCIA DI MANTOVA**



PIANO DELLE REGOLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

PR A.P


REDAZIONE P.G.T.
ARCH. ROSOLINO PIGOZZI

COLLABORAZIONE:
ARCH. MARTINA MAZZALI
ARCH. VERENA FRIGNANI
ARCH. ISABELLA COMIN

**VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
E CONSULENZE SPECIALISTICHE:**
DOTT. ROMANO BRIZZI

INDAGINI GEOLOGICO AMBIENTALI
DOTT. GEOL. ROSARIO SPAGNOLO

COORDINATORI COMUNALI:
ARCH. MATTEO LEORATI - TECNICO COMUNALE
ARCH. I. RICCARDO FONTANESI



DATA DOCUMENTO
GENNAIO 2013

DATA ADOZIONE
D.C.G. N° 20 DEL 14 LUGLIO 2012

DATA APPROVAZIONE
D.C.G. N° 2 DEL 8 FEBBRAIO 2013

AGGIORNAMENTI
GIUGNO 2013

AGGIORNAMENTI

AGGIORNAMENTI

TAVOLE MODIFICATE A SEGUITO DI CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI

INDICE

| | |
|---|-----------|
| CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI | 5 |
| ART.1 PR - CONTENUTI, VALIDITA', AGGIORNAMENTI E VARIANTI DEL PIANO DELLE REGOLE | 5 |
| ART. 2 PR - ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE | 6 |
| ART. 3 PR - UTILIZZO DEGLI ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE E PREVALENZA | 6 |
| ART. 4 PR - DEROGHE AL PIANO DELLE REGOLE | 7 |
| CAPO II - STRUMENTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE | 7 |
| ART. 5 PR - STRUMENTI DI ATTUAZIONE | 7 |
| ART. 6 PR - INTERVENTI EDILIZI DIRETTI | 7 |
| ART. 7 PR - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO E PROGETTI PRESENTATI ALLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED ASSIMILATE IN CONTRASTO CON IL PGT | 8 |
| ART. 8 PR - PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PA) | 9 |
| ART. 9 PR - TIPOLOGIE D'INTERVENTO | 9 |
| ART. 10 PR - TUTELA IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL TERRITORIO | 10 |
| CAPO III - NOMENCLATURA GENERALE | 11 |
| ART. 11 PR - APPLICABILITA' DELLA NOMENCLATURA GENERALE | 11 |
| ART. 12 PR - DEFINIZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI URBANISTICI | 11 |
| ART. 13 PR - DEFINIZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA | 16 |
| ART. 14 PR - INTERVENTI PERTINENZIALI | 16 |
| ART. 15 PR - DEFINIZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO PRINCIPALI, ACCESSORIE E COMPLEMENTARI - CATEGORIE DI DESTINAZIONE D'USO | 17 |
| ART. 16 PR - INDIVIDUAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO PRINCIPALI, COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE AMMISSIBILI IN CIASCUN AMBITO OD AREA | 21 |
| ART. 17 PR - MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONI D'USO IN ATTO | 22 |
| ART. 18 PR - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME SUI MUTAMENTI DI DESTINAZIONI D'USO | 23 |
| CAPO IV - DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE | 24 |
| ART. 19 PR - APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO | 24 |
| ART. 20 PR - DEFINIZIONI COMMERCIALI E DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE | 24 |
| ART. 21 PR - AMMISSIBILITA' DELLE TIPOLOGIE COMMERCIALI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO | 27 |
| ART. 22 PR - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI | 28 |
| CAPO V - DISPOSIZIONI SPECIALI | 31 |
| ART. 23 PR - EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI | 31 |
| ART. 24 PR - SOTTOTETTI | 31 |
| ART. 25 PR - COHOUSING | 32 |
| ART. 26 PR - PARCHEGGI ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DEGLI INSEDIAMENTI | 33 |
| ART. 27 PR - IMPIANTI STRADALI AD USO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE | 35 |
| ART. 28 PR - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI AD USO PRIVATO | 38 |
| CAPO VI - TUTELA DEI BENI CULTURALI, NATURALI E DEL PAESAGGIO | 39 |

| | |
|--|-----------|
| ART. 29 PR - INDIVIDUAZIONE DEI BENI CULTURALI | 39 |
| ART. 30 PR - GRADO DI TUTELA E MODALITA' D'INTERVENTO SUI BENI CULTURALI | 39 |
| ART. 31 PR - AREE DI ATTENZIONE ARCHEOLOGICA | 43 |
| ART. 32 PR - BENI COSTITUTIVI DELL'IDENTITA' DEL PAESAGGIO E LORO TUTELA | 45 |
| ART. 33 PR - ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI | 47 |
| ART. 34 PR - CORTINE VERDI CON FINALITA' MITIGATIVE | 47 |
| ART. 35 PR - RETE ECOLOGICA COMUNALE | 48 |
| ART. 36 PR - AREE DI CONNESSIONE ECO-AMBIENTALE | 49 |
| CAPO VII - DISCIPLINA DELLE AREE E DEGLI AMBITI | 50 |
| ART. 37 PR - SUDDIVISIONE IN AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO | 50 |
| ART. 38 PR - "AF" - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE E PATRIMONIO EDILIZIO STORICO ISOLATO | 50 |
| ART. 39 PR - "AREC" - AMBITI RESIDENZIALI CONSOLIDATI | 54 |
| ART. 40 PR - "AECOC" - AMBITI ECONOMICI CONSOLIDATI | 56 |
| ART. 41 PR - "PAA" - AMBITI CON PIANO ATTUATIVO GIA' APPROVATO O ADOTTATO | 59 |
| ART. 42 PR - "AVP" - AMBITI A VERDE PRIVATO | 61 |
| ART. 43 PR - "AGRI" - AREA AGRICOLA | 62 |
| ART. 44 PR - FORESTA CARPANETA | 68 |
| ART. 45 PR - INSEDIAMENTI COMPATIBILI NELLE AREE AGRICOLE | 69 |
| ART. 46 PR - DISPOSIZIONI PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN AREE AGRICOLE | 69 |
| CAPO VIII - PARTI DEL TERRITORIO NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA O ADIBITE ALLA PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE | 70 |
| ART. 47 PR - "ANT" - AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA | 70 |
| ART. 48 PR - FASCE DI RISPETTO DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE | 70 |
| ART. 49 PR - FASCE DI RISPETTO STRADALE | 70 |
| ART. 50 PR - FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE | 71 |
| ART. 51 PR - ZONE DI RISPETTO DEI POZZI DI CAPTAZIONE | 72 |
| ART. 52 PR - FASCE DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, DEGLI ELETTRODOTTI E DELLE ACQUE PUBBLICHE | 72 |
| ART. 53 PR - CORRIDOIO AUTOSTRADA REGIONALE CREMONA - MANTOVA | 73 |
| CAPO IX - NORME TRANSITORIE | 74 |
| ART. 54 PR - TITOLI ABILITATIVI IN CONTRASTO | 74 |
| ART. 55 PR - IMMOBILI CONDONATI | 74 |

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 PR

CONTENUTI, VALIDITA', AGGIORNAMENTI E VARIANTI DEL PIANO DELLE REGOLE

1. Il Piano delle Regole (PdR); è redatto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 ed è atto del Piano di Governo del Territorio (PGT); le prescrizioni in esso contenute hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

2. Il piano delle regole:

- a) definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;
- b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
- c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
- d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera b) della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, anche attraverso l'apposita redazione di strumenti di settore;
- e) individua:
 - 1) le aree destinate all'agricoltura;
 - 2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
 - 3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

3. Il Piano delle Regole definisce altresì le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l'esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell'impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.

4. Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:

- a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;
- b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste; rapporti di copertura esistenti e previsti;
- c) altezze massime e minime;
- d) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale;
- e) destinazioni d'uso non ammissibili;
- f) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;
- g) requisiti qualitativi degli interventi previsti e mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali;
- h) requisiti di efficienza energetica.

5. Le norme del Piano delle Regole, si applicano a qualsiasi intervento edilizio ed urbanistico da attuarsi sul territorio comunale, con la sola esclusione degli ambiti di Trasformazione e sviluppo individuati dal Documento di Piano ai quali si applica la specifica normativa del Documento di Piano salvo rinvii della stessa alle presenti norme.

6. Negli Ambiti di Trasformazione e Sviluppo individuati dal Documento di Piano, le disposizioni concernenti le destinazioni d'uso, gli indici ed i parametri urbanistici, nonché le prescrizioni

specifiche, che risultassero difformi rispetto alle corrispondenti prescrizioni contenute nella presente normativa sono prevalenti rispetto a quest'ultima.

7. Non necessita di approvazione di preventiva o contestuale variante al Piano delle Regole, l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dei rifacimenti quinquennali del Documento di Piano e delle varianti ad esso apportate per la modifica o l'inserimento di nuovi ambiti di trasformazione e neppure l'approvazione di Piani Attuativi in variante al Documento di Piano ai sensi dell'art 10DP. In tali casi l'approvazione delle varianti o dei rifacimenti del Documento di Piano costituiscono variante automatica al Piano delle Regole. Nelle aree che ricadono negli ambiti di Trasformazione e Sviluppo approvati nelle varianti o nel rifacimento del Documento di Piano, le attività originariamente assentite dal Piano delle Regole sono limitate, sino all'approvazione dei Piani Attuativi, alle sole attività che non determinano trasformazioni permanenti nell'uso del suolo ed agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria interessanti gli edifici e le attrezzature eventualmente preesistenti.

8. Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

ART. 2 PR ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE

1. Il Piano delle Regole è costituito dai seguenti elaborati:

a) Elaborati conoscitivi:

PRA.c Relazione Illustrativa

b) Elaborati prescrittivi:

PRA.p Norme tecniche di attuazione

PR01.p Individuazione delle aree e degli ambiti: Zona nord 5000

PR02.p Individuazione delle aree e degli ambiti: Zona sud-ovest 5000

PR03.p Individuazione delle aree e degli ambiti: Zona sud-est 5000

PR04.p Individuazione delle aree e degli ambiti: Bigarello 2000

PR05.p Individuazione delle aree e degli ambiti: Gazzo 2000

PR06.p Individuazione delle aree e degli ambiti: Stradella 2000

PR07.p Modalità di intervento sui beni culturali soggetti a tutela

PR08.p Carta della sensibilità paesistica

PR09.p Carta della fattibilità geologica e della pericolosità sismica

2. Il Piano Geologico - Idrogeologico e sismico è, a tutti gli effetti, parte integrante del Piano delle Regole e ad esso si da per allegato.

ART. 3 PR UTILIZZO DEGLI ELABORATI DEL PIANO DELLE REGOLE E PREVALENZA

1. Come si evince dal precedente articolo, gli elaborati del Piano delle Regole sono divisi in due categorie: elaborati prescrittivi ed elaborati conoscitivi; gli elaborati prescrittivi formano gli atti cogenti di riferimento per le trasformazioni del territorio mentre quelli conoscitivi costituiscono i documenti di supporto per la ricerca della qualità nelle medesime trasformazioni.

2. I contenuti prescrittivi delle presenti norme, in caso di contrasto, prevalgono sugli elaborati grafici. Le previsioni con carattere prescrittivo degli elaborati grafici di maggior dettaglio, in caso di contrasto, prevalgono sugli stessi contenuti negli elaborati grafici di minor dettaglio.

3. Le indicazioni riportate negli elaborati del Piano delle Regole, sulla scorta dei dati e degli elementi forniti dall'Amministrazione Comunale, relativamente allo stato di fatto del territorio

Comunale e alla situazione socio-economica dello stesso, rivestono esclusivamente carattere informativo e non possono essere utilizzate, in nessun caso, per scopi diversi. In particolare esse non sostituiscono la documentazione originale da reperirsi presso gli uffici comunali.

4. Eventuali discordanze tra lo stato dei luoghi e quanto riportato negli elaborati grafici del Piano delle Regole, non riscontrate in sede di adozione e/o di pubblicazione dello stesso, non potranno in nessun caso essere adottate, in fase attuativa, per modificare le previsioni urbanistico-edilizie né per sanare preesistenti situazioni d'illegittimità.

ART. 4 PR DEROGHE AL PIANO DELLE REGOLE

1. Le deroghe alle prescrizioni del Piano delle Regole possono essere assentite per edifici ed impianti pubblici o di uso pubblico con i criteri e le modalità indicati nell'art. 40 della legge regionale n. 12/05 e s.m.i. o nei casi previsti dalla legislazione vigente.

La deroga può essere assentita anche ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, nei casi ed entro i limiti indicati dall'art. 19 della legge regionale n. 6/1989 e D.P.R. 380/2001.

CAPO II STRUMENTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE

ART. 5 PR STRUMENTI DI ATTUAZIONE

1. Il Piano delle Regole si attua mediante:

- Interventi edilizi diretti;
- Piani Attuativi quando espressamente previsti per la riqualificazione del tessuto consolidato;
- Progetti di opere pubbliche.

2. Le modalità e le procedure per il rilascio dei Titoli abilitativi, per l'approvazione dei Piani Attuativi e dei Progetti di opere pubbliche sono stabilite dalle norme di legge e dai regolamenti vigenti.

ART. 6 PR INTERVENTI EDILIZI DIRETTI

1. Sono interventi edilizi diretti quelli attuabili: in regime di edilizia libera; con preventiva comunicazione semplice o asseverata; mediante ricorso ad idoneo titolo edilizio fra quelli indicati dalla legislazione vigente.

2. Tutti i titoli edilizi, fatta eccezione per quelli relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambi di destinazione d'uso, sono assentibili solo quando non sia previsto dal Piano delle Regole, l'obbligo esclusivo del preventivo Piano Attuativo.

3. Il dirigente del servizio competente provvede alla verifica dei Titoli edilizi ed al rilascio dei Permessi di costruire in conformità con quanto indicato dalla legislazione vigente.

ART. 7 PR

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO E PROGETTI PRESENTATI ALLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE, IN CONTRASTO CON IL PGT

1. Per gli interventi edilizi da realizzarsi all'interno del TUC e delle aree AGRI, subordinati dalle presenti NTA a Pianificazione Attuativa è ammesso, in alternativa, il ricorso a Permesso di costruire convenzionato per gli aspetti planivolumetrici, quando sia ravvisabile e documentata almeno una delle seguenti condizioni:

- l'area compresa in ambito soggetto a pianificazione attuativa presenti un grado di urbanizzazione sufficiente ad escludere la necessità del Piano di Attuativo ma sussista comunque la necessità di integrare la dotazione di standard e/o le opere di urbanizzazione esistenti;
- Il Piano Attuativo proposto sia relativo ad un unico complesso immobiliare sufficiente ed idoneo a costituire autonomo oggetto di operazioni di recupero.

2. Il "Permesso di costruire convenzionato" è un normale permesso di costruire, rilasciato ai sensi della normativa vigente, corredato da atto, recante gli impegni e gli obblighi del soggetto attuatore in merito a uno o più dei seguenti oggetti:

- realizzazione e/o integrazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- realizzazione e/o cessione di servizi o attrezzature pubbliche e di uso pubblico o generale nonché convenzionamento o asservimento all'uso pubblico di aree o strutture o ancora monetizzazione sostitutiva;
- osservanza di particolari cautele, limitazioni, misure e prevenzioni, da adottarsi nella trasformazione o nell'uso degli immobili;
- osservanza d'indirizzi planivolumetrici o morfologici, nonché rispetto di specifiche modalità di attuazione dell'intervento.

3. Gli impegni di cui al comma precedente sono contenuti, in ragione degli obblighi assunti, in uno dei seguenti strumenti:

- atto d'obbligo unilaterale, sottoscritto dal soggetto attuatore, con firma autenticata da pubblico ufficiale a ciò abilitato;
- convenzione, sottoscritta, oltre che dal soggetto attuatore, dal competente Dirigente, per conto dell'Amministrazione e ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.

4. In entrambi i casi, l'atto recante gli impegni assunti dal soggetto attuatore deve essere:

- precedentemente approvato dal Dirigente competente;
- richiamato espressamente nel Permesso di costruire alla cui formazione è preordinato, con esplicita previsione che l'inadempimento degli obblighi o l'inosservanza dei doveri previsti nella convenzione o nell'atto d'obbligo, costituiscono giusta causa per la revoca del Permesso di costruire medesimo;
- trascritto, quando ne ricorra la necessità successivamente al rilascio del Permesso di costruire, presso i registri immobiliari, al fine di assicurarne adeguata pubblicità nei confronti dei terzi.

I contenuti dell'atto di impegnativa devono in ogni caso contenere l'impegno esplicito del soggetto attuatore ad assicurare il trasferimento degli obblighi in capo agli aventi causa nella titolarità delle aree interessate dall'intervento, e la previsione delle sanzioni, anche pecuniarie, applicabili in caso di violazione degli impegni assunti.

5. La Giunta comunale può approvare, ed aggiornare periodicamente, schemi tipo di convenzione e di atto unilaterale d'obbligo finalizzati all'attuazione della presente disposizione, in conformità a quanto stabilito dalle presenti NTA.

6. Ai progetti presentati allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e ad esse assimilate ai sensi del comma 1, art. 8, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i., si applica la disciplina dettata dal citato D.P.R.

7. Nell'approvazione dei progetti, di cui al comma precedente, comportanti variante alla strumentazione urbanistica, il proponente, prima della definitiva approvazione della variante ad opera del Consiglio Comunale, deve sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo irrevocabile, con il quale s'impegna:

- a iniziare i relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto a ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica;
- a realizzare e/o integrare, se necessario, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- a realizzare e/o cedere servizi od attrezzature pubbliche e di uso pubblico o generale nonché convenzionare od asservire all'uso pubblico aree o strutture od ancora provvedere alla monetizzazione sostitutiva;
- ad osservare particolari cautele, limitazioni, misure e prevenzioni nella realizzazione o nell'uso degli immobili;
- a rispettare gli indirizzi planivolumetrici o morfologici nonché le specifiche modalità di attuazione dell'intervento;
- a realizzare le necessarie misure mitigative;
- ad adottare, fatta eccezione per i nuclei AF, soluzioni che prevedano, salvo più cogenti obblighi di legge:
 - . il ricorso, per non meno del 20% dell'approvvigionamento energetico a fonti rinnovabili;
 - . assicurare il recupero di almeno il 50% delle acque meteoriche provenienti dal dilavamento dei tetti con la predisposizione di apposite reti di distribuzione per l'irrigazione delle aree verdi e per altri usi non potabili.

8. E' fatto salvo l'eventuale obbligo di "verifica di assoggettabilità a Via" e/o di "assoggettabilità a VIA" dei progetti presentati, quando previsto dalla legislazione vigente.

ART. 8 PR PIANI URBANISTICI ATTUATIVI (PA)

1. All'interno degli ambiti e delle aree sottoposte dal Piano delle Regole e dagli altri atti che compongono il PGT a pianificazione attuativa, gli interventi edilizi sono subordinati alla preventiva approvazione dei Piani Attuativi (PA) comunali od altri strumenti di programmazione negoziata di iniziativa pubblica e/o privata costituiti dagli strumenti attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, da approvarsi secondo le procedure di legge vigenti.

2. I Piani Attuativi, predisposti in conformità alla normativa vigente, devono essere corredati dai documenti indicati con apposita determina del Responsabile del Servizio competente.

3. Tutti i Piani Attuativi e le loro varianti sono adottati e approvati dal Consiglio Comunale secondo le procedure vigenti al momento.

ART. 9 PR TIPOLOGIE D'INTERVENTO

1. Per tutti gli ambiti e le aree, il Piano delle Regole individua, prescrivendo le eventuali limitazioni applicative, le seguenti tipologie di intervento come definite dalla legislazione vigente:

- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia
- Ristrutturazione urbanistica
- Nuova costruzione
- Demolizione

ART. 10 PR TUTELA IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL TERRITORIO

1. Lo studio geologico a corredo del PGT, redatto ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. Titolo II Artt. 55 e seguenti, è parte integrante del PGT con particolare riferimento alla "*Carta della fattibilità geologica*", che, in conformità alle norme regionali vigenti, classifica il territorio in una classe di fattibilità per la quale si applicano le prescrizioni seguenti come previste dallo studio medesimo. Prescrizioni che prevalgono su tutte le altre previsioni di PGT.

2. Sulla base delle considerazioni relative alla delimitazione dei poligoni per la determinazione della pericolosità dei siti, il Piano Geologico ha attribuito all'intero territorio comunale la seconda classe di fattibilità geologica a cui si applicano le seguenti disposizioni:

Classe 2: Fattibilità con modeste limitazioni

In questa classe ricadono le aree nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni. Sono aree sostanzialmente stabili che coprono gran parte della superficie comunale; è possibile riscontrare problematiche legate a venute d'acqua in occasioni di eventi pluviometrici intensi, o localmente alla presenza di materiale di riporto poco compattato.

Per la seconda classe di fattibilità geologica si rende indispensabile presentare, contestualmente alla documentazione di progetto, la relazione geologica e la relazione geotecnica, ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008, le tipologie di intervento, sono:

- nuovi edifici;
- ampliamenti di edifici esistenti;
- ristrutturazione di edifici esistenti che prevedono aumento dei carichi da trasmettere alle fondazioni.

Per le aree ricadenti in questa classe, l'edificabilità può comunque essere generalmente attuata con l'adozione di normali accorgimenti costruttivi e/o di preventiva salvaguardia idrogeologica e/o geotecnica, opportunamente dimensionati sulla base delle risultanze di indagini geognostiche, idrogeologiche, sismiche e geotecniche puntuali che dovranno valutare le condizioni limitative caratteristiche di questa classe.

Le oscillazioni della falda dovranno essere definite sulla base di specifici approfondimenti idrogeologici puntuali che tengono conto non solo della piezometria rilevata al momento ma anche delle sue possibili fluttuazioni a lungo periodo.

Le indagini geologiche e geotecniche dovranno in ogni caso consentire la definizione della locale situazione idrogeologica (in particolare: posizione e fascia di oscillazione della falda sul lungo periodo) e dei parametri geotecnici caratteristici, da utilizzare per il corretto dimensionamento delle strutture fondazionali, con verifiche geotecniche finalizzate alla parametrizzazione dei terreni e dei cedimenti in relazione ai carichi di progetto.

Se le fondazioni relative alle nuove strutture dovessero trovarsi in falda, a seguito di confronti con le fluttuazioni della falda, dovrà essere garantita la tutela della stessa, da ogni rischio di contaminazione sia in fase di realizzazione dell'opera che successivamente con una indagine idrogeologica ad hoc, così come richiesto dalla normativa vigente.

In caso di edifici che prevedano la realizzazione di piani interrati, sarà necessaria l'acquisizione di un parere geologico-idrogeologico preventivo, finalizzato alla verifica della compatibilità delle previsioni di progetto con lo stato dei luoghi.

Si prescrive inoltre di:

- garantire la regimazione delle acque sulle aree impermeabilizzate o denudate (strade, piazzali, piste), curando altresì l'immediato rinverdimento di queste ultime;
- evitare di addurre alla superficie acque di falda intercettate nel corso di scavi o sbancamenti, senza prevedere adeguati sistemi di regimazione del loro deflusso;
- prevedere per le aree destinate ad insediamenti produttivi, in particolare ove ipotizzabile lo stoccaggio e/o la presenza di rifiuti e materie prime pericolose nel ciclo produttivo, la predisposizione di sistemi di controllo ambientale.

Le indagini di carattere geologico-idrogeologico e geotecnico da realizzarsi in fase preliminare, non devono essere sostitutive di quelli previsti dal D.M. 14 gennaio 2008 da realizzarsi in fase esecutiva.

Per le aree di seconda classe di fattibilità il valore di Fa è inferiore al valore soglia comunale sia nell'intervallo 0.1 – 0.5 che per 0.5 – 1.5s, pertanto dovrà essere utilizzato lo spettro di risposta elastico previsto dal D. M. 14.01.2008.

Il 3° livello si applica nel caso in cui si stia progettando costruzioni il cui uso prevede affollamenti significativi, industrie con attività pericolose per l'ambiente, reti viarie e ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza e costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, sociali essenziali.

I risultati delle analisi di 3° livello saranno utilizzati in fase di progettazione al fine di ottimizzare l'opera e gli eventuali interventi di mitigazione della pericolosità.

3. Indipendentemente dalle prescrizioni connesse alla Classe 2 attribuita dal Piano geologico-idrogeologico e geotecnico al territorio comunale, si precisa che, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel maggio 2012, i valori di accelerazione sismica compresi tra 0.09 g e 0.10 g, così come riportati nella mappa di pericolosità sismica (OPCM n° 3519/2006), fanno ricadere l'intero territorio comunale in zona sismica 3. Si rende pertanto necessario, ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 n° 617, effettuare, in concomitanza con la progettazione di qualsiasi categoria di edificio, la "verifica agli stati limite".

CAPO III NOMENCLATURA GENERALE

ART. 11 PR APPLICABILITA' DELLA NOMENCLATURA GENERALE

1. Le definizioni e le modalità applicative della Nomenclatura Generale di seguito riportate, si applicano a tutti gli interventi previsti dagli atti che costituiscono il PGT ancorché disciplinati in modo specifico dagli stessi.

ART. 12 PR DEFINIZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI URBANISTICI

1. PARAMETRI

ST - Superficie territoriale - (mq)

E' la superficie complessiva del territorio interessato da interventi sia pubblici che privati comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate all'edificazione e di tutte le aree per le urbanizzazioni primaria e secondaria.

In essa non sono da computare:

- le aree e gli spazi già di uso pubblico alla data di adozione del PGT;
- le aree stradali non ancora acquisite alla proprietà pubblica ma aperte al pubblico transito da almeno 3 anni;
- le aree destinate dagli atti costituenti il PGT alla viabilità e ai trasporti in sede propria;
- le acque pubbliche.

SC - Superficie coperta - (mq)

È la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, maggiorate delle sporgenze di ogni tipo eccedenti la profondità di ml 1,20. La superficie coperta da eventuali cabine di trasformazione elettrica è esclusa dal computo.

SF - Superficie fondiaria - (mq)

E' la superficie che si ottiene deducendo dalla Superficie territoriale (ST) le strade pubbliche o aperte al pubblico transito, gli spazi di pubblica circolazione le aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale e quelle per le urbanizzazioni primarie, nonché le acque pubbliche.

SLP - Superficie lorda di pavimento - (mq)

E' la superficie che si ricava come somma delle aree di tutti i piani fuori ed entro terra compresi entro il profilo esterno delle murature e al lordo di tutti gli elementi verticali (murature, vano ascensori, scale, cavedii, ecc..).

Nel caso di impianti tecnologici adibiti a magazzino verticale automatizzato o ad attività similari, la superficie lorda di pavimento si ottiene dividendo il volume ricadente nei primi 12 metri di altezza dell'impianto per un'altezza virtuale di interpiano = ml 4,00 e quello eccedente i 12 ml di altezza dell'impianto per un'altezza virtuale di interpiano = ml 10,00; la SLP virtuale così determinata è aggiuntiva a quella computata in base all'IF d'ambito, fermo restando che l'IF risultante non potrà mai superare il doppio dell'IF d'ambito.

Rientra nella SLP degli insediamenti produttivi e di logistica quella dei porticati, degli oggetti aperti e delle tettoie (ancorché aperte su tutti i lati) utilizzati per il carico e lo scarico, il ricovero dei materiali, dei semilavorati e/o dei prodotti finiti.

Dal computo della Superficie lorda di pavimento sono esclusi:

- gli oggetti aperti, i balconi coperti, i portici ed i volumi tecnici comprese le cabine di trasformazione elettrica, le autorimesse;
- il vano scala comune ed il vano ascensore delle palazzine condominiali con non meno di quattro unità abitative;
- i piani completamente interrati e/o con intradosso del solaio sporgente dal piano naturale del terreno non oltre ml 0,80, purché destinati a locali accessori senza permanenza continua delle persone, quali: cantine, archivi, depositi, spogliatoi, servizi igienici e servizi tecnologici in genere;
- i soppalchi con altezza inferiore a ml 2,00;
- i sottotetti non abitabili con altezza media ponderale generale interna non superiore a ml 1,80 e che, comunque, non possano essere resi abitabili ai sensi delle vigenti norme regionali;
- le strutture in legno per il ricovero attrezzi al servizio di ogni singola unità abitativa, purché di superficie non eccedente 8 mq e di altezza non eccedente 2,70 ml all'estradosso del colmo;
- negli insediamenti commerciali: le aree a disposizione dei consumatori (es.: gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi anche se coperte ed i relativi corselli di manovra);
- negli insediamenti produttivi e di logistica: i vani per gli impianti di depurazione, termici, elettrici, silos e serbatoi esterni.

SU1 - Superficie per l'urbanizzazione primaria - (mq)

È la superficie delle aree destinate o da destinare ad urbanizzazione primaria.

SU2 - Superficie per l'urbanizzazione secondaria - (mq)

È la superficie delle aree destinate o da destinare ad urbanizzazione secondaria.

H - Altezza del fabbricato – (ml)

Coincide con l'altezza della fronte (HF) più alta dell'edificio. Sono esclusi dai limiti di altezza i volumi e i manufatti tecnici (tralicci, antenne, serbatoi idrici, torri piezometriche, ciminiere, silos, terminali di scale e ascensori). Nelle zone destinate alla produzione primaria e secondaria sono altresì da considerare come volumi tecnici gli impianti che non prevedono la presenza di persone. Nel caso di coperture a falde, l'altezza misurata all'estradosso del colmo della copertura non può superare, in nessun caso, il 45% dell'H massima ammessa dagli indici urbanistici di zona od ambito.

HF – Altezza delle fronti – (ml)

Nel caso di fronti complanari e di altezza costante, l'altezza di ciascuna fronte del fabbricato è data dal distacco fra quota + 0,30, misurata a partire dal colmo della strada o dal marciapiede stradale ove esistente (in campagna: dal piano campagna) e:

- a) in caso di copertura piana, l'intradosso del solaio di copertura;
- b) in caso di copertura a falde, la più alta delle seguenti quote:
 - piano di calpestio dell'ultimo piano abitabile;
 - linea ideale di intersezione fra muratura perimetrale e intradosso dell'oggetto di gronda;
- c) negli edifici produttivi: al piano di scorrimento del carroponete se installato o all'intradosso delle travi di sostegno della copertura;

Nel caso di fronti complesse con sviluppo perimetrale non complanare e/o ad altezza variabile, l'altezza di ciascuna fronte sarà calcolata come media ponderata delle altezze, computate come sopra, di ogni tratto omogeneo dello sviluppo perimetrale del fronte, sulla base del peso che ogni tratto riveste nell'intero sviluppo.

Sono esclusi dal calcolo dell'altezza: le attiche, i muri di coronamento e i parapetti anche pieni, purché di altezza inferiore a ml 1,80; i frontoni ed i timpani purché non eccedenti l'altezza di colmo della copertura.

In presenza di carroponete, lo spazio fra piano di scorrimento e imposta delle strutture di copertura sarà limitato alla stretta necessità di movimentazione del carroponete stesso e non potrà essere adibito ad altro uso.

V - Volume - (mc)

Somma dei prodotti delle superfici lorde di pavimento (SLP) di ogni piano, per le relative altezze lorde (misurate: dal marciapiede o dal piano di sistemazione esterna al pavimento del piano sovrastante per il seminterrato; da pavimento a pavimento per i piani intermedi; da pavimento a soffitto per l'ultimo piano in caso di copertura piana e da pavimento al punto medio dell'intradosso del solaio di copertura in caso di falda inclinata.

TUC – Tessuto Urbano Consolidato

E' l'insieme delle del territorio su cui è già avvenuta l'edificazione e la trasformazione dei suoli ivi comprese le aree intercluse e di completamento.

2. INDICI**RC - Rapporto di copertura - (SC/SF %)**

È il rapporto, misurato in percentuale, tra superficie coperta e superficie fondiaria

UT - Indice di utilizzazione territoriale - (mq/mq)

E' la massima superficie lorda complessiva di pavimento edificabile per ogni mq di superficie territoriale.

UF - Indice di utilizzazione fondiaria - (mq/mq)

E' la massima superficie lorda complessiva di pavimento edificabile per ogni mq di superficie fondiaria

IC - Indice di conversione - (mc/mq)

Nel caso di insediamento di attività commerciali, direzionali, terziarie e artigianali in aree regolate da indice IT od IF espresso in mc/mq, la conversione della SLP di dette attività in volume si effettua assumendo $25 \text{ mq} = 100 \text{ mc}$.

IT - Indice di edificabilità territoriale - (mc/mq)

È il volume massimo costruibile per ha di superficie territoriale (ST)

IF - Indice di edificabilità fondiaria - (mc/mq)

È il volume massimo costruibile per mq di superficie fondiaria (SF)

DC - Distanza minima dai confini - (ml)

Tutte le nuove costruzioni civili dovranno rispettare una distanza dal confine di proprietà pari alla metà dell'altezza del fabbricato antistante il confine stesso con un minimo inderogabile di ml 5,00.

Tutte le costruzioni artigianali, industriali e commerciali (esclusi gli ESV per i quali valgono le norme del civile) dovranno rispettare una distanza dal confine di proprietà pari alla metà dell'altezza del fabbricato antistante il confine stesso con un minimo inderogabile di ml 6,00.

Sono ammesse distanze inferiori, fermo restando il rispetto del C.C., nel caso di:

- piano urbanistico attuativo, limitatamente alle distanze da confini ricadenti all'interno del piano attuativo;
- edifici pubblici e di interesse pubblico o generale ai sensi di Legge.

E' altresì ammessa l'edificazione in fregio al confine con spazi privati nei casi di:

- nuove costruzioni conformi alle previsioni di piani urbanistici attuativi;
- nuove costruzioni in aderenza a muri ciechi di fabbricati preesistenti in confine;
- nuove costruzioni conformi a previsioni di convenzioni tra privati confinanti trascritte nei pubblici registri immobiliari e purché eseguite nel rispetto delle distanze tra fabbricati di cui al D.M. 1444/68;
- nuove costruzioni pubbliche e di interesse pubblico o generale;
- autorimesse private, da realizzarsi nelle sole aree edificabili esterne a piani attuativi ed aventi i seguenti requisiti:
 - a) estensione non superiore ad un terzo della lunghezza del confine di proprietà libero e continuo condiviso, fatti salvi diversi accordi derivanti da convenzioni tra privati confinanti purché trascritte nei pubblici registri immobiliari;
 - b) altezza massima dal piano campagna:
 - in caso di copertura piana: ml 2,80 all'estradosso;
 - in caso di copertura a falda:
 - . ml 2,50 all'intradosso di gronda
 - . ml 3,50 in colmo;
 - c) eseguite nel rispetto delle distanze tra fabbricati di cui al D.M. 1444/68; dette autorimesse potranno, di norma, essere edificate anche in confine con aree agricole e AVP ma non con altre aree ed ambiti.
- cabine elettriche e cabine per impianti tecnologici e similari, purché non venga compromesso l'ambiente circostante ed ostacolata la visibilità veicolare.

Le distanze dai confini (ma non tra fabbricati) si misurano a partire dalle proiezioni sul piano orizzontale degli eventuali aggetti (balconi, scale a giorno, ecc.) dei fabbricati aventi sporgenza superiore a ml 1,20 o, in assenza di aggetti aventi tali caratteristiche, dal filo del fabbricato.

La realizzazione di rivestimenti e contropareti, dello spessore massimo di 15 cm per parete, realizzati sul lato esterno delle facciate dimostratamente finalizzate al miglioramento della efficienza energetica degli edifici, non sarà considerato aumento di volume né riduzione delle distanze tra fabbricati. Tale norma non è applicabile:

- agli edifici vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004;
- agli edifici ricadenti negli ambiti *AF* salvo quelli in cui risulti ammessa la demolizione con ricostruzione;
- agli edifici confinanti con vie pubbliche, limitatamente alla facciata in confine.

DF - Distanza minima tra fabbricati

Le distanze minime tra fabbricati, fatta eccezione per quelle fra i fabbricati pertinenziali e gli edifici di cui costituiscono pertinenza, sono stabilite, in ragione delle diverse aree ed ambiti, ai sensi del D.M. 1444/68, come segue:

- Nuclei storici e complessi isolati di antica formazione (*AF* corrispondenti alle aree *A* del D.M. 1444/68): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
- Nuovi edifici ricadenti in aree ed ambiti diversi dall'alinea precedente: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di ml 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata.

Le distanze minime tra fabbricati -- tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) -- debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7,00;
- ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml 15,00.
- ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15,00.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.

Non sono soggette al rispetto delle distanze minime sopra indicate tra fabbricati tra i quali siano interposte strade, in quanto infrastrutture tecnologiche di interesse pubblico, le cabine elettriche che potranno essere poste anche a filo strada facendo salve in ogni caso, a giudizio insindacabile della Amministrazione Comunale, la visibilità veicolare e la sicurezza della circolazione.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle sopra indicate nel caso di gruppo di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche. Ai piani particolareggiati ed alle lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche (ambiti di trasformazione corrispondenti alle aree *C* del D.M. 1444/68) che non ammettano in modo esplicito distanze inferiori rispetto a quelle precedentemente prescritte, la distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti dovrà rispettare il minimo assoluto di ml 10,00 da maggiorare, sino a raggiungere l'altezza del fabbricato più alto, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12,00. Tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. La distanza fra pareti antistanti non finestrate dovrà rispettare i minimi imposti dal Codice Civile.

Le distanze tra fabbricati si misurano a partire dalle proiezioni sul piano orizzontale degli eventuali aggetti (balconi, scale a giorno, ecc.) dei fabbricati con la sola esclusione degli elementi di contenuto spessore (modanature, marcapiani, lesene, ecc.) in funzione complementare o decorativa, in assenza di aggetti, dal filo del fabbricato o delle pilastrature di sostegno.

La realizzazione di rivestimenti e contropareti, dello spessore massimo di 15 cm per parete, realizzati sul lato esterno delle facciate dimostratamente finalizzate al

miglioramento della efficienza energetica degli edifici, non sarà considerato aumento di volume né riduzione delle distanze tra fabbricati. Tale norma non è applicabile:

- agli edifici vincolati ai sensi del DLgs 42/2004;
- agli edifici ricadenti negli ambiti *AF* salvo quelli in cui risulti ammessa la demolizione con ricostruzione;
- agli edifici confinanti con vie pubbliche, limitatamente alla facciata in confine.

DT – Distanze di Tutela

Comprendono i “buffer” posti in forza di legge, di PGT o di altri Regolamenti comunali, a difesa di: impianti, depuratori, centrali a biomasse, impianti di smaltimento e recupero rifiuti, allevamenti ecc.. Le distanze, fatte salve quelle riferite agli edifici sparsi, si applicano sia nei confronti del Tessuto Urbano Consolidato del comune di Bigarello che a quello dei comuni contermini.

ART. 13 PR

DEFINIZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA

1. Le aree di pertinenza sono quelle che vengono utilizzate, in conformità alle prescrizioni di PGT e dei suoi strumenti di attuazione, ai fini del calcolo degli indici urbanistici.

2. Le aree di pertinenza relative agli edifici esistenti o realizzati in attuazione degli atti che costituiscono il PGT corrispondono alle aree utilizzate per tali edificazioni; nel caso di utilizzazione parziale della volumetria, esse possono essere ulteriormente conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità sino a saturare l'edificabilità massima ammessa dalle presenti norme.

3. Non è consentito l'asservimento di aree edificabili che siano di diversa proprietà. In forza di atto trascritto nei registri immobiliari, potranno essere asservite, nel limite della residua capacità edificatoria, le aree già edificate, fermo restando il rispetto degli indici di zona, in favore di:

- lotti direttamente confinanti compresi nello stesso ambito consolidato o di trasformazione (PA e PAA) residenziale;
- lotti anche non direttamente confinanti compresi nello stesso ambito consolidato o di trasformazione (PA e PAA) economica;

4. Un'area di pertinenza si definisce saturata quando gli edifici costruiti sulla stessa abbiano completamente utilizzato l'edificabilità consentita dai parametri urbanistici previsti per la stessa dagli atti che costituiscono il PGT o dalla pianificazione attuativa.

ART. 14 PR

INTERVENTI PERTINENZIALI

1. Si definiscono interventi pertinenziali ai sensi degli articoli 817 e 818 del Codice Civile, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, locali di deposito e simili, realizzati nell'area di pertinenza della costruzione principale e finalizzati all'esclusivo soddisfacimento delle esigenze funzionali accessorie, di servizio o di decoro della costruzione principale e dunque tali da non risultare disgiungibili dalla stessa e comunque non eccedenti il 20% della sua SLP.

2. Non sono soggetti a titolo abilitativo gli interventi pertinenziali per l'installazione di gazebo mobili per la protezione dal sole, pergolati decorativi o di protezione e mascheramento ed in genere di qualunque altro manufatto da giardino, purché di superficie non eccedente 8 mq e purché decorosi del contesto ambientale. La loro collocazione deve rispettare, in ogni caso, le

distanze minime previste dal Codice Civile e non arrecare disturbo al vicinato in ragione delle specifiche caratteristiche funzionali.

3. Le pertinenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono essere realizzate nel rispetto delle distanze tra fabbricati di cui al D.M. 1444/68.

ART. 15 PR

DEFINIZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO PRINCIPALI, ACCESSORIE E COMPLEMENTARI - CATEGORIE DI DESTINAZIONE D'USO

1. Si definisce destinazione d'uso di un'area o di un edificio il complesso di funzioni ammesse dallo strumento urbanistico per l'area o l'edificio. Si dice principale la destinazione d'uso qualificante; complementare o accessoria o compatibile, la o le destinazioni d'uso che integrano o rendono possibile la destinazione d'uso principale e specificatamente si definisce:

- **uso complementare** alla destinazione principale quello costituente parte integrante di quest'ultima, necessario per renderne possibile lo svolgimento; detto uso è dipendente dalla destinazione principale sia per l'esercizio (non svolgibile separatamente), sia per quanto concerne la determinazione della dotazione degli standard urbanistici. Non è ammesso l'insediamento della sola funzione complementare in assenza della funzione principale.
- **uso accessorio** alla destinazione principale quello compatibile con quest'ultima ed opportuno per l'organico ed ordinato uso del territorio; detto uso è autonomo dalla destinazione principale sia per l'esercizio che per quanto concerne la determinazione della dotazione degli standard urbanistici.

2. Per la determinazione delle attività ammissibili negli ambiti, aree ed immobili, le destinazioni d'uso consentite sono quelle di seguito elencate:

A) USO RESIDENZIALE

principale

tale funzione è quella relativa alla residenza individuale e collettiva comprendente cioè sia la residenza di civile abitazione che la residenza turistica, temporanea o stagionale presso strutture di tipo domiciliare.

complementare

sono ammessi come complementari alla residenza a condizione che risultino esclusivamente di tipo familiare o condominiale, gli usi connessi ai seguenti impianti e attrezzature:

- 1) impianti sportivi e ricreativi quali piscine, campi da tennis, minigolf e similari;
- 2) attrezzature al servizio e per la gestione del verde.

accessoria

sono ammessi come accessori tutti gli usi sotto elencati a condizione che risultino compatibili con l'uso residenziale in relazione ai profili igienico-sanitario, delle emissioni acustiche ed atmosferiche, della dotazione infrastrutturale, compresa quella dei parcheggi (per le attività comportanti afflusso di pubblico e/o passaggio di mezzi pesanti) e dello smaltimento dei rifiuti, e quindi:

- 1) le attività commerciali entro i limiti imposti dai singoli ambiti od aree, nonché le attività di ristorazione e i pubblici esercizi;
- 2) attività commerciali escluse dall'ambito di applicazione del D.lgs. 114/98 come elencate all'art. 4 c.2 punti a), b), c), d), f), g) h), m) dello stesso decreto;
- 3) le attività del terziario quali studi professionali ed agenzie (turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative ecc.) e del terziario avanzato con esclusione delle attività di logistica e delle piattaforme logistiche;
- 4) le attività ricettive (alberghi, ostelli, case albergo, case di cura, ecc.) e di ristoro;
- 5) le attività ricreative, di wellness e tempo libero;

- 6) le attrezzature di servizio pubblico (centri di assistenza sociale, circoli culturali e ricreativi, ambulatori, farmacie, poste, scuole private, palestre);
- 7) le attività artigianali di servizio di cui al D.P.R. 25 maggio 2001 n. 288, parrucchieri, calzolai, lavanderie, officine di riparazione e manutenzione con esclusione di quelle meccaniche ed elettromeccaniche, laboratori di estetica, laboratori odontotecnici e attività assimilabili.

La compatibilità degli usi accessori con l'uso residenziale dovrà essere dimostrata dai soggetti titolari di titoli edilizi, in relazione ai seguenti profili:

- igienico – sanitario;
- emissioni acustiche;
- emissioni atmosferiche;
- infrastrutturale, compresa la dotazione di parcheggi, per le attività comportanti afflusso di pubblico e/o passaggio di mezzi pesanti;
- smaltimento rifiuti.

B) USO TERZIARIO E TERZIARIO AVANZATO

principale

tutte le attività incluse nel ciclo economico diretto alla produzione di servizi e servizi avanzati, quali:

- 1) le attività direzionali pubbliche e private, sedi di attività amministrative, bancarie, finanziarie, nonché di enti ed istituzioni pubbliche;
- 2) gli studi professionali ed agenzie (turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative ecc.);
- 3) le attività per la ristorazione, i pubblici esercizi;
- 4) le attività ricettive (alberghi, ostelli, case di cura);
- 5) le attività per il tempo libero;
- 6) le attività artigianali di servizio di cui al D.P.R. 25 maggio 2001 n. 288, parrucchieri, calzolai, lavanderie, officine di riparazione e manutenzione, laboratori di estetica, laboratori odontotecnici, e attività assimilabili);
- 7) le attività di information & communication technology, engineering;
- 8) le attività di research & development;
- 9) le attività di formazione;
- 10) I servizi di consulenza direzionale, organizzativa, contabile, creditizia e fiscale, immobiliare, legale, assicurativa e del lavoro;
- 11) I servizi di assistenza tecnica e giuridica;
- 12) I servizi di marketing, comunicazione e pubblicità, relazioni pubbliche;
- 13) I servizi per la qualità, la certificazione e la normazione tecnica;
- 14) I servizi di carattere operativo: facility & property management;
- 15) I servizi di organizzazione di convegni, fiere e mostre;
- 16) le attività di logistica e le piattaforme logistiche, ivi compresi: i magazzini, i magazzini automatizzati, i magazzini per il freddo nonché i depositi al servizio dell'attività di logistica, siano essi ubicati nell'area di pertinenza dell'unità di logistica principale che in sede separata.

complementare

sono ammessi come complementari tutti gli usi sotto elencati a condizione che risultino connessi all'esercizio dell'attività:

- 1) l'uso residenziale in misura non superiore a:
 - 150 mq di SLP per unità terziaria insediata avente SLP adibita ad attività \leq 300 mq;
 - 300 mq di SLP per unità terziaria insediata avente SLP adibita ad attività $>$ 300 mq;
 in entrambi i casi l'uso residenziale è da assoggettare a vincolo pertinenziale esattamente identificato con apposito atto da trascrivere nei pubblici registri a cura e spese di chi presenta istanza di permesso di costruire. In caso di alienazione l'edificio deve obbligatoriamente seguire l'attività.
- 2) le attività commerciali dei prodotti propri dell'azienda insediata purché non superiori in termini di superficie al 30% della SLP dell'impianto terziario e purché svolti in forma di "spaccio aziendale";

- 3) le attività sanitarie.

accessoria

è ammessa come accessoria all'uso terziario, entro i limiti imposti dai singoli ambiti od aree, quella relativa alla residenza individuale e collettiva comprendente cioè sia la residenza di civile abitazione che la residenza turistica, temporanea o stagionale presso strutture di tipo domiciliare.

C) USO COMMERCIALE

principale

tutte le attività incluse nel ciclo economico diretto allo scambio, all'ingrosso e al dettaglio o misto, di beni e prodotti e specificatamente:

- 1) le attività commerciali al dettaglio suddivise, in conformità con il successivo art. 20 Pr comma 6, nelle seguenti tipologie:
 - a. esercizi di vicinato (EsV);
 - b. medie strutture di vendita (MSV);
 - c. centri commerciali (CCom);
- 2) le attività commerciali all'ingrosso;
- 3) le attività commerciali escluse dall'ambito di applicazione del D.lgs. 114/98 come elencate all'art. 4 dello stesso decreto;
- 4) le mostre commerciali e le sale di esposizione senza attività di vendita;
- 5) gli impiantiannonari e per l'approvvigionamento di derrate.

complementare

costituiscono usi complementari all'attività economica commerciale tutti gli usi sotto elencati a condizione che risultino connessi all'esercizio dell'attività:

- 1) le attività direzionali;
- 2) le attività sanitarie, di ristorazione e ricreative;
- 3) le attività artigianali (laboratori, ecc. purché non inseriti nella classe 1[^] dell'elenco allegato al DM 5.9.94);
- 4) l'uso residenziale per il titolare o per il custode in misura non superiore a 300 mq di SLP per unità commerciale insediata, da assoggettare a vincolo pertinenziale esattamente identificato con apposito atto da trascrivere nei pubblici registri a cura e spese di chi presenta istanza di permesso di costruire.

accessoria

quando non già previsti come usi co-principali, sono ammessi come accessori all'uso commerciale, entro i limiti imposti dai singoli ambiti od aree, tutte le attività incluse nel ciclo economico diretto alla produzione di servizi, quali:

- 1) le attività direzionali pubbliche e private, sedi di attività amministrative, bancarie, finanziarie, nonché di enti ed istituzioni pubbliche;
- 2) gli studi professionali e le agenzie (turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative ecc.)
- 3) le attività per la ristorazione, i pubblici esercizi;
- 4) le attività ricettive (alberghi, ostelli, case di cura);
- 5) le attività per il tempo libero;
- 6) le attività artigianali di servizio di cui al D.P.R. 25 maggio 2001 n. 288, parrucchieri, calzolai, lavanderie, officine di riparazione e manutenzione, laboratori di estetica, laboratori odontotecnici, e attività assimilabili);
- 7) le attività di logistica e le piattaforme logistiche gestite separatamente dalle attività di produzione.

D) USO PRODUTTIVO

principale

tutte le attività incluse nel ciclo economico diretto alla produzione e trasformazione di beni, anche immateriali e specificatamente, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) insediamenti artigianali;
- 2) insediamenti industriali;
- 3) depositi di materie prime, prodotti finiti e semilavorati anche a cielo libero;
- 4) lavorazione di: materie prime, sottoprodotti e materiali di riciclo;

- 5) Impianti di lavaggio di autoveicoli ed autocisterne;
- 6) uffici ed edifici direzionali al servizio dell'attività produttiva, purché non superino il 50% della SLP dell'impianto industriale;
- 7) attività di logistica industriale o integrata connesse alla produzione aziendale;
- 8) sono considerate destinazioni principali, oltre allo spazio per la produzione, anche:
 - i magazzini e i depositi al servizio delle unità produttive, sia nell'ambito dell'area di pertinenza dell'unità produttiva principale che in sede separata;
 - i silos e gli impianti tecnologici;

complementare

costituiscono usi complementari all'attività economica produttiva tutti gli usi sotto elencati a condizione che risultino connessi all'esercizio dell'attività:

- 1) le attività espositive e di commercializzazione dei prodotti propri dell'azienda insediata purché non superiori in termini di superficie al 30% della SLP dell'impianto produttivo e purché svolti in forma di "spaccio aziendale";
- 2) le attività aziendali sanitarie, di ristorazione e ricreative a servizio dei lavoratori dipendenti addetti alle attività produttive;
- 3) l'uso residenziale per il titolare o per il custode in misura non superiore a 300 mq di SLP per unità produttiva insediata, da assoggettare a vincolo pertinenziale esattamente identificato con apposito atto da trascrivere nei pubblici registri a cura e spese di chi presenta istanza di permesso di costruire.

accessoria

quando non già previsti come usi co-principali, sono ammessi come accessori all'uso produttivo, entro i limiti imposti dalla singola zona, tutte gli usi connessi alle attività incluse nel ciclo economico diretto alla produzione di servizi, nonché quelle incluse nel ciclo economico diretto allo scambio di beni e prodotti, quali:

- 1) le attività direzionali pubbliche e private, sedi di attività amministrative, bancarie, finanziarie, nonché di enti ed istituzioni pubbliche;
- 2) gli studi professionali ed agenzie (turistiche, immobiliari, bancarie, assicurative ecc.);
- 3) le attività per la ristorazione ed i pubblici esercizi;
- 4) le attività ricettive limitatamente agli alberghi;
- 5) le attività per il tempo libero;
- 6) le attività commerciali al dettaglio per la vendita di merci ingombranti e/o a consegna differita e le medie strutture di vendita (MSV) non alimentari;
- 7) le attività commerciali all'ingrosso;
- 8) le attività commerciali escluse dall'ambito di applicazione del D.lgs. 114/98 come elencate all'art. 4 dello stesso decreto;
- 9) le mostre commerciali e le sale di esposizione senza attività di vendita;
- 10) gli impianti annonari e per l'approvvigionamento di derrate;
- 11) le attività di logistica e le piattaforme logistiche gestite separatamente dalle attività di produzione.

E) USO AGRICOLO

principale

Appartengono a tale destinazione tutte le attività dirette alla produzione e conservazione di prodotti dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione come indicati dalla L.R. 5 dicembre 2008 n. 31.

complementare

Tutti gli usi qualificati dalla legislazione vigente come compatibili con gli usi agricoli e specificatamente: la residenza dell'imprenditore o conduttore agricolo a titolo diretto, nonché quella dei dipendenti dell'azienda agricola, le attività dirette alla trasformazione e cessione dei prodotti agricoli e zootecnici derivanti dalla produzione agricola principale condotta nell'area o nell'azienda agricola unitamente agli eventuali prodotti, di diversa provenienza, strettamente accessori, le attività di agriturismo, in entrambi i casi purché non economicamente prevalenti rispetto all'attività agricola principale. L'attività di agriturismo è ammessa esclusivamente quando sia inserita nell'attività agricola esistente

mediante il recupero, l'adattamento o l'ampliamento entro i parametri stabiliti dalla legge vigente o dalle presenti NTA del patrimonio edilizio esistente.

F) USO PUBBLICO principale

Appartengono a tale destinazione tutti gli usi e le funzioni che, ai sensi delle vigenti normative di legge e di regolamento, nonché ai sensi del Piano dei Servizi e dei successivi articoli delle presenti NTA costituiscano attività di servizio pubblico, di interesse pubblico o generale, anche se di iniziativa privata. In particolare e in modo non esaustivo, servizi e attrezzature per:

- l'assistenza e l'istruzione dell'infanzia;
- l'istruzione dell'obbligo, l'istruzione superiore e la ricerca scientifica;
- il verde pubblico naturale e attrezzato;
- la salute, la persona, la religione, la politica, l'associazionismo sindacale, il gioco, lo sport e il tempo libero;
- l'ospitalità, l'alloggio e il ristoro;
- l'amministrazione di enti pubblici e parapubblici e di aziende svolgenti servizio pubblico;
- i parcheggi pubblici e di uso pubblico;
- le infrastrutture tecnologiche di interesse generale;
- ogni altra attività individuata come pubblica e di interesse pubblico o generale dal Piano dei Servizi.

ART. 16 PR INDIVIDUAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO PRINCIPALI, COMPLEMENTARI ED ACCESSORIE AMMISSIBILI IN CIASCUN AMBITO OD AREA

1. Gli atti che compongono il PGT individuano, per quanto di competenza, le destinazioni d'uso consentite e quelle vietate in ogni ambito od area.

2. Poiché ogni destinazione comprende tutti gli usi e le attività corrispondenti alla sua definizione, unitamente agli usi complementari ed accessori connessi, ne deriva che negli ambiti e nelle aree sono ammissibili tutti gli usi, le attività e le funzioni non vietate riconducibili alla destinazione principale anche se non espressamente elencati, nonché tutti gli usi ad essa accessori e complementari entro i limiti dimensionali imposti dalle specifiche norme d'ambito od area.

3. Gli elaborati di progetto allegati alle pratiche edilizie debbono indicare le destinazioni d'uso di ogni unità immobiliare.

4. I Piani Attuativi debbono obbligatoriamente indicare le destinazioni d'uso ammesse e vietate nell'intero comparto o nelle singole aree edificabili. Tutti gli usi, le attività e le funzioni non vietate riconducibili per analogia alle destinazioni d'uso ammesse, ancorché non espressamente elencati, sono da ritenersi ammissibili entro i limiti dimensionali imposti dalla normativa del Piano attuativo. Il criterio della ammissibilità analogica si applica anche ai Piani Attuativi già adottati, approvati e/o convenzionati.

5. E' sempre ammesso il cambiamento della destinazione d'uso in atto, a condizione di realizzare una destinazione consentita dalla specifica norma d'ambito od area, sono in ogni caso fatte salve le destinazioni d'uso in essere alla data di adozione del Piano delle Regole anche se difformi alle prescrizioni d'ambito od area.

6. L'Uso pubblico di cui al punto F) del precedente articolo è ammesso in tutti gli ambiti ed aree, a condizione che le attività stesse risultino in concreto compatibili con la destinazione principale

in relazione ai profili igienico-sanitario, delle emissioni acustiche ed atmosferiche, della dotazione infrastrutturale, compresa quella dei parcheggi per le attività comportanti afflusso di pubblico e/o passaggio di mezzi pesanti. In tali casi, gli indici e parametri di riferimento, nonché le modalità d'intervento, sono quelli previsti per l'ambito o l'area ove si intendono insediare i predetti servizi, incrementati del 20% qualora si tratti di interventi di competenza dell'Amministrazione Comunale o di interventi privati per l'insediamento di servizi da gestire in regime di convenzionamento per almeno venti anni.

ART. 17 PR MUTAMENTI DELLE DESTINAZIONE D'USO IN ATTO

1. Ogni modifica delle destinazioni d'uso in atto è ammissibile solo se il nuovo uso conferito all'area o all'immobile risulta compreso tra le destinazioni d'uso principali, accessorie o complementari degli ambiti o delle aree di appartenenza e non sia in tale ambiti od aree espressamente vietato. In tutti gli altri casi il mutamento delle destinazioni d'uso deve ritenersi inammissibile. Il mutamento delle destinazione d'uso è altresì inammissibile ogni qualvolta la trasformazione porti la destinazione - sia essa principale, accessoria o complementare - a travalicare la SLP massima ammessa per lo specifico uso nell'ambito od area omogenea di appartenenza. E' infine inammissibile la modifica d'uso, ancorché non connessa ad opere edilizie, diretta a costituire la sede di esercizi commerciali di media distribuzione in aree o immobili in cui tali tipologie di esercizi non sono espressamente ammesse.

2. I mutamenti di destinazione d'uso ammissibili connessi alla realizzazione di opere edilizie sottoposte a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività sono soggetti rispettivamente allo stesso permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.

3. I mutamenti di destinazione d'uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle previsioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell'interessato al comune. Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 20 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali.

4. Vengono individuate come modificazioni urbanisticamente rilevanti i mutamenti delle destinazioni d'uso di aree e edifici connessi ad opere edilizie conformi alle destinazioni previste dagli atti che compongono il PGT che comportano un aumento del peso insediativo con conseguente variazioni del fabbisogno di aree standard, e precisamente:

- i mutamenti che introducono nuove destinazioni d'uso principali e/o accessorie;
- i mutamenti da destinazioni d'uso principali a destinazioni d'uso accessorie e viceversa;
- i mutamenti tra diverse destinazioni d'uso principali o tra destinazioni d'uso appartenenti alla medesima destinazione d'uso principale ma con diversa dotazione di aree standard.
- i mutamenti di un uso da complementare a principale o ad accessorio.

Non costituisce modificazione d'uso urbanisticamente rilevante quella, conforme alle destinazioni previste dagli atti che compongono il PGT, diretta ad allocare un uso di tipo complementare, costituente, cioè, parte integrante dell'attività principale svolta nell'area o nell'immobile.

Salvo prova contraria, costituisce destinazione d'uso in atto, ai fini dell'individuazione delle modifiche di destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti, quella risultante dalla più recente documentazione probante.

Ogni qualvolta si dia luogo ad interventi edilizi, conformi alle previsioni urbanistiche, finalizzati al riutilizzo di edifici dismessi da oltre dieci anni, il conferimento della dotazione di aree standard specificatamente connesse all'uso che si intende insediarvi è sempre dovuto, indipendentemente dall'uso dell'immobile nel periodo antecedente la sua dismissione.

5. Costituisce, altresì, modificazione d'uso urbanisticamente rilevante quella che, pur non comportando la realizzazione di opere edilizie, risulti finalizzata ad adibire, in conformità con quanto ammesso dagli atti che costituiscono il PGT, le aree o gli immobili a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato.

6. E' da considerarsi, infine, modificazione d'uso urbanisticamente rilevante, anche in assenza di opere edilizie, purché la disciplina degli atti che compongono il PGT ammetta per l'area o l'immobile interessato l'uso commerciale a titolo principale, la trasformazione di uno spaccio aziendale in esercizio commerciale eccedente il vicinato, trasformazione che si produrrà ogni qualvolta la vendita, all'interno dello spaccio, venga estesa in modo esclusivo o comunque prevalente a beni e merci non prodotti, trasformati, lavorati o trattati in loco.

7. In caso di modifica di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, l'autorizzazione alla modifica dell'uso, da rilasciarsi secondo le procedure indicate ai commi precedenti, è subordinata al reperimento della dotazione di standard eventualmente mancante in rapporto alla nuova destinazione. Le modalità di reperimento della dotazione integrativa dello standard saranno oggetto:

- di convenzione nel caso di mutamenti interessanti aree o immobili soggetti a pianificazione attuativa;
- di atto unilaterale d'obbligo sottoscritto dal soggetto che attua l'intervento, da allegarsi all'istanza di permesso di costruire e/o alla denuncia di inizio attività, in tutti gli altri casi.

Con le stesse modalità di cui sopra, si provvede all'integrazione della dotazione di standard aggiuntivi eventualmente dovuti per i mutamenti, sopra evidenziati, di destinazioni d'uso non comportanti la realizzazione di opere edilizie. In questo caso, la mancata osservanza delle prescrizioni inerenti l'integrazione della dotazione di standard sarà ostativa al rilascio dell'agibilità dei locali e delle autorizzazioni commerciali.

8. Negli edifici preesistenti all'adozione del Piano delle Regole le cui destinazioni d'uso risultino in contrasto con quelle previste dalle presenti N.T.A., sono ammessi esclusivamente lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia, nonché gli interventi intesi a ridurre i motivi di contrasto. Sono in ogni caso fatte salve norme più restrittive d'area od ambito.

ART. 18 PR

SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME SUI MUTAMENTI DI DESTINAZIONI D'USO

1. La violazione delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli in materia di mutamenti di destinazioni d'uso dà luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal capo V, Titolo I, Parte II, L.R. 11 marzo 2005 – n 12 .

2. Le modifiche di destinazioni d'uso indicate al comma 6 del precedente articolo, risultate inammissibili in sede di accertamento, determinano, oltre alle sanzioni di cui al comma precedente, il contestuale rilievo di difformità urbanistica dell'esercizio commerciale, con conseguente inammissibilità del rilascio dell'autorizzazione commerciale o revoca della stessa qualora già rilasciata.

CAPO IV
DISCIPLINA DEL COMMERCIO E DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 19 PR
APPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO

1. Le definizioni e le modalità applicative della Disciplina del Commercio di seguito riportate, si applicano a tutti gli interventi previsti dagli atti che costituiscono il PGT ancorché disciplinati in modo specifico dagli stessi.

ART. 20 PR
DEFINIZIONI COMMERCIALI E DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Definizioni commerciali

1.1 Commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

1.2 Commercio all'ingrosso: le attività di chiunque professionalmente, anche se in modo saltuario o provvisorio, acquisti merci a nome e per conto proprio e le rivenda o ad altri commercianti grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. A tal fine si considerano:

- utilizzatori professionali, oltre agli operatori commerciali stessi, gli esercenti attività industriali, attività agricole, alberghiere, gli esercenti arti e professioni ed in genere tutti gli esercenti un'attività di produzione di beni e di servizi ed in genere professionisti, imprenditori, persone giuridiche o enti nei riguardi di quei prodotti destinati in via strumentale al funzionamento della propria impresa.
- utilizzatori in grande le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività.

L'attività di commercio all'ingrosso può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, salvo deroghe stabilite dalla Regione.

Resta salvo il diritto acquisito dagli esercenti in attività alla data di efficacia del D.Lgs.114/98, vale a dire dal trentacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione. (D.Lgs.114/98, art. 26).

Il divieto di esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di cui all'art.4 del D.Lgs. n.114/98 non si applica alla vendita dei seguenti prodotti: macchine, attrezzatura e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato, materiale elettrico, colori, vernici, carte da parati, ferramenta ed utensileria, articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici, articoli per il riscaldamento, strumenti scientifici e di misura, macchine per ufficio, auto-moto-cicli, e relativi accessori e parti di ricambio, combustibili, materiali per l'edilizia, legnami.

1.3 Spaccio aziendale: si definisce spaccio aziendale l'attività di vendita di beni prodotti, lavorati, trasformati, o comunque trattati presso lo stabilimento produttivo principale condotto, con carattere di prevalenza, nella medesima area od immobile e con SLP compresa entro i limiti stabiliti per lo specifico uso.

1.4 SV - Superficie di vendita:

Definizione

Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area (misurata in mq) destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra).

L'area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella degli eventuali altri esercizi commerciali anche se contigui.

La superficie di vendita dei centri polifunzionali di servizi, non comprende la parte dell'unità immobiliare occupata da attività non commerciali e dagli spazi di passaggio comuni.

Computo della SV negli esercizi di vendita di merci ingombranti:

La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilitici, concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili e tipologie similari alle precedenti) è calcolata nella misura di 1/8 della Superficie Lorda di Pavimento. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del , D.Lgs. n.114/98 per l'intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci diverse si applica la sanzione di cui all'art. 22 comma 6 del D.Lgs. n. 114/98.

Computo della SV nelle Medie Strutture di Vendita:

Ai soli fini della valutazione della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 114/98, la superficie di vendita delle medie strutture che presentano una Superficie Lorda di Pavimento superiore al doppio della superficie di vendita oggetto di richiesta di autorizzazione viene incrementata di una quantità pari al 50% della Superficie Lorda di Pavimento eccedente il predetto rapporto.

1.5 Struttura di vendita organizzata in forma unitaria:

Per superficie di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi una media struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente.

1.6 Tipologie distributive commerciali al dettaglio

Le tipologie distributive previste, sono le seguenti:

- a) Esercizi di vicinato (EsV): sono quegli esercizi che hanno una superficie di vendita non superiore a 150 mq.;
- b) Medie strutture di vendita (MSV): esercizi che hanno una superficie di vendita compresa tra 151 e 1.500 mq. suddivise in:
 - medio piccole strutture di vendita(MpSV): esercizi che hanno una superficie di vendita compresa tra 151 e 600 mq.;
 - medio grandi strutture di vendita(MgSV): esercizi che hanno una superficie di vendita compresa tra 601 e 1.500 mq.;
- c) Centro commerciale Medio (CComM): una media superficie di vendita compresa tra 151 e 1.500 mq. nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di Infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente; la superficie di vendita di un centro commerciale è la somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

Nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti non è ammessa, in assenza di specifica autorizzazione della Regione, la realizzazione di medie strutture di vendita accorpate ed artificialmente distinte che configurino insediamenti della grande distribuzione.

Il ricorrere degli elementi che possono costituire una struttura di vendita organizzata in forma unitaria deve essere sempre verificato qualunque sia la formula o la dizione commerciale adottata.

E' vietato, in tutto o in parte, ad insediamenti privi dell'autorizzazione per centro commerciale secondo le normative vigenti, l'uso di soluzioni strutturali o formali, o informazioni al pubblico riguardanti uno o più esercizi, idonee a rappresentare gli stessi quali centri commerciali, o comunque, come unitario il complesso commerciale.

L'eventuale domanda di autorizzazione dovrà comunque assolvere a quanto sarà prescritto al momento della presentazione della stessa dalle norme regionali e dagli indirizzi normativi provinciali.

Gli atti che costituiscono il PGT ed i relativi Piani di Attuazione adottano nelle proprie classificazioni le tipologie distributive sopra descritte e ad esse ci si dovrà richiamare per il rilascio degli atti abilitativi urbanistico-edilizi e commerciali.

2. Definizione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

2.1 Denominazione delle attività: le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla dichiarazione di inizio attività produttiva e alla notifica effettuata alla A.S.L. competente ai fini della registrazione possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) tavole calde, self-service, fast food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolciumi e spuntini;
- g) bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere;
- h) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da thè e simili: esercizi prevalentemente;
- i) specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- j) disco-bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- k) discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- l) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

2.2 Sso - Superficie di somministrazione: La "superficie di somministrazione" è l'area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa la porzione di suolo, variamente delimitata - coperta o scoperta - posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e

funzionalmente connessa all'esercizio stesso (c.d. de hors). In relazione alle modalità di misurazione dei locali di cui all'art. 8 comma 4 della L.R. 24 dicembre 2003 n. 30, si precisa che fanno parte dei locali destinati a servizi i seguenti:

- a) i servizi igienici per il pubblico e il personale;
- b) i camerini;
- c) il guardaroba;
- d) gli spogliatoi per il personale;
- e) la cucina, compresa la zona lavaggio stoviglie;
- f) il locale dispensa;
- g) il locale preparazione alimenti;
- h) gli ingressi, i relativi disimpegni (corridoi) e la zona casse;
- i) locali filtranti e separanti in genere.

Non fa comunque parte dell'area destinata all'attività di somministrazione e vendita, quella occupata dagli arredi per la somministrazione quali poltrone, divani e tavoli di ridotte dimensioni.

ART. 21 PR AMMISSIBILITA' DELLE TIPOLOGIE COMMERCIALI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

1. **In tutto il territorio comunale sono vietate le Grandi strutture di Vendita (GSV)** come definite dal D.Lgs.114/98 di qualsivoglia tipologia e comunque denominate. Il PGT individua le aree e gli ambiti in cui sono ammessi gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non, diversi dal Vicinato. In tutte le altre aree ed ambiti è ammessa la sola tipologia di Vicinato (SV) nei limiti imposti dalla specifica disciplina d'area o d'ambito.

2. In relazione alle caratteristiche del territorio comunale, al fine di valutare le compatibilità insediative delle diverse tipologie commerciali per la vendita al dettaglio nelle aree ed ambiti del territorio comunale, sono individuati i seguenti contesti, graficamente evidenziati nella Tav. PS01.p:

- a. **Contesto commerciale del consolidato residenziale**
- b. **Contesto commerciale del consolidato economico**
- c. **Contesto commerciale della trasformazione residenziale**

3. L'ammissibilità delle diverse tipologie distributive nei contesti urbani comunali è informata ai criteri e soggetta alle prescrizioni che seguono :

a) Contesto commerciale del consolidato residenziale: sono ammessi, in quanto assenti in base alla specifica disciplina d'Ambito o d'Area e comunque nel limite numerico e tipologico previsto dalla stessa, interventi di:

- trasformazione degli Esercizi di Vicinato alimentari e non, esistenti all'entrata in vigore delle presenti NTA, in Medie Strutture di Vendita con una SV massima di 400 mq; ampliamenti di Medie Strutture di Vendita (MSV) alimentari e non alimentari, esistenti all'entrata in vigore delle presenti NTA, sino al raggiungimento di un limite massimo di 600 mq di SV, purché gli interventi di trasformazione e ampliamento concorrano, in modo concreto, alla riqualificazione del Tessuto urbano consolidato; riqualificazione che dovrà essere dimostrata attraverso:
 - La valutazione di compatibilità ambientale;
 - La valutazione di compatibilità infrastrutturale;
 - La previsione o la integrazione, quando necessaria, delle opere che favoriscono l'accessibilità pedonale, ciclabile e veicolare;
 - La congrua dotazione di parcheggi.
- libero trasferimento, nel rispetto delle tipologie commerciali, delle Medie Strutture di Vendita e di quelle derivanti dalla trasformazione degli Esercizi di Vicinato già insediati all'entrata in vigore delle presenti NTA;

- insediamento di nuove MSV nei PA già convenzionati o adottati/approvati all'entrata in vigore delle presenti NTA;
- insediamento di nuove MSV nei PA di riqualificazione degli ambiti AREC4;

Nell'*ambito consolidato residenziale* sono vietate le attività di commercio all'ingrosso fatte salve:

- le attività all'ingrosso gestite elettronicamente in modo informatico il cui magazzino merci risulti ubicato in altro ambito territoriale abilitato a tale commercio;
- le attività all'ingrosso finalizzate al commercio di generi minuti non comportanti traffico intenso e/o pesante;
- l'installazione di vetrine e/o spazi d'esposizione di merci vendute in altri locali;

b) Contesto commerciale del consolidato economico: gli interventi ammessi sono differenziati in ragione delle destinazioni d'uso insediate nel consolidato, delle eventuali previsioni di riconversione delle stesse e delle destinazioni d'uso confinanti, secondo le casistiche che seguono:

b1) consolidato economico a carattere prevalentemente produttivo non confinante con ambiti del consolidato residenziale:

in esso sono ammessi in modo esclusivo ed entro i limiti che la disciplina delle singole aree ed ambiti consente: il commercio all'ingrosso non alimentare, la vendita di merci ingombranti e quella "a consegna differita" nonché le attività escluse dal D. Lgs. 114/98 di cui all'art. 4, c.2, lett. e, f, h, i.

b2) consolidato economico a carattere prevalentemente commerciale e/o terziario, o comunque interessato da interventi di riconversione del consolidato produttivo, confinante col consolidato residenziale:

in esso sono ammessi, entro i limiti che la disciplina delle singole aree ed ambiti consente, tutte le attività attinenti all'uso commerciale al dettaglio ed all'ingrosso, nonché le attività escluse dal D. Lgs. 114/98 di cui all'art. 4, c. 2, lett. f, h, i, m, senza limiti di SLP.

c) Contesto commerciale della trasformazione residenziale: sono ammessi, in quanto assentibili in base alla specifica disciplina d'ambito o d'area e comunque nel limite numerico e tipologico previsto dalla stessa, interventi di insediamento di nuove MSV e CCom con Sv < 1500 mq nonché:

- le attività all'ingrosso gestite elettronicamente in modo informatico il cui magazzino merci risulti ubicato in altro ambito territoriale abilitato a tale commercio;
- le attività all'ingrosso finalizzate al commercio di generi minuti non comportanti traffico intenso e/o pesante;
- l'installazione di vetrine e/o spazi d'esposizione di merci vendute in altri locali;
- le attività escluse dal D. Lgs. 114/98 di cui all'art. 4, c. 2, lett. a, b, c, d, e, f, h, m, tutte con superficie di vendita sino a 600 mq.

In ogni singolo *ambito di trasformazione residenziale* individuato dal DP non potrà essere rilocalizzata più di una MSV proveniente dal *Contesto commerciale del consolidato residenziale*.

Sono vietate le attività di commercio all'ingrosso.

ART. 22 PR

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

1. Costituiscono disposizioni specifiche per l'insediamento di attività commerciali le seguenti norme di indirizzo urbanistico - edilizio:

a - Riqualificazione urbanistico-commerciale del territorio comunale – qualità della progettazione urbanistica ed architettonica ed integrazione funzionale – norme generali

- Al fine di favorire la riqualificazione urbana ed ambientale, con particolare riferimento alle aree periferiche ed alle aree produttive dismesse, nel quadro degli interventi di carattere commerciale è ammessa la realizzazione di opere di arredo urbano, da intendere quale progettazione coordinata delle pavimentazioni, dell'illuminazione, della segnaletica, di altre attrezzature quali panchine, fioriere, contenitori per rifiuti, fontanelle, pensiline e sedili per l'attesa dei mezzi pubblici di trasporto, chioschi, cabine telefoniche, insegne e simili, e delle sistemazioni del verde pubblico, da parte dell'operatore o dei soggetti privati interessati a scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 44 e 45, L.R. 11 marzo 2005 – n 12.
- Al fine di un'integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e previsto, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale, deve essere prestata una particolare attenzione alla qualità progettuale dell'intervento sia in senso architettonico che urbanistico.
- Deve essere sempre predisposto lo studio degli spazi aperti, degli spazi pedonali, di quelli per la sosta e la mobilità degli automezzi dell'utenza e per l'espletamento delle operazioni di carico-scarico delle merci; i parcheggi sono prevalentemente ricavati nell'ambito interrato del sedime commerciale; i parcheggi a raso, dotati di opportune alberature, sono comunque localizzati re disegnati in modo da evitare la configurazione di edifici isolati in un grande parcheggio.
- Al fine di integrare le attività commerciali sia con le funzioni residenziali che con le altre attività lavorative s'incentiva la presenza di zone miste in cui siano attivabili anche funzioni produttive, funzioni di servizio, funzioni direzionali, ricettive e di spettacolo. Tali zone sono prioritariamente individuate nelle aree dismesse e degradate, se presenti, e nelle aree interstiziali, poste all'interno del tessuto urbano o lungo le reti di collegamento.
- Perciò agli insediamenti commerciali sono associabili quote significative di altre destinazioni d'uso, quali funzioni di servizio pubbliche e private, attrezzature collettive, residenza e simili, al fine di favorire processi di riqualificazione urbana, evitando la creazione di luoghi monofunzionali.
- Per il perseguimento di dette finalità la realizzazione degli insediamenti in tutto o in parte a destinazione commerciale può essere prevista in sede di programmi integrati di intervento o di programmi di recupero urbano, di cui alla L.R. 12/2005, o nell'ambito di strumenti di programmazione complessa ed integrata a qualsiasi titolo denominati, quali PRUSST, Accordi di programma, strumenti di cui alla L.662/1966, programmi di riqualificazione urbana ed altri.
- Nel caso di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento di insediamenti e agglomerati commerciali esistenti, che non presentano adeguate condizioni di accessibilità, di dotazione dei servizi, di qualità architettonica e ambientale dovranno essere previste dal proponente l'intervento, adeguate misure di riassetto o sistemazione urbanistica e ambientale, onde garantire una loro idonea funzionalità complessiva. Le soluzioni progettuali proposte e concertate con la Pubblica Amministrazione saranno oggetto di convenzione o di atto d'impegno unilaterale d'obbligo.

b – norme sulla qualità urbana – sviluppo della qualità progettuale dei nuovi insediamenti commerciali

- Sia nelle localizzazioni urbane sia nelle eventuali localizzazioni extraurbane, i nuovi insediamenti commerciali dovranno presentare un elevato profilo qualitativo nella configurazione architettonica e di inserimento urbanistico, paesistico ed ambientale.
- Dovranno essere perseguiti canoni progettuali attinenti alla specificità del tessuto locale, quanto a dimensionamento, condizioni di accesso, tipologie ed elementi architettonici, prevedendo tutte le possibili soluzioni per realizzare le condizioni di massima relazione funzionale e figurativa con il contesto medesimo.
- I poli commerciali dovranno presentare una congrua qualificazione d'insieme, tenuto conto anche della presenza di attrezzature o servizi di natura para-commerciale o di attività economiche di particolare attrattività pubblica ubicate nelle aree limitrofe.

- I nuovi insediamenti dovranno attentamente valutare – in sede preventiva – l'effetto generato sul contesto locale in forma cumulata, in conformità alle prescrizioni del piano del commercio della Provincia di Mantova.

c – correlazione tra procedure commerciali e procedure urbanistico edilizie

- Il procedimento di autorizzazione all'apertura di medie e grandi strutture di vendita è contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio.
- La correlazione dei procedimenti urbanistico-edilizi e commerciali comporta necessariamente che l'acquisizione dei titoli edilizi abilitativi alla realizzazione di opere dirette all'apertura di medie e grandi strutture di vendita debbano essere acquisiti contestualmente o successivamente all'autorizzazione commerciale.
- Nei casi di procedimenti non contestuali il Comune può, ricorrendone i presupposti, disporre la proroga del termine di inizio dell'attività, fissato in un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione commerciale dall'art. 22 c.4 del D.Lgs. 114/98.

d – attività escluse dall'ambito di applicazione della legge di riforma del commercio – D.lgs 114/1998

- Secondo quanto prescritto dal decreto legislativo n.114/98 all'art. 4 c.2, le prescrizioni in esso contenute non si applicano:
 - a)** ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n.362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
 - b)** ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione;
 - c)** alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622. e successive modificazioni;
 - d)** ai produttori agricoli, singoli od associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 3 marzo 1959, n.125 e successive modificazioni e alla legge 9 febbraio 1963, n.59, e3 successive modificazioni;
 - e)** alle vendite dei carburanti nonché degli oli minerali di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n.1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita di prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuati negli impianti di distribuzione automatica di cui all'art. 16 del decreto-legge del 26 ottobre del 1960, n.745, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 1970, n.1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
 - f)** agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 5 primo comma della legge 8 agosto 1985, n.443 per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione di servizio;
 - g)** ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio del diritto di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
 - h)** a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
 - i)** alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria od altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

- Per l'insediabilità nel territorio comunale delle attività sopra elencate vale quanto disposto dalla disciplina dei singoli ambiti od aree.

CAPO V DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 23 PR EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI

1. Al fine di incentivare l'efficienza energetica degli edifici, in presenza di interventi di nuova costruzione a ciò finalizzati, viene riconosciuto l'integrale scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria per la realizzazione di edifici in **Classe A+**.

3. In sede di rilascio dei relativi permessi di costruire, dovrà essere prodotta tutta la documentazione tecnica che dimostri la realizzabilità dell'intervento proposto.

4. Qualora dalla successiva certificazione energetica dell'immobile, rilasciata da tecnico abilitato, l'immobile non risulti allocabile in Classe A+, il titolare del titolo edilizio dovrà corrispondere al comune, a titolo risarcitorio per il tardivo pagamento degli oneri e per le spese di istruttoria della pratica, il doppio degli oneri di urbanizzazione secondaria originariamente scomputati.

ART. 24 PR SOTTOTETTI

1. Sono definiti sottotetti i volumi che sovrastano l'ultimo piano degli edifici per i quali siano stati completati il rustico e la copertura.

2. Ai sensi degli art. 63, 64 e 65 della L.R. 12/05 e s.m.i., negli edifici con destinazione residenziale per almeno il 25% della SLP complessiva, esistenti al 31.12.05 o autorizzati con permesso di costruire entro tale data, ovvero con D.I.A. entro il 01.12.05, è consentito, al solo scopo residenziale, il recupero abitativo dei sottotetti.

3. Per gli edifici autorizzati oltre tali date il recupero del sottotetto potrà avvenire decorsi 5 anni dalla data di conseguimento dell'agibilità, anche per silenzio-assenso.

4. Il recupero di tali volumi ai fini residenziali è ammesso solo quando:

- a. gli edifici siano destinati in tutto o almeno per il 25% a residenza;
- b. gli edifici siano serviti da tutte le urbanizzazioni primarie;
- c. sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di m.2,40, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi m. 1,50 per la superficie relativa e siano rispettate tutte le altre prescrizioni igienico-sanitarie;
- d. siano previste idonee opere di isolamento termico.

5. Sono ammessi interventi edilizi esclusivamente al fine del recupero volumetrico del sottotetto, quali finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, nonché modificazioni di altezze dei colmi, gronde e pendenze di falde nei limiti di altezza massima di seguito specificato:

- Il limite di altezza (H) di cui all'art. 64 della LR 12/05 e s.m.i. è stabilito nel numero di due piani fuori terra. Conseguentemente nei soli edifici con numero massimo di 2 piani, i sottotetti esistenti, possono essere resi abitabili anche mediante la modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde purché tale modifica interessi l'intero fronte dell'edificio fino al raggiungimento di una altezza massima d'imposta di m 2,10 e nel rispetto di quanto prescritto dal successivo comma.

6. Gli interventi sopracitati dovranno avvenire nel rispetto delle ulteriori norme ancorché non richiamate e in quanto applicabili degli art. 63, 64 e 65 della L.R. 12/2005 e s.m.i. nonché dei seguenti indici:

- DS = esistente
- DC = esistente
- DF = esistente (con esclusione degli ambiti AF). Nel caso tale distanza fosse inferiore a ml. 10 fra le pareti finestrate, le pareti dovranno arretrare rispetto al fronte esistente, ma dovrà essere assicurata attraverso la realizzazione di logge od altri elementi architettonici, la completezza formale dei fronti. Per gli ambiti AF si applica quanto previsto dall'art.9 punto 1) del D.M. n°1444 del 02/04/1968.

7. Negli altri edifici è sempre ammesso il recupero dei sottotetti esistenti, senza alterazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di m. 2,40, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi m. 1,50 per la superficie relativa.

ART. 25 PR COHOUSING

1. Il PdR, promuove il ricorso al Cohousing quale sistema e modalità costruttiva di tipo innovativo mirante a:

- recuperare i complessi edilizi ubicati in zona rurale ma dismessi dall'attività agricola o edifici ubicati in ambito AF attualmente in disuso;
- agevolare la domanda di abitazioni ad un prezzo contenuto;
- creare un ambiente abitativo adatto a particolari esigenze dell'individuo e della sua famiglia;
- consentire ai residenti di elaborare uno stile architettonico e di vita personalizzato non presente sul mercato convenzionale delle costruzioni;
- favorire nuove forme di socializzazione e di mutualità tra gli individui.

2. Per **Cohousing** si intende la messa in atto di strategie di sostenibilità atte a realizzare insediamenti abitativi composti da abitazioni private corredate da spazi (coperti e scoperti) destinati all'uso comune e alla condivisione tra i cohousers che convivono come una comunità di vicinato (vicinato elettivo) e gestiscono gli spazi comuni in modo collettivo ottenendo in questo modo risparmi economici e benefici di natura ecologica e sociale. Tra i servizi di uso comune vi possono essere cucine, spazi per gli ospiti, laboratori per il fai da te, spazi gioco per i bambini, palestra, piscina, internet-café, biblioteca e altro.

3. Gli interventi edilizi in Cohousing dovranno interessare esclusivamente complessi edilizi ubicati in zona rurale ma dismessi dall'attività agricola o edifici ricadenti in ambiti AF in disuso.
4. Gli interventi realizzati attraverso il Cohousing hanno diritto alla riduzione del 100% del costo di costruzione.
5. In sede di rilascio di titolo abilitativo i cohousers dovranno obbligarsi, con apposita convenzione trascritta nei registri immobiliari, a non alienare l'alloggio e a non modificare gli spazi comuni gestiti in modo collettivo, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisizione dell'agibilità.
6. Gli interventi edilizi in Cohousing dovranno essere corredati dai documenti indicati con apposita determina del Responsabile del Servizio competente.

ART. 26 PR

PARCHEGGI ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DEGLI INSEDIAMENTI

1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza devono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati, in ragione di:

a - Uso Residenziale e uso agricolo:

- 1mq per ogni 10 mc di costruzione, con obbligo di realizzare almeno un garage per alloggio di superficie minima utile netta = mq. 16,00. Lo spazio di parcheggio del garage dovrà avere accesso diretto dal vano carraio e non potrà avere dimensioni inferiori alle seguenti:
 - Larghezza ml 2,80
 - Profondità ml 5,00

b - Uso produttivo e commerciale e terziario diverso dalle attività di somministrazione:

- Quando sulla superficie fondiaria già insista, in tutto o in parte, la dotazione di standard da destinare a parcheggi di uso pubblico: 1 mq ogni 3 mq di SLP;
- In tutti gli altri casi:

| | |
|-------------------------------|--|
| Uso terziario: | 1 mq ogni 2,50 mq di SLP |
| Uso produttivo e logistica: | 1/5 della SLP con minimo di 5 posti auto |
| Uso commerciale al dettaglio: | con SV < 600 mq: 1mq ogni 3,0 mq di SLP |
| | con SV fra 600 e 1500 mq: 1mq ogni 2,5 mq di SLP |
| Uso commerciale all'ingrosso: | con vendita diretta: 1mq ogni 2,5 mq di SLP |
| | senza vendita diretta: 1/5 della SLP con un min. di 5 posti auto |
- Nelle nuove costruzioni e negli ampliamenti delle attrezzature ad uso ricettivo (alberghi, ecc.) devono essere destinati a parcheggio spazi non inferiori ad un posto auto per camera;
- Nelle attività prive di SLP, con SLP destinata esclusivamente a servizi accessori o comunque con attività prevalentemente svolta su piazzali all'aperto, la dotazione di standard da riservare a parcheggi di uso pubblico sarà determinata come segue:
 - . Attività sportivo – ricreative: 1 posto auto ogni 40 mq di SF
 - . Attività di lavorazione e/o deposito merci a cielo libero: 1 posto auto ogni 200 mq di SF con un minimo di 5 posti auto
 - . Attività di logistica: un posto auto ogni 100 mq di SF con un minimo di 5 posti auto

c - Uso terziario per attività di somministrazione

- Esercizi con Sso pari o inferiore a 50 mq: 1 mq ogni 2,00 mq di Sso
In alternativa, in presenza di parcheggi pubblici nelle vicinanze, è ammissibile la monetizzazione degli spazi come sopra determinati e dimensionati, equiparando (per l'importo della monetizzazione) tali aree a standard pubblico.

- Esercizi con Sso $50 \leq 100$ mq: 1 mq ogni 1,30 mq di Sso
- Esercizi con Sso $101 \leq 200$ mq: 1 mq ogni mq di Sso
- Esercizi con Sso > 200 mq: 2 mq ogni mq di Sso

d - Uso pubblico:

- Teatri, cinema, attività sportive e del tempo libero: 1 posto auto ogni 20 mq di SLP
- Tutte le altre destinazioni: 1mq ogni 2 mq di SLP
- Nelle attività prive di SLP, con SLP destinata esclusivamente a servizi accessori o comunque con attività prevalentemente svolta su aree all'aperto, la dotazione di standard da riservare a parcheggi sarà determinata come segue:
 - . Attività sportivo – ricreative: 1 posto auto ogni 40 mq di SF
 - . Verde attrezzato e parchi: 1 posto auto ogni 200 mq di SF
 - . Arene cinematografiche 1 posto auto ogni 20 mq di SF

2. Prescrizioni specifiche per i parcheggi di cui ai punti a) e b) del comma 1:

Le superfici di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1 possono essere realizzate anche in costruzioni multipiano, sia fuori terra che in sottosuolo.

Si applicano inoltre le seguenti prescrizioni specifiche:

- a. Per gli interventi di ristrutturazione da realizzare nelle aree del tessuto urbano consolidato, qualora risulti impossibile, a causa di comprovate ragioni strutturali e/o di salvaguardia degli immobili nonché di conformazione delle aree di pertinenza, il rispetto delle quantità minime precedentemente indicate, è ugualmente consentito il rilascio del permesso di costruire purché venga reperita la maggiore quantità possibile di parcheggi consentita dallo stato dei luoghi e dalle caratteristiche tecnico-costruttive e storico-artistiche degli immobili.
- b. Le aree a parcheggio sono comprensive degli spazi di manovra e di quelli per il carico e lo scarico merci.
- c. Il numero dei posti auto scoperti da ubicare obbligatoriamente nelle aree di pertinenza delle nuove costruzioni residenziali si ottiene detraendo dalla superficie complessiva da destinare a parcheggi privati la superficie già destinata a garage e/o posti auto coperti all'interno delle costruzioni e dividendo la superficie residua per 30 mq. I posti auto scoperti così ottenuti vanno obbligatoriamente individuati nelle tavole allegate al titolo edilizio. Ogni posto macchina deve risultare dimostratamente accessibile e le sue dimensioni non possono essere inferiori a 2,5 x 5 ml. Tra gli stalli individuati un posto auto ogni 10 o frazione di 10 deve essere riservato ed idoneo ad accogliere le vetture dei soggetti diversamente abili.
- d. Nel caso di interventi comportanti il successivo frazionamento dell'area pertinenziale (case a schiera, quadrifamiliari, bifamiliari, ecc.) la dotazione degli spazi per parcheggi andrà verificata:
 - sul volume di ogni singola unità abitativa, se i posti auto scoperti vengono posti all'interno della recinzione delle singole unità;
 - sul volume dell'intero intervento, se i posti auto scoperti vengono posti all'esterno delle recinzioni delle singole unità e sono fruibili da tutte le unità che costituiscono l'intervento.

3. Prescrizioni specifiche per i parcheggi di cui ai punti b) del comma 1:

La SLP degli impianti tecnologici adibiti a magazzino verticale automatizzato o ad attività similari è esclusa, con la sola eccezione del piano di spiccato, dalla SLP utilizzata per il computo dei parcheggi pertinenziali.

4. Prescrizioni specifiche per i parcheggi di cui al punto c) del comma 1:

La disponibilità di parcheggio per gli esercizi di somministrazione di cui al punto c) del precedente comma 1 è richiesta nelle ipotesi di apertura di un nuovo esercizio di somministrazione, di trasferimento di un esercizio preesistente in altra sede o di ampliamento della superficie di somministrazione fatta eccezione per quelli ubicati o da ubicarsi nel Centro Storico. I parcheggi possono essere localizzati entro un raggio di 80 mt misurati a partire dalla mezzeria dell'ingresso o di uno degli ingressi di accesso per il pubblico e la determinazione della loro superficie deve uniformarsi ai seguenti criteri:

- Nella determinazione del rapporto tra la superficie di somministrazione e quella di parcheggio minimo occorrente non si tiene conto delle porzioni di suolo pubblico, ovvero di suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, occupate dall'esercente per l'allestimento di tavolini e sedie destinate alla somministrazione all'aperto, ottenute a seguito di apposito atto di concessione da parte del Comune. Qualora tale forma di somministrazione sia esercitata su aree private, ad esclusione di quelle private asservite ad uso pubblico perpetuo nella disponibilità dell'operatore, le relative superfici devono essere computate ai fini della determinazione dell'area di parcheggio minimo richiesto. Non è dovuto alcuno spazio di parcheggio aggiuntivo qualora l'esercizio effettivo della somministrazione, nella porzione d'area ampliata, si svolga con carattere stagionale o temporaneo per un periodo pari o inferiore a 5 mesi consecutivi. In tale caso i competenti uffici comunali dovranno essere opportunamente informati in merito all'inizio ed alla fine di tale attività complementare.
- Il fabbisogno di parcheggio, in caso di ampliamento della superficie di somministrazione, è calcolato sulla superficie complessiva.
- La disponibilità di parcheggio privato deve essere garantita durante l'orario di esercizio dell'attività.
- Le aree di parcheggio privato potranno essere ubicate all'aperto, al chiuso ed anche in spazi interrati, seminterrati o sopraelevati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, edilizia e di sicurezza. Nel calcolo della distanza dall'esercizio sarà preso, come riferimento, la mezzeria dell'accesso carraio dalla pubblica via.
- I percorsi di accesso alle aree di parcheggio privato dovranno essere tenuti costantemente sgombri ed assicurare un'agevole fruizione da parte della clientela. E' vietato l'utilizzo degli spazi riservati alla sosta per finalità difformi da quelle di parcheggio.
- I box auto, o manufatti simili, non possono essere utilizzati come aree di parcheggio.
- Le aree private utilizzate come parcheggi a supporto delle attività di somministrazione, dovranno essere contraddistinte da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale, indicante la natura di spazio di parcheggio riservato alla clientela e gli orari di accesso. I titolari delle attività devono predisporre apposita segnaletica per individuare l'area di parcheggio.
- È vietato l'utilizzo dei medesimi spazi di parcheggio privato da parte di più soggetti esercenti l'attività di somministrazione, tranne nel caso in cui gli esercizi interessati osservino orari di attività non coincidenti e/o non sovrapposti.

ART. 27 PR

IMPIANTI STRADALI AD USO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

1. L'installazione di nuovi impianti stradali ad uso pubblico di distribuzione dei carburanti è soggetta al rispetto ed alle procedure autorizzative previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali vigenti in materia nonché alla applicazione delle seguenti disposizioni:

a) Nuovi impianti

L'installazione di nuovi impianti è vietata:

- negli ambiti ed aree ricadenti nel "*centro abitato*" come definito dal CdS e suo Regolamento di attuazione;
- nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico o monumentale salvo autorizzazione dell'autorità competente alla tutela del vincolo, confermata dalla sovrintendenza ai sensi della vigente legislazione;
- nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 o dal Piano delle Regole;

- nei coni visuali o in particolari siti ed aree di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal Piano delle Regole e comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse storico-artistico-architettonico e/o interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale;
- nelle aree sottoposte a vincolo sismico;
- nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, fatta eccezione per gli interventi conformi alla normativa urbanistica ed edilizia comunale vigente in possesso della specifica autorizzazione;
- nelle aree ricadenti nelle fasce di rispetto stradale insistenti su aree classificate dal PR come "ANT";
- nelle aree ricadenti nelle fasce di rispetto stradale, di cui all'art. 16 commi 2) e 3) e art. 18 del N.C.d.S. (d.lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni), concernenti rispettivamente le aree di visibilità nelle intersezioni stradali fuori dai centri abitati (art. 16 comma 2), le aree di rispetto in corrispondenza ed all'interno degli svincoli (art. 16 comma 3) e le aree di visibilità nei centri abitati (art. 18); nelle curve fuori dai centri abitati (art. 17), salvo nei casi in cui, su strade ANAS o Provinciali, il raggio di tali curve risulti superiore a ml. 300 tenuto conto delle eventuali limitazioni di cui alla circolare ANAS 56/99 del 10 novembre 1999 relativa alla localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti in presenza di curve stradali. Fatti salvi i predetti divieti, l'installazione di nuovi impianti è consentita in fascia di rispetto di cui all'art. 16 nei tratti di rettilineo tenuto conto che la fascia deve essere dimensionata secondo quanto previsto dal N.C.d.S. e quindi calcolata a partire dal confine della proprietà stradale come indicato all'art. 3.10 del regolamento di esecuzione.

b) Impianti esistenti – Interventi di ampliamento, potenziamento, ristrutturazione

Gli interventi di ampliamento, potenziamento e ristrutturazione degli impianti esistenti sono vietati negli stessi ambiti ed aree ove è vietata l'installazione dei nuovi impianti.

Fatti salvi i predetti divieti, l'ampliamento, il potenziamento e la ristrutturazione degli impianti esistenti è consentita in fascia di rispetto di cui all'art. 16 nei tratti di rettilineo tenuto conto che la fascia deve essere dimensionata secondo quanto previsto dal N.C.d.S. e quindi calcolata a partire dal confine della proprietà stradale come indicato all'art. 3.10 del regolamento di esecuzione.

c) attività connesse alla distribuzione dei carburanti insediabili nelle fasce di rispetto stradale

Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione dei carburanti ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale con profondità superiore a 10 m, sono ammessi i servizi e le attività seguenti:

- servizi all'automezzo e all'utente: servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, lavaggio, aree attrezzate per camper, locale servizi igienici di uso pubblico, vendita di accessori per l'auto, centro di informazioni turistiche, fax, fotocopie, punto telefonico pubblico, bancomat, altri servizi consimili;
- attività commerciali integrative: vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, sportelli bancari, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotterie ed altre attività simili; le attività commerciali integrative dovranno in ogni caso essere poste a non meno di ml 20 dal ciglio strada.

Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione dei carburanti ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale aventi profondità di ml 10, sono ammessi esclusivamente gli impianti di stoccaggio e di erogazione del carburante con relative pensiline e attrezzature accessorie (impianti per il pre-pagamento self-service, ecc.).

I servizi e le attività non allocabili all'interno delle fasce di rispetto potranno trovare ubicazione nelle aree di pertinenza dell'impianto di distribuzione ricadenti nelle zone territoriali omogenee limitrofe purché ne risulti dimostrato il collegamento funzionale con l'impianto di distribuzione dei carburanti e statuita la loro inscindibilità dallo stesso.

d) distanze degli impianti, dei servizi e delle attrezzature

Fatte salve maggiori distanze imposte dalla legislazione vigente in materia sanitaria o antincendio, nella installazione degli impianti stradali di uso pubblico di distribuzione dei carburanti, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:

- a. impianti di stoccaggio e di erogazione ed attrezzature accessorie (pensiline, impianti per il pre-pagamento self-service, ecc.):
 - D da fabbricati residenziali esterni all'impianto ≥ 50 m
 - Dc = 5 m
 - D ciglio strada = 5 m
 - Df = 10 m
- b. Attrezzature e immobili per i servizi all'automezzo e all'utente:
 - Dc = 5 m
 - D ciglio strada 10 m;
 - Df = 10 m
- c. Attrezzature e immobili per le attività commerciali integrative:
 - Dc = 5 m
 - D ciglio strada 20 m;
 - Df = 10 m

e) Indici di edificabilità

Nel caso di impianti ubicati o da ubicare in aree pubbliche, in aree agricole o nelle fasce di rispetto stradale su di esse insistenti, il rapporto di copertura complessivo (edifici esistenti più nuovi), escludendo dal calcolo le pensiline ed i volumi tecnici, non potrà superare il 10% dell'area di pertinenza dell'impianto.

In tutti gli altri casi la volumetria o la SLP massima edificabile complessiva (esistente più nuova) con esclusione dal calcolo delle pensiline e dei volumi tecnici, non può superare gli indici di edificabilità stabiliti per gli ambiti o le aree all'interno delle quali gli impianti ricadono. L'indice di conversione, ove occorra è il seguente: 100 mq di SLP = 350 mc di Volume.

f) Mitigazioni

Lungo l'intero perimetro dell'impianto, con la sola esclusione del fronte strada, dovrà essere realizzata una cortina verde costituita da arbusti ed alberi di alto fusto di essenze autoctone idonea a mitigare l'impatto visivo ed acustico sul contesto ambientale.

g) Classificazione d'uso

Gli impianti stradali ad uso pubblico per la distribuzione dei carburanti rientrano a tutti gli effetti nelle destinazioni d'uso di tipo commerciale.

Al fine del conteggio degli oneri l'area, nel suo complesso, è da considerare come pertinenza.

h) Requisiti qualitativi necessari per la realizzazione di nuovi impianti al fine di assicurare un adeguato servizio al consumatore

Ai sensi della legislazione vigente, gli impianti di distribuzione carburanti di nuova autorizzazione dovranno necessariamente disporre dei seguenti requisiti, opere e attrezzature al servizio dell'utenza:

- a) un fabbricato al servizio del gestore e dell'utenza avente una superficie sufficiente ad ottenere dal Comune l'agibilità e servizi igienici ad uso pubblico anche per i portatori di handicap;
- b) spazi riservati a parcheggio per almeno 4 posti auto; è inoltre richiesta una piazzola per la sosta di almeno un autotreno sulle strade, escluse quelle di servizio, classificate di tipo A (Autostrade), B (Strada extraurbana principale), C (Strada extraurbana secondaria), F1 ed F2 (Strada locale extraurbana) secondo il d.lgs. 285/92 (Codice della Strada) e la DGR 31 ottobre 2006 n. VIII/3219 "Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari e per l'ammodernamento ed il potenziamento dei tronchi vari esistenti ex art. 4 regolamento regionale 24 aprile 2006 n. 7;

- c) nel caso l'impianto preveda la realizzazione di altre attività non-oil collaterali dovranno essere previsti ulteriori parcheggi per una superficie non inferiore al 50% di quella di vendita, servizi igienici inclusi;
- d) copertura attraverso idonee pensiline delle isole di distribuzione dei carburanti estese a tutta la zona di rifornimento da parte degli utenti e di altezza sufficiente al transito di un autotreno;
- e) erogazione di almeno due prodotti, oltre al prodotto metano laddove richiesto a sensi della programmazione regionale di cui al paragrafo 3.4;
- f) apparecchiature per il servizio self-service pre-pagamento e per il pagamento posticipato;
- g) superficie disponibile sufficiente ad assicurare che il rifornimento dell'impianto tramite autobotti avvenga totalmente all'interno dell'area del punto vendita senza interferenze con la sede stradale;
- h) dotazione delle pensiline con pannelli fotovoltaici atti a garantire una potenza installata pari ad almeno 8 kw;
- i) impianto di videosorveglianza a circuito chiuso da attivare anche al di fuori dell'orario del servizio assistito e sistema di allarme collegato automaticamente con la centrale delle Forze dell'Ordine;

Gli impianti di distribuzione del solo prodotto metano sono autorizzati anche in deroga ai requisiti di cui alle lettere e), f), g).

Gli impianti di distribuzione del solo prodotto GPL sono autorizzati anche in deroga ai requisiti di cui alle lettere e), f).

i) Tutela delle aree di interesse storico, ambientale e paesaggistico

Nella progettazione di nuovi impianti o nella ristrutturazione di quelli esistenti, ricadenti in aree limitrofe o che comunque interferiscono con zone di tipo *AF* o in sub-aree "*AGRI4*", al fine di mitigarne l'impatto visivo, si dovrà porre particolare attenzione:

- a) all'utilizzo di materiali e di colori, nelle finiture, adeguati all'inserimento nell'ambiente circostante, sia costruito sia naturale;
- b) al contenimento nel numero e nelle dimensioni, di pali, cartelli, insegne luminose e non, e di altra segnaletica;

ART. 28 PR

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI AD USO PRIVATO

1. L'installazione e la ristrutturazione degli impianti di distribuzione dei carburanti ad uso privato sono soggette al rispetto ed alle procedure autorizzative previste dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali vigenti in materia nonché alla applicazione delle disposizioni che seguono.

2. Si definisce impianto di distribuzione dei carburanti ad uso privato un complesso di attrezzature fisse o mobili ubicato all'interno di aree private non aperte al pubblico accesso quali stabilimenti, cantieri, depositi e simili e destinato esclusivamente al rifornimento di automezzi di proprietà o di uso esclusivo. In questa fattispecie di impianti ad uso privato si intendono compresi anche quelli attrezzati per il rifornimento di aeromobili e natanti.

3. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti ad uso privato è vietata negli "*ambiti residenziali consolidati*" e negli "*ambiti di trasformazione residenziale*".

4. Gli impianti devono essere realizzati nel rigoroso rispetto delle prescrizioni fiscali, norme di sicurezza incendi, sanitaria ed ambientale previste dalla normativa vigente.

CAPO VI

TUTELA DEI BENI CULTURALI, NATURALI E DEL PAESAGGIO

ART. 29 PR **INDIVIDUAZIONE DEI BENI CULTURALI**

1. Il Piano delle Regole individua indipendentemente dall'ambito o dall'area di ubicazione, attribuendoli all'unica categoria dei beni culturali, gli immobili d'interesse monumentale, storico, artistico e/o testimoniale ancorché non espressamente vincolati ai sensi del D.lgv n° 42/2004 e s.m.i., ed assegna ad ognuno di essi lo specifico grado di tutela.

ART. 30 PR **GRADO DI TUTELA E MODALITA' D'INTERVENTO SUI BENI CULTURALI**

1. Ogni intervento sui beni culturali individuati dal PGT è subordinato alle prescrizioni connesse allo specifico *Grado di tutela* ad essi attribuito negli elaborati grafici del PdR, fatta salva ogni altra più restrittiva norma di ordine generale o speciale d'ambito od area non in contrasto con le stesse e salve le competenze sovraordinate in presenza di specifica dichiarazione di *Interesse Culturale* emanata dagli Enti preposti.

2. Non è assegnato *Grado di tutela* ai beni culturali di proprietà pubblica o religiosa nonché a quelli gravati da vincolo ministeriale, di Soprintendenza o della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, ai quali si applicano i disposti del D.lgv 42/2004 e s.m.i. in materia di protezione, conservazione ed autorizzazione degli interventi. Gli edifici di cui sopra, individuati dal Piano delle Regole con apposita simbologia sono i seguenti:

| CODICE | NOME | LOCALITA' | VINCOLO |
|---------------|---|------------------|----------------|
| ◇ 01 | Chiesa della Natività | Stradella | Ope legis** |
| ◇ 02 | Chiesa di S.Anna | Gazzo | Ope legis** |
| ◇ 03 | Chiesa dei S.S. Giovanni e Paolo, Bigarello | Bigarello | Ope legis** |
| ◇ 04 | Corte Bazza e Chiesa di Sant'Antonio | Bazza | Ministeriale |
| ◇ 05 | Municipio | Gazzo | Ope legis* |
| ◇ 06 | Scuola per l'infanzia | Stradella | Ope legis* |
| ◇ 07 | Dosso Kelder | Gazzo | Ministeriale |
| ◇ 08 | Ex Casa Cantoniera | Gazzo | Ministeriale |
| ◇ 09 | Edifici azienda Carpaneta | Gazzo | Ministeriale |
| ◇ 10 | Cimitero di Stradella (edifici comunali) | Stradella | Ope legis* |
| ◇ 11 | Cimitero di Bigarello (edifici comunali) | Bigarello | Ope legis* |

* Beni soggetti a verifica di cui al comma 2 art.12 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (per la parte propria del comune che sia "opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settant' anni")

** Beni soggetti a verifica In quanto classificati come bene culturale ecclesiastico ai sensi dell'art. 9 e 10 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e D.P.R. 4 Febbraio 2005 n°78

3. I **Gradi di Tutela** che interessano gli immobili ed i complessi edilizi di assoluta rilevanza individuati nelle tavole di PGT ed elencati al successivo Art. 38 PR, sono così suddivisi:

a) Grado di tutela di 1° livello

E' finalizzato alla salvaguardia degli edifici storici di rilevante valore monumentale e/o testimoniale e delle relative pertinenze" attraverso il restauro degli spazi esterni ed il restauro e/o la ricostituzione degli interni e del contesto: gli interventi dovranno essere supportati da adeguate analisi e condotti con criteri filologici.

Modalità di intervento: Restauro - comprende gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 27.1 della LR 12/05. L'intervento è rivolto a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi architettonici, tipologici, formali, decorativi e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

In dettaglio sono ammessi:

- il restauro conservativo delle facciate con divieto di formazione di nuove aperture e/o di modifica delle esistenti: i davanzali, le spalle, le architravi in pietra o in laterizio, le inferriate tradizionali devono essere conservate limitando l'intervento al solo ripristino con eventuale sostituzione con identici materiali e forme delle parti degradate e non recuperabili; sono ammessi il ripristino di aperture chiaramente preesistenti e recentemente chiuse purché coerenti con i caratteri attuali della facciata ed il riadattamento, in coerenza ai caratteri compositivi della facciata, di quelle recentemente alterate; è prescritta la conservazione di marcapiani, fasce, zoccolature, balconi e ballatoi compresi i parapetti, portoni in legno e in genere tutti gli elementi decorativi di facciata limitando l'intervento al solo ripristino con eventuale sostituzione con identici materiali e forme delle parti degradate e non recuperabili; è vietata la chiusura di portici, loggiati, balconi, nonché la formazione di nuovi balconi, scale esterne, pensiline, tettoie, corpi aggettanti;
- il restauro delle coperture che dovranno mantenere la sporgenza di gronda, l'imposta e l'inclinazione delle falde esistenti con divieto di formazione di volumi tecnici emergenti dalla copertura, di abbaini, lucernari e terrazzi in falda;
- il consolidamento statico, anche attraverso la sostituzione con materiali compatibili alle strutture esistenti delle parti non recuperabili, senza modifica delle quote e delle posizioni degli elementi strutturali e tipologici quali solai, volte, murature portanti, scale, collegamenti orizzontali;
- la modifica delle divisioni interne purché in coerenza con i caratteri tipologici ed architettonici dell'edificio; è comunque vietata la suddivisione o alterazione di spazi interni significativi quali locali voltati, saloni, elementi distributivi orizzontali e verticali, ecc.;
- l'inserimento di servizi igienici e di impianti tecnologici che deve comunque essere compatibile con la tutela complessiva dell'organismo.
- l'allestimento di soppalchi comunque aperti, purché non vengano alterati o distrutti significativi elementi architettonici o decorativi e non venga coperto più di un terzo della superficie utile del locale.

E' prescritta l'eliminazione delle aggiunte incongrue rispetto all'impianto originario ed alle sue stratificazioni coerenti.

b) Grado di tutela di 2° livello

E' finalizzato alla conservazione degli edifici storici in possesso di valori culturali e tipologici tipici attraverso il restauro dell'involucro esterno e il mantenimento delle parti interne significative.

Modalità di intervento: Risanamento conservativo - comprende gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 27.1 della LR 12/05. Gli interventi di risanamento conservativo hanno la funzione fondamentale di assicurare la salvaguardia dell'edificio nel contesto

dell'ambiente urbano ed, in particolare, delle caratteristiche peculiari del nucleo storico. Tramite detti interventi è possibile conseguire: la valorizzazione dei caratteri architettonici e decorativi; il ripristino di parti alterate; l'eliminazione di aggiunte degradanti; il consolidamento delle strutture dell'edificio; il miglioramento delle condizioni di abitabilità, in ordine soprattutto alle esigenze igieniche. Va perseguito lo scopo di realizzare, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, la piena e concreta funzionalità degli immobili risanati e la loro rispondenza a idonee condizioni d'igiene e salubrità. Le opere di risanamento conservativo devono avvenire nel rispetto dei caratteri costruttivi e tipologici della preesistenza senza alterazione sostanziale delle strutture originarie, con particolare riferimento alla veste architettonica esterna ed alla struttura portante, elementi questi associati al carattere tipologico dell'edificio. In caso di crolli parziali delle strutture originarie dell'edificio, rientra negli interventi di risanamento conservativo la possibilità di ripristino nelle forme originarie.

In dettaglio sono ammessi:

- restauro conservativo delle facciate con divieto di formazione di nuove aperture e/o di modifica delle esistenti: i davanzali, le spalle, le architravi in pietra o in laterizio, le inferriate tradizionali devono essere conservate limitando l'intervento al solo ripristino con eventuale sostituzione con identici materiali e forme delle parti degradate e non recuperabili; sono ammessi il ripristino di aperture chiaramente preesistenti e recentemente chiuse purché coerenti con i caratteri attuali della facciata ed il riadattamento, in coerenza ai caratteri compositivi della facciata, di quelle recentemente alterate; è prescritta la conservazione di marcapiani, fasce, zoccolature, balconi e ballatoi compresi i parapetti, portoni in legno e in genere tutti gli elementi decorativi di facciata limitando l'intervento al solo ripristino con eventuale sostituzione con identici materiali e forme delle parti degradate e non recuperabili; è vietata la chiusura di portici, loggiati, balconi, nonché la formazione di nuovi balconi, scale esterne, pensiline, tettoie, corpi aggettanti.
- restauro delle coperture, che dovranno mantenere l'imposta e l'inclinazione delle falde esistenti con divieto di volumi tecnici emergenti dalla copertura; è ammessa la formazione di lucernari complanari e/o di abbaini sporgenti dalla falda in misura non superiore ad 1/10 della superficie della falda stessa; è vietata la formazione di terrazzi nelle falde;
- interventi di ristrutturazione interna nel rispetto delle tipologie strutturali e distributive esistenti e della coerenza fra involucro esterno e organismo complessivo con la conservazione delle murature portanti, delle volte e degli spazi interni particolarmente significativi;
- inserimento di servizi igienici e di impianti tecnologici.
- allestimento di soppalchi comunque aperti, purché non vengano alterati o distrutti significativi elementi architettonici o decorativi e non venga coperto più di un terzo della superficie utile del locale.

E' prescritta l'eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico-testimoniale rispetto all'impianto originario ed alle sue stratificazioni coerenti.

c) Grado di tutela di 3° livello

E' finalizzato alla conservazione degli edifici di vecchia formazione in possesso di valori tipici sotto il profilo paesaggistico urbano o rurale attraverso la conservazione dell'involucro esterno:

Modalità di intervento: **Ristrutturazione conservativa** - comprende gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 27.1 della LR 12/05. L'intervento deve tendere alla conservazione delle strutture murarie esterne, delle sagome e delle altezze esistenti.

In dettaglio sono ammessi:

- risanamento o ripristino delle facciate con possibilità di aprire, eccezionalmente, nuove aperture purché in coerenza con i caratteri compositivi della facciata; i davanzali, le spalle, le architravi in pietra o in laterizio, le inferriate tradizionali devono essere conservate limitando l'intervento al solo ripristino con eventuale sostituzione con identici

materiali e forme delle parti degradate e non recuperabili; è ammesso il ripristino di aperture chiaramente preesistenti e recentemente chiuse purché coerenti con i caratteri attuali della facciata ed il riadattamento, sempre in coerenza con i caratteri compositivi della facciata, di quelle recentemente alterate; è prescritta la conservazione di marcapiani, fasce, zoccolature, balconi e ballatoi compresi i parapetti, portoni in legno e in genere tutti gli elementi decorativi di facciata limitando l'intervento al solo ripristino con eventuale sostituzione con identici materiali e forme delle parti degradate e non recuperabili; è vietata la chiusura di portici, loggiati, balconi, nonché la formazione di nuovi balconi, scale esterne, pensiline, tettoie, corpi aggettanti.

- demolizione senza obbligo di ripristino di parti fatiscenti o diroccate;
- rifacimento delle coperture mediante utilizzo dei materiali della tradizione, conservazione dell'imposta e dell'inclinazione delle falde esistenti con divieto di volumi tecnici emergenti dalla copertura; è ammessa la formazione di lucernari complanari e/o di abbaini sporgenti dalla falda in misura non superiore ad 1/10 della superficie della falda stessa; è vietata la formazione di terrazzi nelle falde;
- interventi di ristrutturazione interna nel rispetto della coerenza fra involucro esterno e organismo complessivo con la conservazione delle volte e degli spazi interni particolarmente significativi;
- inserimento di servizi igienici e di impianti tecnologici.
- allestimento di soppalchi comunque aperti, purché non vengano alterati o distrutti significativi elementi architettonici o decorativi e non venga coperto più di un terzo della superficie utile del locale.

E' prescritta l'eliminazione delle superfetazioni prive di valore storico-testimoniale rispetto all'impianto originario ed alle sue stratificazioni coerenti.

4. Intervento sulle aree pertinenziali di edifici sottoposti a tutela

Gli interventi ammessi nelle aree pertinenziali di edifici sottoposti a tutela, in quanto connessi al vincolo loro assegnato nella Tav. PR07.p, sono i seguenti:

Vincolo di verde privato: si applicano le disposizioni contenute nel successivo art. 42 PR. E' in ogni caso fatta salva la possibilità di utilizzare dette aree per la:

- riedificazione degli immobili soggetti a "demolizione con ricostruzione" gravato dall'obbligo di traslazione degli stessi ai fini della tutela degli immobili soggetti a conservazione;
- realizzazione degli eventuali ampliamenti ammessi negli ambiti AF per gli edifici soggetti a demolizione con ricostruzione.

- Vincolo a parco e/o giardino: è obbligatoria la conservazione dei parchi e dei giardini esistenti.

Gli interventi sulle alberature dovranno uniformarsi a quanto prescritto al comma 7 del successivo articolo 32 PR. E' ammessa l'installazione di:

- gazebo per la protezione dal sole, pergolati decorativi o di protezione e mascheramento ed in genere di qualunque altro manufatto da giardino, purché decorosi del contesto ambientale;
- impianti irrigui, impianti di illuminazione;
- percorsi e viottoli anche pavimentati;

Ogni altra edificazione è tassativamente vietata.

- Area inedificabile: fermo il divieto di realizzare sull'area qualsiasi tipo di edificazione si deve valutare l'opportunità di confermare l'eventuale pavimentazione esistente o, in sua assenza, quella di mantenere l'area erbida o in terra battuta ovvero di procedere alla sua pavimentazione o alla sua trasformazione in giardino. La scelta sarà orientata dal ruolo che l'area ha storicamente svolto nell'uso dell'immobile (cortile, aia, ecc.) e dal valore morfologico che la stessa assume nel contesto ambientale. I materiali da utilizzare per

l'eventuale pavimentazione, nonché la loro lavorazione, dovranno rifarsi alla documentata tradizione locale (cotto, sasso, coccio-pesto, ghiaietto, ecc.).

5. Deroga alle norme igienico sanitarie

I locali abitabili di immobili ricadenti in ambiti AF, come previsto dall'articolo 1 del Decreto Ministero della sanità 9 giugno 1999, sono confermati all'uso residenziale, ancorché le altezze esistenti risultino inferiori a quelle minime imposte dal Regolamento d'Igiene con un limite minimo di ml 2,40 al di sotto del quale dovrà essere escluso l'uso abitativo.

ART. 31 PR AREE DI ATTENZIONE ARCHEOLOGICA

1. Le operazioni di escavazione e gli scavi connessi alla esecuzione degli interventi edilizi negli ambiti di trasformazione e in aree agricole (con esclusione delle aree di sedime degli edifici esistenti) assoggettate nelle Tavole di PGT ad attenzione archeologica, sono subordinate, se superiori a 50 cm di profondità, alla preventiva comunicazione al Nucleo Operativo di Mantova della Soprintendenza Archeologica del Ministero per i Beni Culturali ed ai conseguenti adempimenti imposti dalla stessa.

2. L'elenco dei siti soggetti ad attenzione archeologica è il seguente:

| AREE DI ATTENZIONE ARCHEOLOGICA | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| CODICE | NOME/ LOCALITA' | RIFERIMENTO NOTE SOPRINTENDENZA |
| CS01 | Centro storico archeologico | Bigarello |
| 01 | Corte Gervasona | Stradella |
| 02 | Corte Gandolfa | Stradella |
| 03 | Area artigianale | Stradella |
| 04 | Corte Mottino | Stradella |
| 05 | Corte Motte | Stradella |
| 06 | Corte Motta | Stradella |
| 07 | Località ad ovest di Corte Malpensata | Gazzo |
| 08 | Via Milano | Gazzo |
| 09 | Corte Dosso Prati | Gazzo |
| 10 | Est del Dosso Kelder | Gazzo |
| 11 | Località a nord Dosso Kelder 2006 | Gazzo |
| 12 | Corte Raffa | Bazza |
| 13 | Corte Porcherina | Bazza |

| | | |
|----|--|-----------|
| 14 | Corte Ronchesana | Bazza |
| 15 | Corte Raffetta | Bazza |
| 16 | Corte Albarello Nuova | Bazza |
| 17 | Località Castellazzo | Bazza |
| 18 | Corte Albarello | Bazza |
| 19 | Corte Castellazzino | Bazza |
| 20 | Località Molino della Bazza | Bazza |
| 21 | Località a nord Corte Pila | Bazza |
| 22 | Fondo Corticelle | Bigarello |
| 23 | Tenuta Zecchina | Bigarello |
| 24 | Esta canale acque alte | Bigarello |
| 25 | Proprietà Lanza Cantù | Bigarello |
| 26 | Località ad est di Corte | Bigarello |
| 27 | Corte Oriano Basso o Molino | Bigarello |
| 28 | Corte Sud Oriano Alto, Bigarello | Bigarello |
| 29 | Molino di Bigarello, Bigarello | Bigarello |
| 30 | Corte Nord Morari, Bigarello | Bigarello |
| 31 | Località nord-est di Corte Morari | Bigarello |
| 32 | Nell'area del Castello di Bigarello | Bigarello |
| 33 | Est della chiesa di Bigarello | Bigarello |
| 34 | Sud della chiesa di Bigarello | Bigarello |
| 35 | Cimitero di Bigarello e adiacenze | Bigarello |
| 36 | Località Scolo Grassona, Bigarello | Bigarello |
| 37 | Area fra il cimitero e la Demorta, Bigarello | Bigarello |
| 38 | Nord Castellazzo | Bazza |
| 39 | Dossetto Canova | Gazzo |

3. I ritrovamenti di materiale archeologico, ancorché casuali od esterni alle aree di attenzione archeologica, sono tutelati dalla legislazione nazionale vigente in materia.

ART. 32 PR BENI COSTITUTIVI DELL'IDENTITA' DEL PAESAGGIO E LORO TUTELA

1 Comprendono tutti i beni che, assumendo carattere paesaggistico identitario (ancorché dal solo punto di vista percettivo), concorrono a valorizzare e rendere riconoscibile uno specifico luogo divenendone insostituibile elemento distintivo. La Tav. DP03.p "Carta del Paesaggio" individua i beni di maggior rilievo fermo restando che anche i beni non specificamente individuati, in quanto assimilabili a quelli individuati, sono oggetto di tutela.

2. La tutela paesaggistica ambientale si esercita mediante la puntuale applicazione delle prescrizioni sotto riportate suddivise per specifico bene costitutivo. Le prescrizioni, si applicano in tutto il territorio comunale indipendentemente dall'area o dall'ambito in cui lo stesso bene costitutivo ricade e prevalgono, anche se non espressamente richiamate, sulle specifiche norme d'area o d'ambito.

3. Corpi idrici storici o di interesse paesaggistico

Canali principali per funzioni e dimensione, permanenze di canali storici e canali di più recente formazione che hanno assunto caratteri naturali evidenziati dai tratti sinuosi.

Obiettivi di tutela

Tutela idrogeologica, conservazione della morfologia del tracciato e dell'alveo, valorizzazione delle sponde e della vegetazione, mantenimento della funzione di "corridoio ecologico".

Prescrizioni

- Sono vietati: gli interventi di alterazione dell'assetto morfologico e della vegetazione ripariale; l'occultamento, la copertura, la tombinatura totale o parziale degli alvei, anche in ambiti urbanizzati, se non per dichiarato interesse pubblico o di pubblica sicurezza nonché per i tratti necessari a dare accesso agli ambiti di trasformazione, ai fondi coltivati e agli immobili esistenti o assenti; l'apertura di nuove immissioni di vasi irrigui e non irrigui se non inseriti in piani di riordino delle acque.
- Le opere di consolidamento delle rive e di regimazione delle acque devono essere improntate a tecniche di bioingegneria naturalistica.
- Negli attraversamenti dei corsi d'acqua con elementi costituenti barriera per la circolazione della fauna, dovrà essere garantita una adeguata continuità delle sponde, oltre che la funzionalità idraulica.

4. Percorsi stradali di interesse paesaggistico

I percorsi stradali che attraversano ambiti di qualità paesistica e dai quali si godono con ampio campo visivo che permettono di cogliere in modo sintetico i caratteri distintivi del paesaggio.

Obiettivi di tutela

Conservazione e valorizzazione.

Prescrizioni

- La realizzazione degli interventi edilizi deve essere pensata per minimizzare ogni eventuale limitazione delle visuali panoramiche nei punti e lungo i percorsi individuati.
- E' vietata l'installazione di cartellonistica pubblicitaria lungo il percorso, ad eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale ed informativa prevista dal codice della strada.

5. Specchi d'acqua derivanti da cava cessata

Specchi d'acqua artificiali residuanti dall'attività di estrazione di cava.

Obiettivi di tutela

Recupero paesistico ambientale, tutela delle risorse acquifere nel rapporto di interscambio tra deflussi superficiali e sotterranei, sviluppo della vegetazione, uso pubblico.

Prescrizioni

- Nel raggio di ml. 50 dagli orli di scarpata che delimitano gli specchi d'acqua sono vietate tutte le attività e le destinazioni d'uso, anche agricole, che potrebbero arrecare inquinamento alle acque.

- Le modifiche morfologiche sono ammesse solo se finalizzate al recupero paesistico-ambientale dei luoghi.
- Il consolidamento delle scarpate e delle rive potrà avvenire con tecniche di bioingegneria naturalistica.

6. Vegetazione ripariale e macchie di vegetazione

Vegetazione ripariale, complementare ai corsi d'acqua e macchie vegetazionali di alto valore ambientale e paesistico, sia di origine naturale che antropica.

Obiettivi di tutela

Conservazione e potenziamento della dotazione vegetazionale del territorio.

Prescrizioni

- E' vietato il taglio a raso e la potatura degli ambiti boscati, della vegetazione ripariale e delle macchie di vegetazione, l'impoverimento della vegetazione arbustiva diffusa, l'introduzione di essenze non autoctone, l'incendio della vegetazione arborea, l'esecuzione di interventi in profondità sul terreno circostante entro una fascia di ml. 5.00.
- Deve essere incentivato il rafforzamento della presenza dell'alto fusto, anche a fini colturali, la sostituzione della robinia con essenze autoctone.
- Gli alberi danneggiati da eventi naturali, da grossi attacchi xilofagi o defogliatori ecc. o per raggiunta maturità, potranno essere tagliati, ma dovranno essere contemporaneamente sostituiti con altri. I tagli e gli abbattimenti devono, in ogni caso, essere autorizzati secondo le modalità e nelle forme previste dall'apposito Regolamento Comunale.

7. Alberature poderali, stradali, filari alberati e alberi monumentali

Alberature di impianto antropico di valore ambientale e di significatività del paesaggio agrario.

Obiettivi di tutela

Conservazione e potenziamento.

Prescrizioni

- Non è ammessa la potatura o qualsiasi altro intervento che possa arrecare danno agli alberi di apprezzabili dimensioni, considerandosi tali gli alberi che abbiano un diametro, misurato a ml. 1.50 da terra, pari o superiore a cm. 20.
- Sono consentiti: la scalatura delle ceppaie a ciclo minimo triennale con rispetto del succhione o palo più vigoroso e il taglio di elementi dei filari garantendo la permanenza percettiva degli stessi.
- Non è ammesso l'abbattimento delle alberature se non per documentati motivi di sicurezza o fitosanitari previa autorizzazione del comune. L'abbattimento è altresì ammesso, in presenza di progetti di riqualificazione ambientale, di ristrutturazione dei giardini esistenti o di nuovo impianto e in presenza di essenze improprie al decoro del verde. In tutti i casi deve essere prevista la sostituzione degli alberi o della vegetazione abbattuta con essenze autoctone che abbiano almeno le medesime potenzialità di crescita dei soggetti abbattuti. I tagli e gli abbattimenti devono, in ogni caso, essere autorizzati secondo le modalità e nelle forme previste dall'apposito Regolamento Comunale o, in sua assenza, dalla determina del Responsabile del Servizio competente.

8. Nuclei, aggregazioni insediative ed edifici di particolare interesse paesaggistico

Nuclei, aggregazioni insediative ed edifici caratterizzati da impianto planimetrico e da tessuto edilizio relativamente integro, comprendenti strutture edilizie, organismi ed elementi architettonici di interesse storico e ambientale legati a funzioni abitative, produttive agricole, di trasformazione dei prodotti agricoli e zootecniche, anche con presenza di edifici religiosi e abitazioni padronali.

Obiettivi di tutela

Tutela e recupero degli elementi di relazione tra questi beni costitutivi ed il territorio di cui sono parte integrante e significante. Salvaguardia e valorizzazione degli edifici individuati in ragione

dello specifico grado di tutela ad essi attribuito dal PdR attraverso interventi regolati dalle prescrizioni di cui al precedente Art. 28PR.

Prescrizioni

- Sono vietate: le alterazioni planimetriche e degli elementi materiali delle preesistenze storiche rappresentanti il necessario completamento dell'edificio nel contesto (viali d'accesso, percorsi di collegamento ecc.); le modificazioni della morfologia del terreno adiacente e/o in diretto rapporto visivo con l'edificio; la costruzione di edifici accessori.
- E' consentita la messa a dimora di alberi se finalizzata al consolidamento o al recupero di un rapporto qualitativo del bene col paesaggio di riferimento.
- E' prescritto il parere obbligatorio della Soprintendenza ai Beni Architettonici per interventi su edifici religiosi anche se sconsciati.

9. Elementi architettonici minori della cultura locale

Appartengono a questa categoria tutti gli apparati e manufatti idraulici quali chiuse, arginature, alzaie, ponti ecc.; gli apparati e manufatti delle strade quali cippi, indicatori di luogo o di direzione, ecc.; dedicazioni quali i dipinti murali, affreschi, decorazioni, ecc.; gli elementi della proprietà e delle sistemazioni agrarie quali muri, portali, pilastrature di ingresso, terrazzamenti, ciglioni, ecc., i manufatti religiosi come le santelle, i tabernacoli, ecc.

Obiettivi di tutela

Tutela di tutte le componenti volta al mantenimento e/o al ripristino della loro originaria struttura e consistenza.

Prescrizioni

- Sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro dei manufatti .
- Particolare attenzione deve essere posta al mantenimento o al ripristino dei particolari.

ART. 33 PR

ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI

1. Tutti i progetti di opere, da realizzare esternamente alle zone soggette a vincolo di cui al D.Lgs 42/2004, devono essere oggetto di valutazione paesistica in relazione alla sensibilità dei luoghi definita dal PdR nella TAV PR08.p - *Carta della sensibilità paesistica*.

2. I criteri da applicare sono quelli di cui alla D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045 "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti". Non sono soggetti ad esame paesistico gli interventi ricadenti nelle classi di sensibilità: Bassa e Molto bassa.

ART. 34 PR

CORTINE VERDI CON FINALITA' MITIGATIVE

1. In tutti i casi in cui il DdP o il PdR impongano la realizzazione di Cortine a Verde con finalità mitigative o dissimulative degli interventi edilizi ed urbanistici, la loro realizzazione dovrà uniformarsi, in ragione degli spazi disponibili, delle distanze dai fabbricati, degli eventuali vincoli di confine, ecc., ad una delle seguenti tipologie:

| | |
|--|--|
| <i>Siepe bassa monofilare o bifilare</i> | siepe composta da sole specie arbustive, con interdistanze sulla fila di 1 m ca. e seconda fila (se presente) distanziata di 1,5 m dalla prima. Fra le specie utilizzabili si possono citare <i>Cornus sanguinea</i> , <i>Euonymus europaeus</i> , <i>Frangula alnus</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Prunus spinosa</i> , <i>Rhamnus catharticus</i> , <i>Corylus avellana</i> e, se in fregio a fossi o canali, <i>Salix cinerea</i> e <i>Salix purpurea</i> |
|--|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| <i>Siepe media monofilare</i> | composta alternando una specie arborea e una arbustiva, con interdistanze di 3 m fra gli alberi e di 1,5 m fra albero e arbusto. Fra le specie arboree sono proponibili <i>Platanus acerifolia</i> , <i>Fraxinus angustifolia</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Ulmus minor</i> e <i>Acer campestre</i> ; fra le specie arbustive accompagnatrici <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Euonymus europaeus</i> , <i>Frangula alnus</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Rhamnus catharticus</i> , <i>Viburnum opulus</i> e <i>Cornus sanguinea</i> . Si presta bene ad essere associata a fossi e scoline campestri |
| <i>Siepe alta monofilare</i> | composta da specie arboree principali ad alto fusto, con interdistanza di almeno 6 m, intercalate a specie arboree trattate a ceduo e specie arbustive. Le specie principali possono essere <i>Quercus robur</i> , <i>Fraxinus angustifolia</i> e <i>Populus alba</i> . Le specie arboree accessorie governate a ceduo possono essere <i>Platanus acerifolia</i> , <i>Salix alba</i> , <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Ulmus minor</i> e <i>Acer campestre</i> ; le specie arbustive accompagnatrici sono ancora quelle elencate nel modulo culturale precedente |
| <i>Siepe alta bifilare</i> | composta da una fila arbustiva sul lato del fosso o canale, costituita da <i>Crataegus monogyna</i> , <i>Euonymus europaeus</i> , <i>Frangula alnus</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Rhamnus catharticus</i> , <i>Salix cinerea</i> , <i>Viburnum opulus</i> , <i>Cornus mas</i> e <i>Cornus sanguinea</i> , e da una seconda fila distanziata di 3 m, costituita da specie di alto fusto (<i>Quercus robur</i> , <i>Fraxinus angustifolia</i> , <i>Populus alba</i>), intercalate ad arbusti e specie governate a ceduo come <i>Acer campestre</i> , <i>Platanus acerifolia</i> e <i>Ulmus minor</i> |

ART. 35 PR RETE ECOLOGICA COMUNALE

1. La Rete Ecologica Comunale (REC) recepisce le indicazioni della Rete Ecologica Regionale (RER) adattandola alla scala comunale.

2. Sono elementi della REC:

- A. Il Primo livello della rete – aree di protezione dei valori ambientali (Secondo livello della RER), costituite da:
- corridoi verdi secondari chiamati a svolgere un ruolo di connessione diffusa entro il territorio rurale, per lo più attestati su canali o su percorsi di fruizione paesistica;
 - nodi potenziali secondari della rete ecologica, ovvero ambiti ad elevata complessità progettuale (naturale, storico-culturale, percettiva, etc) nei quali è possibile riconoscere una pluralità di problematiche e di attenzioni progettuali.
- B. Il Varco da deframmentare posto tra gli abitati di Stradella e Ghisiolo la cui frammentazione è generata dalla SP ex SS 10 e dalla ferrovia Mantova-Monselice;
- C. Il Varco da deframmentare posto immediatamente a sud-est del precedente varco in corrispondenza del canale Acque Alte Mantovane che è il motivo della frammentazione.

3. Al fine di tutelare e favorire la costruzione della Rete Ecologica, all'interno del Primo livello della REC, la Giunta Comunale andrà a definire le azioni concrete per l'attuazione della Rete Ecologica (es.: acquisizione di aree, accordi mirati con i proprietari, ecc.) che dovranno essere orientate, nelle aree agricole ed in quelle poste lungo i canali, inserite nella Rete, a:

- incentivazione della messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a macchie e filari prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica;

- incentivazione del mantenimento e ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni, ecc.;
- evitare la conversione ad altro uso di prati stabili; incentivi per il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili;
- mantenimento e incremento di siepi e filari con utilizzo di specie autoctone; mantenimento delle piante vetuste;
- incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato in aree a prato; creazione di siti idonei per la riproduzione dell'avifauna legata ad ambienti agricoli tramite: incentivazione del mantenimento di bordi di campi mantenuti a prato o a incolto (almeno 3 m di larghezza), gestione delle superfici incolte e dei seminativi soggetti a set-aside obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali solo a partire dal mese di agosto;
- incentivazione delle pratiche agricole a basso impiego di biocidi, primariamente l'agricoltura biologica;
- capitozzatura dei filari; incentivi per il mantenimento della biodiversità floristica (specie selvatiche ad es. in coltivazioni cerealicole); creazione di piccole zone umide naturali su terreni ritirati dalla produzione grazie alle misure agroambientali contenute nei PSR;
- mantenimento delle stoppie nella stagione invernale.

4. Il rilascio di titoli abilitativi per la realizzazione di opere ed infrastrutture poste all'interno della Rete Ecologica di Primo livello che ne possono incrementare la frammentazione, è subordinato al rispetto delle misure mitigative di cui al comma 6 punto c), del successivo Art. 43PR. Qualora ciò non risultasse possibile si potrà ricorrere a misure mitigative alternative atte a ridurre la frammentazione della Rete come la piantumazione o il rimboschimento di aree agricole pubbliche o private poste all'interno dei corridoi di Primo e Secondo livello. La superficie piantumata non dovrà essere inferiore a quella occupata dall'intervento ed il vincolo di mantenimento della piantumazione non potrà essere inferiore a dieci anni.

ART. 36 PR AREE DI CONNESSIONE ECO-AMBIENTALE

1. Gli elaborati grafici del PGT individuano con apposito perimetro, le aree potenzialmente e strategicamente vocate, in un quadro sovracomunale, alla tutela ed alla riqualificazione del territorio attraverso:

- la realizzazione di un corridoio ecologico trasversale di collegamento dei Laghi di Mantova con il fiume Tione attraverso il polo nodale della Foresta della Carpaneta posto in comune di Bigarello;
- la promozione e la valorizzazione degli elementi naturali, paesaggistici e culturali delle realtà agricole presenti;
- la fruizione dei percorsi ciclopedonali e campestri;
- il sostegno alle attività agricole promuovendo l'agricoltura di qualità, i prodotti agricoli locali e gli agriturismi.

2. L'individuazione degli strumenti sovracomunali funzionali all'attuazione degli obiettivi di cui al precedente comma (PLIS o strumenti similari) sarà oggetto di iniziative e studi mirati condotti di concerto con i Comuni di: Mantova, San Giorgio di Mantova, Castelbelforte, e Castel d'Ario, sentita anche la Provincia.

CAPO VII DISCIPLINA DELLE AREE E DEGLI AMBITI

ART. 37 PR SUDDIVISIONE IN AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

1. Ai fini di un razionale utilizzo del territorio comunale, il Piano delle Regole individua e definisce le parti del territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, suddividendo detta porzione di territorio, che viene denominata "Tessuto urbano consolidato" (TUC), in ambiti.

2. Gli ambiti individuati e definiti, sono:

- **AF - Nuclei di antica formazione e patrimonio edilizio storico isolato**
- **AREC - Ambiti residenziali consolidati**
- **AECOC - Ambiti economici consolidati**
- **PAA - Ambiti con Piano Attuativo già approvato o adottato**
- **AVP - Ambiti a verde privato**

ART. 38 PR "AF" - NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE E PATRIMONIO EDILIZIO STORICO ISOLATO

1. Sono considerati ambiti di tipo "AF" le parti del territorio interessate da nuclei urbani di antica formazione nonché da complessi edilizi isolati, ville, case padronali e cascine di valore storico - artistico e/o ambientale o monumentale, ivi comprese le aree immediatamente circostanti che possono considerarsi parte integrante degli stessi.

2. Ai fini dell'applicabilità delle vigenti disposizioni di legge, gli ambiti di tipo AF sono equiparati alle zone territoriali omogenee di tipo A) individuate dall'art. 2 del DM 2 aprile 1968, n° 1444.

3. Il Piano delle Regole individua, con apposito perimetro, i seguenti nuclei di antica formazione ed i seguenti edifici isolati di valore storico - artistico e/o ambientale o monumentale:

| EDIFICI E COMPLESSI EDILIZI DI ANTICA FORMAZIONE SOGGETTI A TUTELA | | |
|---|--|------------------|
| CODICE | NOME | LOCALITA' |
| --- | Centro Storico | Stradella |
| ☆ 01 | Corte Auricchio | Stradella |
| ☆ 02 | Corte Roverina | Gazzo |
| ☆ 03 | Corte Dosso Cadè | Gazzo |
| ☆ 04 | Corte Chiaviche | Bazza |
| ☆ 05 | Corte Beata Osanna Andreasi o Corte Grande | Bigarello |

| | | |
|------|-----------------------------------|-----------|
| ☆ 06 | Corte Sostegno | Bigarello |
| ☆ 07 | Corte Gervasona | Stradella |
| ☆ 08 | Corte Motta | Stradella |
| ☆ 09 | Corte Berettini | Stradella |
| ☆ 10 | Corte Malpensa | Gazzo |
| ☆ 11 | Pila del Galeotto | Gazzo |
| ☆ 12 | Corte Castellazzo | Bazza |
| ☆ 13 | Corte Brusca | Stradella |
| ☆ 14 | Torre Colombaia e Corte Marangona | Stradella |
| ☆ 15 | Edificio a Bigarello | Bigarello |

4. Modalità di intervento

a) Interventi edilizi diretti

- Interventi su edifici sottoposti a tutela

Sugli edifici assoggettati a tutela gli interventi sono subordinati alle prescrizioni connesse allo specifico *Grado di tutela* ad essi attribuito negli elaborati grafici del PdR, come specificate nel precedente art. 30PR.

- Interventi su edifici privi di tutela e non gravati da obbligo di demolizione senza ricostruzione

Sulle singole unità edilizie libere da tutela e non gravate da obbligo di demolizione senza ricostruzione, gli interventi sono finalizzati, fatte salve le prescrizioni specifiche contenute nelle schede dell'elaborato PR07.p – “Modalità di intervento sui beni culturali soggetti a tutela”, alla trasformazione degli edifici nel rispetto della coerenza con il contesto mediante ristrutturazione degli immobili esistenti e/o demolizione e ricostruzione totale o parziale degli stessi attraverso i seguenti interventi:

- demolizione e ricostruzione totale o parziale senza possibilità di trasferimento volumetrico ma con possibilità di ampliamento e/o soprizzo, da concedersi una tantum, nell'ordine del 10% della volumetria (vuoto per pieno) esistente che non potrà in ogni caso eccedere il limite massimo di 100 mc. Il soprizzo è ammesso esclusivamente per allinearsi agli edifici confinanti;
- interventi, anche tramite ricostruzione, sulle murature perimetrali con soppressione, aggiunta o modifica delle aperture;
- rifacimento delle coperture anche con forme diverse fermo restando la quota d'imposta esistente e con pendenza delle falde non superiore al 35% con divieto di volumi tecnici emergenti dalla copertura; è ammessa la formazione di lucernari complanari e/o di abbaini sporgenti dalla falda in misura non superiore ad 1/10 della superficie della falda stessa; è vietata la formazione di terrazzi nelle falde;
- interventi di ristrutturazione interna.

- Interventi di nuova costruzione su aree prive di tutela

Ove espressamente previsto negli elaborati riportanti le modalità di intervento sulle aree e sugli immobili, è ammessa l'edificazione di nuovi fabbricati che dovranno uniformarsi alle prescrizioni riportate nelle specifiche schede. La progettazione degli interventi dovrà inoltre curare l'inserimento degli immobili nel contesto ambientale e la loro coerenza morfologica con lo stesso. Detti interventi devono obbligatoriamente acquisire il parere della Commissione paesaggistica comunale.

- Interventi su edifici con obbligo di demolizione senza ricostruzione

Sulle singole unità edilizie gravate da obbligo di demolizione senza ricostruzione, gli interventi sono finalizzati a liberare l'area da superfetazioni e costruzioni o parti di esse prive di valore storico-ambientale ed in contrasto con il tessuto storico mediante la demolizione. Sono ammessi, in attesa della demolizione, esclusivamente interventi di manutenzione per necessità igienica e per la salvaguardia della incolumità pubblica e degli immobili confinanti con divieto di cambio di destinazione d'uso.

b) Interventi edilizi soggetti a Pianificazione attuativa o Permesso di costruire convenzionato:

Sugli immobili gravati da tutela interessati da crollo totale per motivi fortuiti o dovuti all'incuria, purché non gravati da vincoli di: tutela, inedificabilità, interesse pubblico o vincolo di verde privato, sono assentibili interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di nuova costruzione esclusivamente a seguito di formazione di Piano di Recupero.

5. Indici e parametri di utilizzo

a. Interventi edilizi diretti

- IF minore o uguale all'esistente
- RC minore o uguale all'esistente
- H uguale all'esistente
- DC uguale all'esistente
- DF uguale all'esistente

b. Interventi edilizi subordinati a PA o a Permesso di costruire convenzionato

- IF minore o uguale al 50% della densità fondiaria media preesistente nel comparto soggetto a Piano di Recupero ma in nessun caso maggiore di 1,3 mc/mq.
- H pari all'altezza massima degli edifici oggetto di rovina e comunque non superiore a m 8;
- RC 35%

6. Destinazioni d'uso

A. Ambiti AF inseriti nel perimetro del Consolidato urbano

a. Destinazioni principali ammesse:

- *Uso residenziale*, con relative attività complementari e accessorie come elencate al comma 2 punto A del precedente art. 15PR, con le seguenti esclusioni: attività commerciali eccedenti le Medio piccole strutture di vendita (MpSV); attività commerciali escluse dall'ambito di applicazione della legge di riforma del commercio – D.lgs 114/98 e attività artigianali.
- *Uso terziario e terziario avanzato* con relative attività complementari e accessorie come elencate al comma 2 punto B del precedente art. 15PR.
- *Uso pubblico* come definito al comma 2 punto F del precedente art. 15PR.

b. Destinazioni Vietate:

Oltre agli usi già vietati in forza di disposizioni generali od esclusi dalle destinazioni principali, complementari e accessorie, sono vietati i seguenti usi:

- *Usa produttivo* come definito al comma 2 punto D del precedente art. 15PR nonché deposito e stoccaggio di materiali a cielo libero e attività di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici;
- *Usa agricolo* come definito al comma 2 punto E del precedente art. 15PR, ivi compresi le stalle, le scuderie e gli allevamenti di ogni tipo.

B. Ambiti AF esterni al perimetro del Consolidato urbano

a. Destinazioni principali ammesse:

- *Usa residenziale*, con relative attività complementari e accessorie come elencate al comma 2 punto A del precedente art. 15PR con le seguenti esclusioni: attività commerciali eccedenti le Medio piccole strutture di vendita (MpSV); attività commerciali escluse dall'ambito di applicazione della legge di riforma del commercio – D.lgs 114/98 e attività artigianali.
- *Usa terziario e terziario avanzato* con relative attività complementari e accessorie come elencate al comma 2 punto B del precedente art. 15PR.
- *Usa pubblico* come definito al comma 2 punto F del precedente art. 15PR.
- *Usa agricolo* come definito al comma 2 punto E del precedente art. 15PR:
 - con esclusione delle attività complementari e accessorie ivi compresi stalle e allevamenti se l'ambito AF è intercluso in aree *AGRI2* e *AGRI3*.
 - con relative attività complementari e accessorie, se l'ambito AF è intercluso in aree *AGRI1e* *AGRI4*, fermo restando, per i nuovi allevamenti e per l'ampliamento degli stessi, il rispetto delle distanze previste dal Regolamento d'Igiene.

b. Destinazioni Vietate:

Negli ambiti AF esterni al perimetro del Tessuto Urbano Consolidato, sono tassativamente vietati, oltre agli usi già vietati in forza di precedenti disposizioni generali od esclusi dalle destinazioni principali ammesse, i seguenti usi:

- *Usa produttivo* nonché i depositi e lo stoccaggio di materiali a cielo libero.

C. Ambiti AF contrassegnati da grado di tutela 1° e 2° livello

Negli edifici contrassegnati da grado di tutela di 1° e 2° livello sono in ogni caso vietati, ancorché genericamente ammissibili in forza dei precedenti punti A e B, tutti gli usi che dovessero rivelarsi incompatibili con la cultura dell'immobile ed in particolare con le sue caratteristiche formali, tipologiche, costruttive e strutturali nonché con quelle proprie del contesto ambientale.

7. Prescrizioni specifiche

- a) Il PR individua con apposite schede gli ambiti AF. Ogni scheda fornisce una descrizione sommaria degli ambiti indicando il Grado di Tutela, le modalità di intervento. In caso di contrasto tra le prescrizioni delle schede e la presente normativa prevalgono quelle riportate nelle schede.
- b) Gli interventi devono salvaguardare, anche quando non esplicitamente individuati od indicati dal PdR, gli elementi rilevati in loco di valore storico, artistico e documentario. Sono in particolare soggetti a vincolo di conservazione i seguenti elementi:
 - le volte, gli archi, i solai in legno di pregevole fattura;
 - i manufatti lapidei storici (contorni di finestre, davanzali, elementi decorativi, scale, ecc.);
 - gli affreschi e le decorazioni pittoriche in genere sia all'interno che all'esterno degli edifici;
 - i manufatti storici in ferro quali inferriate, parapetti, cancelli, recinzioni, ecc.;
 - le murature di edifici ed i muri di recinzione tradizionali di pregevole fattura;
 - le pavimentazioni in ciottoli, in lastre di pietra o in altro materiale di pregevole fattura.
- c) Gli interventi dovranno inoltre salvaguardare i parchi, i giardini storici e le eventuali alberature monumentali isolate esistenti.

- d) Poiché la tutela degli immobili e delle aree ricadenti in ambiti AF non ammette l'inserimento di barriere protettive e/o di abbattimento acustico, le destinazioni d'uso ammesse dovranno risultare compatibili, oltre che con le caratteristiche architettoniche degli edifici, con la specificità del contesto ambientale.

ART. 39 PR **“AREC” - AMBITI RESIDENZIALI CONSOLIDATI**

1. Gli ambiti residenziali consolidati “AREC” comprendono le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate che non presentano valori storico ambientali o monumentali generalizzati da salvaguardare nonché le zone che, indipendentemente dal loro stato di edificazione e utilizzazione, posseggono caratteristiche tali da renderle di fatto un aggregato residenziale omogeneo.

2. Gli ambiti residenziali consolidati “AREC” sono suddivisi come segue:

- **AREC 1:** ambito caratterizzato da alta densità
- **AREC 2:** ambito caratterizzato da media densità
- **AREC 3:** ambito caratterizzato da bassa densità

3. Modalità di intervento

Le modalità di intervento applicabili negli ambiti AREC sono:

a. Interventi edilizi diretti

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, demolizione.

b. Interventi edilizi soggetti a Pianificazione attuativa o a Permesso di costruire convenzionato:

Sono soggetti a PA, o, quando ne ricorrano i presupposti ai sensi del precedente art. 7PR, a Permesso di costruire convenzionato:

- gli interventi di riedificazione di aree derivanti dall'accorpamento di tre o più lotti resi liberi a seguito di demolizione dei precedenti immobili, ancorché intervenuta, in tutto o in parte, nei tre anni precedenti.
- gli interventi di trasformazione e riedificazione di singoli lotti (esclusi quelli ancora ineditati appartenenti a PA trasferiti al completamento) aventi superficie eccedente i 5.000 mq o gravati, se di superficie inferiore, da immobili di volumetria complessiva eccedente i 6.500 mc.
- gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione che, sfruttando l'edificabilità residua, sostituiscano unità immobiliari preesistenti di tipo unifamiliare e bifamiliare con edifici costituiti da sei o più alloggi appartenenti alle seguenti tipologie: in linea, blocco, palazzina.
- gli interventi edilizi, da effettuarsi in ambiti AREC, obbligatoriamente assoggettati dal PdR a Pianificazione attuativa o a permesso di costruire convenzionato.

Sono esclusi dall'obbligo di PA di cui sopra i seguenti interventi da attuarsi sugli edifici esistenti:

- le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- i cambi di destinazioni d'uso ammessi purché attuabili senza interventi edilizi che eccedano la manutenzione straordinaria;
- la demolizione totale o parziale degli immobili esistenti e la loro messa in sicurezza.

- c. Gli interventi concernenti le attività commerciali ammissibili, siano esse esistenti o di nuovo insediamento, sono regolate dalle disposizioni contenute nel comma 3 punto a) del precedente art. 21PR.

4. Indici e parametri di utilizzo

I parametri e gli indici di utilizzo applicabili negli ambiti *AREC* sono distinti per ambito come segue:

Ambito AREC 1

IF = 2,00 mc./mq
RC = 50 %
H = 13,50 ml

Ambito AREC 2

IF = 1,50 mc./mq
RC = 50 %
H = 11,50 ml

Ambito AREC 3

IF = 1,30 mc./mq
RC = 45 %
H = 10,50 ml

5. Destinazioni d'uso

Ambito AREC 1

a) Destinazioni principali ammesse:

- *uso residenziale*, con relative attività complementari e accessorie elencate al comma 2 punto A del precedente art. 15PR, con le seguenti esclusioni: attività commerciali escluse dall'ambito di applicazione della legge di riforma del commercio – D.lgs 114/98 e attività artigianali (ancorché non inserite nella 1^a e 2^a classe dell'allegato al DM 5.9.94 e s.m.i.), eccedenti i 600 mq di SLP.

b) Destinazioni Vietate:

Sono tassativamente vietati, oltre agli usi già vietati in forza di precedenti disposizioni generali e speciali o escluse dalla precedente lettera a), anche i seguenti:

- attività produttive (industriali e artigianali) incompatibili con la residenza (in particolari attività classificate come insalubri di 1^a e 2^a classe) e, più in generale, tutte quelle considerate a rischio di incidenti rilevanti dalla normativa vigente nonché i depositi e lo stoccaggio di materiali a cielo libero;
- attività agricola (non rientra nell'attività agricola la conduzione dei piccoli orti annessi alla residenza);
- macelli, stalle e allevamenti di ogni tipo comprese le scuderie.

Ambiti AREC 2, AREC 3.

a) Destinazioni principali ammesse:

- *uso residenziale*, con relative attività complementari e accessorie elencate al comma 2 punto A del precedente art. 15PR, con le seguenti esclusioni: MgSV e Centri Commerciali con SV > 500 mq; attività commerciali escluse dall'ambito di applicazione della legge di riforma del commercio – D.lgs 114/98 e attività artigianali (ancorché non inserite nella 1^a e 2^a classe dell'allegato al DM 5.9.94 e s.m.i.), eccedenti i 400 mq di SLP.

b) Destinazioni Vietate:

Sono tassativamente vietati, oltre agli usi già vietati in forza di precedenti disposizioni generali e speciali o escluse dalla precedente lettera a), anche i seguenti:

- attività produttive (industriali e artigianali) incompatibili con la residenza (in particolari attività classificate come insalubri di 1^a e 2^a classe) e, più in generale, tutte quelle

considerate a rischio di incidenti rilevanti dalla normativa vigente nonché i depositi e lo stoccaggio di materiali a cielo libero;

- attività agricola (non rientra nell'attività agricola la conduzione dei piccoli orti annessi alla residenza);
- macelli, stalle e allevamenti di ogni tipo comprese le scuderie.

6. Prescrizioni specifiche

Gli interventi negli ambiti *AREC* sono soggetti alle seguenti prescrizioni specifiche:

- All'interno del perimetro di prescrizione specifica contrassegnato dalla sigla **PS1**, tutti gli interventi edilizi sono subordinati a preliminare Pianificazione attuativa che dovrà obbligatoriamente prevedere:
 - il prolungamento di via Milano, sul lato ovest dell'insediamento esistente, sino alla confluenza con via Gazzo;
 - la sua riqualificazione mediante inserimento delle necessarie reti mancanti e dei marciapiedi almeno su di un lato.
- All'interno del perimetro di prescrizione specifica contrassegnato dalla sigla **PS2**, tutti gli interventi edilizi sono subordinati a Permesso di costruire convenzionato che dovrà espressamente prevedere la realizzazione, a sud dell'ambito, della strada di collegamento tra via Togliatti e via Cervi completa di marciapiede almeno su di un lato e delle necessarie reti dei sottoservizi.
- All'interno del perimetro di prescrizione specifica contrassegnato dalla sigla **PS3**, tutti gli interventi edilizi sono subordinati a Pianificazione attuativa o quando ammissibile a Permesso di Costruire convenzionato realizzabili anche per comparti. La pianificazione dovrà espressamente prevedere:
 - la rigenerazione della zona d'intervento debitamente inquadrata in un disegno urbanistico omogeneo;
 - il corretto posizionamento degli accessi alle singole aree, concordandoli ove occorra con la Provincia;
 - la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria integrative;
 - l'eventuale individuazione di parcheggi privati di uso pubblico;
 - la quota di competenza delle aree standard da monetizzare.Al fine di incentivare gli interventi di recupero nell'ambito di Prescrizione Specifica, gli interventi realizzati entro e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore del PGT verranno esonerati dal pagamento del costo di costruzione.
- All'interno del perimetro di prescrizione specifica contrassegnato dalla sigla **PS4**, tutti gli interventi edilizi sono subordinati a Permesso di costruire convenzionato che dovrà espressamente prevedere la monetizzazione delle aree standard derivanti dal maggior carico insediativo previsto.

ART. 40 PR

"AECOC" - AMBITI ECONOMICI CONSOLIDATI

1. Gli ambiti economici consolidati *AECOC* comprendono le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate, caratterizzate da insediamenti prevalentemente produttivi, commerciali e/o terziari, in qualche caso commisti ad edifici residenziali.

2. Gli ambiti economici consolidati "*AECOC*" sono suddivisi come segue:

- **AECOC 1:** ambito a prevalenza produttiva
- **AECOC 2:** ambito commerciale e terziario

3. Modalità di intervento

Le modalità di intervento applicabili negli ambiti *AECOC* sono:

a. Interventi edilizi diretti

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed eventuali ampliamenti, nuova costruzione limitatamente alle attività economiche.

b. Interventi edilizi soggetti a Pianificazione attuativa o a Permesso di costruire convenzionato:

Sono soggetti a PA o, quando ne ricorrano i presupposti ai sensi del precedente art. 7PR, a Permesso di costruire convenzionato:

- gli interventi soggetti a pianificazione attuativa da specifiche disposizioni o prescrizioni delle presenti NTA;
- gli interventi di trasformazione e/o riedificazione di aree, ancorché artificiosamente frazionate, aventi superficie complessiva eccedente i 10.000 mq nonché gli interventi su aree di superficie complessiva eccedente i 5.000 mq che prevedano l'integrale sostituzione mediante opere delle precedenti destinazioni d'uso con altre destinazioni ammesse, in quanto comportanti aggravio dei pesi insediativi e/o delle opere di urbanizzazione.

Sono esclusi dall'obbligo di PA di cui sopra i seguenti interventi da attuarsi sugli edifici esistenti:

- le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- i cambi di destinazioni d'uso ammessi purché attuabili senza interventi edilizi che eccedano la manutenzione straordinaria;
- la demolizione totale o parziale degli immobili esistenti e la loro messa in sicurezza.

c. Interventi concernenti le attività commerciali ammissibili, siano esse esistenti o di nuovo insediamento, sono regolati dalle disposizioni contenute nel comma 3 punto b) del precedente art. 21 PR.

4. Indici e parametri di utilizzo

I parametri e gli indici di utilizzo applicabili negli ambiti AECOC 1 e AECOC 2 sono:

a. Interventi edilizi diretti

UF = 0,60 mq/mq.

H = - Attività economiche: 15,00 ml esclusi i volumi tecnici
- Residenza e residenza di servizio alle attività economiche (quando non integrata nel complesso economico): 8 ml

b. Interventi edilizi soggetti a Pianificazione attuativa o a Permesso di costruire convenzionato:

UF = attività economiche 0,50 mq/mq.

H = attività economiche: 14,00 ml esclusi i volumi tecnici
residenza di servizio (quando non integrata nel complesso economico)
8 ml

c. UNA TANTUM: Negli interventi su edifici, regolarmente accatastati all'entrata in vigore delle presenti N.T.A., aventi destinazione d'uso residenziale non connessa ad attività economiche, sono ammessi interventi di ampliamento da concedersi "Una Tantum" pari al 20% del Volume (vuoto per pieno) esistente con un massimo invalicabile di 300 mc.

H = esistente

5. Destinazioni d'uso

Ambito AECOC 1

a) Destinazioni principali ammesse:

- *uso residenziale* comprese le attività complementari ma escluse le accessorie come elencate al comma 2 punto A del precedente art. 15PR, limitatamente agli immobili preesistenti e regolarmente accatastati all'entrata in vigore delle presenti N.T.A., aventi destinazione d'uso residenziale non connessa ad attività economiche;
- *uso produttivo*, comprese le attività complementari e quelle accessorie come elencate comma 2 punto D del precedente art. 15PR, senza alcun limite di SLP;

b) Destinazioni Vietate:

E' tassativamente vietato, oltre agli usi già vietati in forza di precedenti disposizioni generali e speciali o escluse dalla precedente lettera a), l'*uso agricolo*.

Nei lotti ricadenti negli ambiti *AECOC 1* che confinano con gli ambiti residenziali senza presenza di aree cuscinetto, è tassativamente vietato convertire all'*uso produttivo* le attività esistenti adibite all'*uso terziario – terziario avanzato* (fatta eccezione per le attività di logistica e per le piattaforme logistiche) e *commerciale*.

c) Deroghe:

In presenza di interventi edilizi soggetti a Pianificazione attuativa o a Permesso di costruire convenzionato relativi ad ambiti *AECOC 1* interclusi in ambiti residenziali o con esso confinanti senza presenza di aree cuscinetto, dovrà essere disincentivato l'*uso produttivo* e favorita la riconversione all'*uso commerciale* e all'*uso terziario - terziario avanzato* con esclusione delle attività di logistica e delle piattaforme logistiche ancorché separate dalla produzione. In questo caso, in deroga al punto a) sarà possibile autorizzare, in aggiunta agli EV e alle MSV non alimentari, quelle alimentari.

In presenza di dismissione totale delle attività produttive sarà inoltre possibile insediare attività residenziali a titolo principale nel limite massimo del 30% della SLP ammessa (rapporto di conversione: 100 mq di SLP = 300 mc di residenza) anche in edifici autonomi con H = 10,50 ml.

Ambito AECOC 2

a) Destinazioni principali ammesse:

- *uso residenziale* comprese le attività complementari ma escluse le accessorie come elencate al comma 2 punto A del precedente art. 15PR, limitatamente agli immobili preesistenti e regolarmente accatastati all'entrata in vigore delle presenti N.T.A., aventi destinazione d'uso residenziale non connessa ad attività economiche;
- *uso commerciale*, come definito al comma 2 punto C del precedente art. 15PR, comprese le attività complementari e accessorie
- *uso terziario e terziario avanzato*, come definito al comma 2 punto B del precedente art. 15PR, comprese le attività complementari ed escluse quelle accessorie salvo quelle coincidenti con l'*uso commerciale*.

b) Destinazioni Vietate:

E' tassativamente vietato, oltre agli usi già vietati in forza di precedenti disposizioni generali e speciali o escluse dalla precedente lettera a), l'*uso agricolo* e l'*uso produttivo*.

6. Prescrizioni specifiche

a) All'interno del perimetro di prescrizione specifica contrassegnato dalla sigla **PS6**, tutti gli interventi edilizi sono subordinati a preliminare Pianificazione attuativa o, quando ne ricorrano i presupposti ai sensi del precedente art. 7PR, a Permesso di costruire convenzionato. Sono esclusi da tale obbligo i seguenti interventi da attuarsi sugli edifici esistenti:

- le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- i cambi di destinazioni d'uso ammessi purché attuabili senza interventi edilizi che eccedano la manutenzione straordinaria;
- la demolizione totale o parziale degli immobili esistenti e la loro messa in sicurezza.

La pianificazione attuativa dovrà obbligatoriamente prevedere la riqualificazione di via Stazione mediante raddoppio della carreggiata da attuarsi salvaguardando i filari alberati esistenti. In alternativa potrà essere valutata la realizzazione di un accesso da via Nuova purché idoneo a servire l'intero comparto.

b) Negli ambiti *AECOC* confinanti con ambiti del consolidato residenziale è vietato di norma lo stazionamento all'aperto di bilici, rimorchi e container. Nel caso di insediamenti preesistenti alla data di entrata in vigore delle presenti NTA, in cui risulti dimostrata l'impossibilità di realizzare idonei ricoveri per i mezzi di cui sopra, il Comune potrà

autorizzare deroghe esclusivamente in presenza di praticabili soluzioni atte ad assicurare l'idoneo mascheramento dei mezzi.

- c) In caso di dismissione di attività classificate dalla legislazione vigente come inquinanti di prima e seconda classe, prima dell'insediamento di qualsivoglia nuova attività o destinazione d'uso, dovrà essere effettuato il piano di caratterizzazione dell'area al fine di accertare l'eventuale presenza di aree o falde inquinate e disporre, in caso affermativo, il necessario piano di bonifica.
- d) Negli ambiti AECOC 1 è vietato insediare industrie insalubri classificate come di prima classe, ai sensi del DM 5/09/2004 e s.m.i., poste a distanza inferiore ai 200 ml dagli ambiti AREC e AEOC 2, dai PAA residenziali e commerciali nonché dalle aree ST1 e ST2. Negli stessi ambiti è fatto divieto di ampliare insediamenti esistenti relativi a cicli di lavorazione insalubri posti a meno di 200 ml dagli ambiti AREC e AECOC 2, dai PAA residenziali e commerciali nonché dalle aree ST1 e ST2.

ART. 41 PR

"PAA" - AMBITI CON PIANO ATTUATIVO GIA' APPROVATO O ADOTTATO

1. I Piani Attuativi approvati e convenzionati o approvati e in attesa di convenzionamento o adottati e in fase di iter approvativo, anteriormente all'entrata in vigore del Piano delle Regole (PAA), sono:

A. Piani attuativi di tipo prevalentemente residenziale

| CODICE | DENOMINAZIONE | LOCALITA' | DATA ADOZIONE | DATA APPROVAZIONE | DATA CONVENZIONE |
|--------|------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| R 01 | PL BERETTINI | Stradella | d.c.c.n 65 del 30.10.1999 | d.c.c.n 15 del 20.03.2000 | 10.04.2000 |
| R 02 | PL SAN CARLO | Stradella | d.c.c.n 72 del 18.12.1996 | d.c.c.n 20 del 03.06.1997 | 22.11.1997 |
| R 03 | PL GERVASONA 3-4 | Stradella | d.c.c.n 41 del 29.11.2002 | d.c.c.n 6 del 08.02.2003 | 15.04.2003 |
| R 04 | PL GAZZO 1 | Gazzo | d.c.c.n 14 del 02.02.1999 | d.c.c.n 26 del 26.04.1999 | 04.10.1999 |

B. Piani attuativi di tipo prevalentemente economico

| CODICE | DENOMINAZIONE | LOCALITA' | DATA ADOZIONE | DATA APPROVAZIONE | DATA CONVENZIONE |
|--------|---------------|-----------|---|---------------------------|------------------|
| E 01 | PL FRA.BE | Stradella | d.c.c.n 49 del 30.11.2004 | d.c.c.n 23 del 09.05.2005 | 08.07.2005 |
| E 02 | PL AURICCHIO | Stradella | d.c.c.n 34 del 26.07.1994 modificata con d.c.c. n 44 del 21.07.1994 | d.c.c.n 19 del 1995 | 29.09.1995 |
| E 03 | PL MALPENSATA | Gazzo | d.c.c.n 35 del 27.09.2010 | | |

2. Il convenzionamento dei PAA ancora in itinere dovrà tassativamente intervenire entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del PGT. Trascorso tale periodo l'Amministrazione comunale inviterà per iscritto i lottizzanti a procedere al convenzionamento nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dal giorno dell'intervenuta notifica. Trascorso inutilmente tale periodo l'amministrazione, considerando la mancata risposta come perdita di interesse da parte dei Lottizzanti all'attuazione dell'intervento, potrà procedere ai sensi del successivo comma 7, punti b. e c.

3. Gli interventi in aree comprese nei PAA regolarmente approvati e convenzionati anteriormente all'entrata in vigore del PGT o convenzionati entro i termini di cui al precedente comma sono sottoposti, per il periodo di validità dei medesimi, alle prescrizioni stabilite dai singoli PAA in forza della normativa previgente.

4. In deroga al precedente comma, in tutti i PAA di tipo economico finalizzati prevalentemente all'uso produttivo, è ammesso insediare anche industrie insalubri classificate come di prima classe ai sensi del DM 5/09/2004 e s.m.i., purché poste a distanza superiore ai 200 ml dagli ambiti AREC e AEOC 3, dai PAA residenziali e commerciali nonché dalle aree ST1 e ST2. Negli stessi PAA è fatto divieto di ampliare insediamenti esistenti relativi a cicli di lavorazione insalubri posti a meno di 200 ml dagli ambiti AREC e AEOC 3, dai PAA residenziali e commerciali nonché dalle aree ST1 e ST2.

5. I PAA elencati al comma 1 potranno essere variati nei modi e nelle forme di legge sicché l'eventuale modifica in sede di variante di percorsi stradali od aree standard riportati graficamente negli elaborati di PGT non comporta variante al Piano delle Regole.

6. Allo scadere del periodo di validità dei PAA elencati al comma 1 ma non prima dell'approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione, le relative aree verranno trasferite, con apposita variante al Piano delle Regole, al consolidato urbano.

7. Qualora allo scadere del periodo di validità dello strumento attuativo e delle eventuali proroghe ammesse, il Piano Attuativo risultasse in tutto o in parte non urbanizzato, l'amministrazione, valutato il pubblico interesse a procedere o meno al suo completamento, potrà:

- a. Incamerare la fidejussione posta a garanzia della completa e corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione e provvedere al completamento delle stesse;
- b. variare la destinazione d'uso delle aree non urbanizzate;
- c. riassoggettare le aree non ancora urbanizzate a pianificazione attuativa facendo salvi gli eventuali diritti acquisiti.

8. Nella fattispecie di cui al punto c. del precedente comma, le aree da riassoggettare a Pianificazione Attuativa saranno:

- a. in totale assenza di urbanizzazione, quelle coincidenti con l'intero ambito del Piano Attuativo decaduto;
- b. in presenza di parziale attuazione del Piano Attuativo decaduto, circoscritte alle sole aree non ancora urbanizzate. In questo caso le aree escluse dal nuovo Piano Attuativo si intendono trasferite al consolidato urbano e ad esse si applicano le disposizioni degli ambiti AREC od AEOC a seconda che siano aree a prevalenza residenziale od economica, ad esclusione degli indici e dei parametri urbanistici che restano quelli dell'originario Piano Attuativo.

La nuova perimetrazione delle aree potrà ricomprendere, sia nella fattispecie a) che in quella b), ancorché originariamente esclusi dal perimetro del Piano Attuativo decaduto, gli eventuali rispetti stradali contermini al piano conteggiandoli ai fini del computo della capacità insediativa.

9. La redazione dei PA delle aree riassoggettate a pianificazione attuativa, è effettuata nel rispetto delle intervenute prescrizioni del PGT, soprattutto per quanto attiene il dimensionamento delle infrastrutture e la dotazione di servizi ma applicando, salvo diversa Prescrizione specifica, i seguenti indici:

A. **Piani attuativi di tipo prevalentemente residenziale:**

Fatti salvi indici più elevati del PAA decaduto, si applicano in alternativa i seguenti indici:

IT = 0,75 mc/mq

Hmax = 8,00 ml

RC = 45%

Destinazioni principali ammesse:

- *uso residenziale*, con relative attività complementari e accessorie elencate al comma 2 punto A del precedente art. 15PR, con le seguenti esclusioni: Centri commerciali (Ccom) con SV eccedente 1500 mq; attività commerciali escluse dall'ambito di applicazione della legge di riforma del commercio – D.lgs

114/98; attività artigianali (ancorché non inserite nella 1^a classe dell'allegato al DM 5.9.94).

Destinazioni Vietate:

Sono tassativamente vietati, oltre agli usi già vietati in forza di precedenti disposizioni generali e speciali o escluse dalle destinazioni ammesse, anche i seguenti:

- attività produttive (industriali e artigianali) incompatibili con la residenza (in particolari attività classificate come insalubri di prima classe) e, più in generale, tutte quelle considerate a rischio di incidenti rilevanti dalla normativa vigente nonché i depositi e lo stoccaggio di materiali a cielo libero;
- attività agricola (non rientra nell'attività agricola la conduzione dei piccoli orti annessi alla residenza);
- macelli, stalle e allevamenti di ogni tipo comprese le scuderie.

B. Piani attuativi di tipo prevalentemente economico:

Fatti salvi indici più elevati del PAA decaduto, si applicano in alternativa i seguenti indici:

UT = 0,45 mq/mq

H max = 15,00 ml esclusi i volumi tecnici

RC = 50%

Destinazioni principali ammesse da precisare in sede di pianificazione attuativa:

- *uso produttivo*, comprese le attività complementari e quelle accessorie come elencate al comma 2 punto D del precedente art. 15PR;
- *uso terziario e terziario avanzato*, come definito al comma 2 punto B del precedente art. 15PR;
- *uso commerciale*, come definito al comma 2 punto C del precedente art. 15PR con divieto delle MSV di tipo alimentare, delle GSV e dei Centri commerciali (Ccom), alimentari e non, con SV eccedente 1500 mq.

Destinazioni Vietate:

E' tassativamente vietato, oltre agli usi già vietati in forza di precedenti disposizioni generali e speciali o escluse dalle destinazioni ammesse, l'*uso agricolo*.

10. Prescrizioni specifiche

- a. Nel PAA "codice E01 denominazione FRA.BE", in variante al PL approvato, sono ammessi:
 - Hmax = 14 ml
 - Gli usi commerciale e terziario nel limite massimo del 30% della SLP, da ubicarsi in posizione separata non commista con le attività produttive e nelle aree maggiormente distanti dalla ferrovia.
- b. Nei PAA "codice R03 denominazione GERVASONA 3-4" e "codice R04 denominazione GAZZO 1" in deroga agli originari piani attuativi, i tratti di ciclabile non ancora realizzati potranno essere sostituiti, in quanto disconnessi dalla rete, con altre opere di importo equivalente o monetizzati in tutto o in parte.

ART. 42 PR

"AVP" - AMBITI A VERDE PRIVATO

1. Gli ambiti a verde privato "AVP" comprendono le aree utilizzate o destinate ad incrementare il verde privato attraverso il mantenimento o l'allestimento di parchi, giardini ed orti.

2. Modalità di intervento

Negli ambiti AVP è vietata qualsiasi costruzione anche in sottosuolo, fatta eccezione - purché l'area non sia contrassegnata dalla sigla **LM1**, non ricada in rispetto stradale o ferroviario, non sia ancora utilizzata a fini agricoli e non vengano danneggiate alberature esistenti - per l'installazione, mediante interventi edilizi diretti, di:

- impianti sportivi e ricreativi ad uso familiare (piscine, campi da tennis, minigolf, ecc.) con relativi edifici accessori (spogliatoi, servizi igienici, locali tecnici, ecc.);
- gazebo per la protezione dal sole, pergolati decorativi o di protezione e mascheramento ed in genere di qualunque altro manufatto da giardino per il ricovero attrezzi, purché decorosi del contesto ambientale;
- impianti irrigui, impianti di illuminazione e reti fognarie;
- percorsi e viottoli anche pavimentati;
- servizi igienici per il personale di manutenzione dei giardini.

Sugli edifici esistenti all'entrata in vigore delle presenti N.T.A. che non siano in contrasto con le destinazioni d'uso assentite, sono di norma ammessi i seguenti *Interventi edilizi diretti*:

- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza possibilità di trasferimento volumetrico, ampliamenti una tantum nei limiti ammessi e purché non lesivi del patrimonio arboreo esistente.

3. Destinazioni ammesse

- parchi, giardini ed orti nonché gli impianti elencati nel precedente comma;
- *uso residenziale* comprese le attività complementari e le sole accessorie elencate ai n. 3, 4 e 5 del comma 2 punto A del precedente art. 15PR limitatamente agli edifici eventualmente esistenti e regolarmente accatastati all'entrata in vigore delle presenti N.T.A.;
- *uso agricolo*, se in essere e purché compatibile con il contesto, limitatamente alla coltivazione dell'area e con esclusione di qualsiasi altra attività che comporti trasformazioni stabili dello stato di fatto dei luoghi.

4. Indici e parametri di utilizzo

| | | |
|-------------|---|--|
| RC | = | 15% per impianti sportivo-ricreativi ad uso familiare con un massimo invalicabile di 250 mq |
| SLP | = | max 20 mq per gli edifici accessori |
| SLP | = | max 8 mq per arredi da giardino |
| H | = | 3 ml per gli edifici accessori |
| UNA TANTUM: | | Negli interventi su edifici eventualmente esistenti, regolarmente accatastati all'entrata in vigore delle presenti N.T.A., aventi destinazione d'uso residenziale, sono ammessi interventi di ampliamento da concedersi "Una Tantum" pari al 10% del Volume (vuoto per pieno) esistente con un massimo invalicabile di 200 mc. |
| DF | = | è fatto obbligo di rispettare le distanze dai fabbricati non pertinenziali ai sensi del D.M. 1444/68 |

5. Prescrizioni specifiche

In tutti gli interventi sugli edifici esistenti, fatta eccezione per la manutenzione ordinaria e straordinaria, è fatto obbligo di procedere alla demolizione delle superfetazioni di epoca recente e prive di interesse storico-artistico, nonché delle tettoie e delle autorimesse prefabbricate realizzate con materiali di fortuna e di tutte le costruzioni accessorie non aventi carattere unitario con l'edificio principale. E' prescritta la salvaguardia delle aree a giardino ed è vietato l'abbattimento delle alberature di alto fusto senza autorizzazione comunale.

ART. 43 PR "AGRI" - AREA AGRICOLA

1. L'area Agricola - *AGRI* comprende le parti del territorio destinate agli usi agricoli.
2. L'area AGRI è suddivisa nelle seguenti aree:

- **area AGR11: agricola strategica a caratterizzazione produttiva**
Comprende le aree vocate e finalizzate alla produzione agricola e zootecnica;
- **area AGR12: agricola di interazione tra i sistemi insediativo e agricolo**
Comprende le aree agricole che, interfacciandosi con il consolidato urbano, interagiscono con lo stesso;
- **area AGR13: agricola di interazione orientata allo sviluppo urbanistico**
Comprende le aree agricole intercluse o incuneate nel consolidato urbano o comunque di frangia, che devono essere preservate nello stato di fatto in quanto orientare ai futuri processi di sviluppo urbano;
- **area AGR14: agricola strategica a valenza paesaggistico - ambientale**
Comprende le aree agricole che concorrono alla formazione del paesaggio agrario o che rientrano nei corridoi ecologici di primo e secondo livello se non già diversamente tutelate.

3. Modalità di intervento

Area AGR11

a. Interventi edilizi diretti

- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con divieto di trasferimento volumetrico, nuova costruzione.

b. Interventi edilizi soggetti a Pianificazione attuativa o a Permesso di costruire convenzionato:

Sono soggetti a PA, o, quando ne ricorrano i presupposti ai sensi del precedente art. 7PR, a Permesso di costruire convenzionato:

- gli interventi di nuova costruzione di attrezzature, impianti, serre, ricoveri, stalle, ecc., connessi alla conduzione agricola dei terreni od al trattamento ed alla trasformazione dei prodotti agricoli, che prevedono la realizzazione, anche per stralci successivi, di una superficie coperta superiore a 5.000 mq o che vadano ad incrementare quella esistente oltre tale limite. Nel caso che gli interventi prevedano l'inserimento di un punto di vendita di prodotti agricoli il limite della superficie coperta è ridotto a 1.500 mq;
- gli interventi di ristrutturazione, con o senza ampliamento, di complessi edilizi esistenti individuati dal PdR come edifici civili in zona rurale o comunque dimostratamente dismessi dall'attività agricola da oltre tre anni, che interessino, anche per stralci spaziali e/o temporali, la cui volumetria complessiva (vuoto per pieno) superi i 2.300 mc, o, volumetrie inferiori con previsioni incrementative delle originarie unità abitative (ancorché inutilizzate) in numero eccedente le tre unità.

Area AGR12

a. Interventi edilizi diretti

- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con divieto di trasferimento volumetrico, nuova costruzione nei limiti di cui alle successive destinazioni d'uso.

b. Interventi edilizi soggetti a Pianificazione attuativa o a Permesso di costruire convenzionato:

- Sono soggetti a PA, o, quando ne ricorrano i presupposti ai sensi del precedente art. 7PR, a Permesso di costruire convenzionato gli interventi di ristrutturazione, con o senza ampliamento, di complessi edilizi esistenti individuati dal PdR come edifici civili in zona rurale o comunque dimostratamente dismessi dall'attività agricola da oltre tre anni che interessino, anche per stralci successivi, volumetrie (vuoto per pieno) esistenti superiori a 2.000 mc, o, volumetrie inferiori con previsioni incrementative delle originarie unità abitative (ancorché inutilizzate) in numero eccedente le tre unità.

Area AGR13

a. *Interventi edilizi diretti*

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con divieto di trasferimento volumetrico, degli eventuali edifici esistenti.

Area AGR14

a. *Interventi edilizi diretti*

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con divieto di trasferimento volumetrico, nuova costruzione;

b. *Interventi edilizi soggetti a Pianificazione attuativa o a Permesso di costruire convenzionato:*

Sono soggetti a PA, o, quando ne ricorrano i presupposti ai sensi del precedente 7PR, a Permesso di costruire convenzionato:

- gli interventi di nuova costruzione di attrezzature, impianti, serre, ricoveri, stalle, ecc., connessi alla conduzione agricola dei terreni od al trattamento ed alla trasformazione dei prodotti agricoli, che prevedono la realizzazione, anche per stralci successivi, di una superficie coperta superiore a 1.500 mq o che vadano ad incrementare quella esistente oltre tale limite. Nel caso gli interventi prevedano l'inserimento di un punto di vendita di prodotti agricoli il limite della superficie coperta è ridotto a 800 mq;
- gli interventi di ristrutturazione, con o senza ampliamento, di complessi edilizi esistenti individuati dal PdR come edifici civili in zona rurale o comunque dimostratamente dismessi dall'attività agricola da oltre tre anni, che interessino, anche per stralci successivi, volumetrie (vuoto per pieno) esistenti superiori a 1.000 mc, o, volumetrie inferiori con previsioni incrementative delle originarie unità abitative (ancorché inutilizzate) in numero eccedente le due unità.
- gli interventi di ristrutturazione, con o senza ampliamento, di complessi edilizi esistenti individuati dal PdR come edifici civili in zona rurale o comunque dimostratamente dismessi dall'attività agricola da oltre tre anni, che prevedano l'inserimento, con opere, di attività accessorie all'uso residenziale.

4. Indici e parametri di utilizzo

I parametri e gli indici di utilizzo applicabili nelle aree *AGRI* sono:

Aree AGR11

| | |
|---------------------|--|
| IF = 0,03 mc/mq | per la residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda. |
| RC = 10% della S.A. | per attrezzature e infrastrutture per usi agricoli di cui all'art. 2135 C.C. |
| = 20% della S.A. | per le attrezzature e infrastrutture di aziende orto-floro-vivaistiche |
| = 40% della S.A. | per le serre |
| H = 9,00 ml | con un massimo di due piani fuori terra |
| DC = 5 ml | per la residenza e per le attrezzature di solo deposito di prodotti e mezzi agricoli |
| = 20 ml | per le restanti attrezzature agricole. |
| DF = | La distanza degli allevamenti dai fabbricati adibiti ad altri usi dovrà uniformarsi a quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Igiene. La distanza dai fabbricati adibiti ad altri usi dei lagoni di accumulo e, più in generale, degli impianti di qualsivoglia tipo e natura, destinati alla raccolta delle deiezioni animali e/o al loro trattamento, sono le stesse prescritte dal Regolamento di Igiene per gli allevamenti a cui sono annessi. |

Aree AGR12

IF = 0,03 mc/mq per la residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda.
H = 9,00 ml e un massimo di due piani fuori terra
DC = 5 ml per la residenza.

Aree AGR13

IF minore o uguale all'esistente
RC minore o uguale all'esistente
H uguale all'esistente
DC uguale all'esistente
DF uguale all'esistente

Aree AGR14

IF = 0,02 mc/mq per un massimo di 500 mc per azienda per la residenza dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda.
RC = 6% dell'intera superficie aziendale per le attrezzature e le infrastrutture per usi agricoli.
= 14% della S.A. per le attrezzature e infrastrutture di aziende orto-floro-vivaistiche.
= 20% della S.A. per le serre.
H = 9,00 ml con un massimo di due piani fuori terra.
DC = 5 ml per la residenza e per le attrezzature di solo deposito di prodotti e mezzi agricoli.
= 20 ml per le restanti attrezzature agricole.
DF = La distanza degli allevamenti dai fabbricati adibiti ad altri usi dovrà uniformarsi a quanto stabilito dal Regolamento Comunale di Igiene. La distanza dai fabbricati adibiti ad altri usi dei lagoni di accumulo e, più in generale, degli impianti di qualsivoglia tipo e natura, destinati alla raccolta delle deiezioni animali e/o al loro trattamento, sono le stesse prescritte dal Regolamento di Igiene per gli allevamenti a cui sono annessi.

Edifici civili in zona rurale o comunque dimostratamente dismessi dall'attività agricola da oltre tre anni

In tutte le Aree AGR1, sui complessi edilizi esistenti, individuati dal PR come edifici civili in zona rurale o comunque dimostratamente dismessi dall'attività agricola da oltre tre anni, sono ammessi, anche da parte di soggetti diversi dagli operatori agricoli, interventi edilizi finalizzati al recupero di tutti gli edifici esistenti non più utilizzati a fini agricoli (a titolo esemplificativo e non esaustivo: residenza principale, residenze bracciantili, stalle, barchesse, fienili, ecc.) nonché interventi di ampliamento da concedersi "UNA TANTUM" nel limite massimo del 20% del solo volume (vuoto per pieno) preesistente e, dimostratamente, già adibito a destinazione residenziale agricola del titolare e degli addetti indipendentemente dall'attuale assetto proprietario. Detto ampliamento, utilizzabile per incrementare la volumetria di uno o più d'uno degli edifici preesistenti (ivi comprese stalle, barchesse, rustici, ecc. dismessi) non potrà in nessun caso eccedere i 300 mc.

La Superficie Fondiaria (SF) massima asservibile al complesso rurale dismesso ed utilizzabile a fini edificatori e/o per le attività complementari, deve essere calcolata in ragione di un RC max \leq 50%, elevabile a RC max \leq 60% in presenza di complessi costituiti da più unità edilizie. Detta area dovrà essere individuata negli elaborati grafici allegati al primo progetto d'intervento soggetto a titolo abilitativo. L'eventuale area in proprietà eccedente tale limite dovrà essere obbligatoriamente attrezzata a parco o a bosco.

Di norma le autorimesse devono essere ricavate negli edifici o sotto i porticati esistenti. Qualora ne risulti dimostrata l'impossibilità o quando ciò risulti inopportuno ai fini della conservazione delle caratteristiche rurali degli immobili, è ammesso realizzare una sola autorimessa separata in ragione di 1mq ogni 10 mc della volumetria residenziale e/o di

quella destinata agli altri usi ammessi, computata al netto delle attrezzature pertinenziali ed accessorie, nel limite massimo di 60 mq e con obbligo di localizzare gli eventuali posti auto mancanti sull'area di pertinenza in deroga a quanto imposto dal precedente Art. 26PR.

Gli interventi sugli "edifici civili in zona rurale" non godono delle esenzioni previste per le zone agricole dalla legislazione vigente in materia.

Sono esclusi dal beneficio dell'UNA TANTUM di cui sopra i complessi edilizi che hanno già fruito di analogo trattamento in base al previgente PRG.

5. Destinazioni d'uso

a) Destinazioni principali ammesse:

Area AGR1

- *uso agricolo*, comprese le attività complementari, come elencate al comma 2 punto E del precedente art. 15PR. Le attività dirette alla cessione di prodotti agricoli e zootecnici da parte dell'azienda esercitante direttamente l'attività agricola sono ammesse nel limite massimo di un punto di vendita per ogni singola azienda.
- Nei complessi edilizi esistenti, individuati dal PdR come edifici civili in zona rurale o comunque dimostratamente dismessi dall'attività agricola da oltre tre anni è assentito l'uso residenziale e le relative attività accessorie come elencate al comma 2 punto A del precedente art. 15PR, comprese le attività complementari e accessorie ma con esclusione delle attività commerciali eccedenti le Medio piccole strutture di vendita (MpSV). E' sempre ammessa la retrocessione all'uso agricolo dei complessi edilizi di cui sopra purché conforme alle disposizioni del Regolamento comunale di Igiene.

Area AGR2

- *uso agricolo*, limitatamente alla residenza dell'imprenditore o conduttore agricolo a titolo diretto con tassativa esclusione delle attrezzature agricole e di tutte le attività complementari come elencate al comma 2 punto E del precedente art. 15PR.
- Le attrezzature agricole, gli allevamenti e gli impianti di prima trasformazione dei prodotti agricoli esistenti all'entrata in vigore del PGT potranno essere oggetto esclusivamente di interventi che non accrescano il numero dei capi installati e non modifichino la tipologia dell'allevamento se non per ridurre la fascia di rispetto dello stesso.
- Ai complessi edilizi esistenti, individuati dal PdR come edifici civili in zona rurale o comunque dimostratamente dismessi dall'attività agricola da oltre tre anni si applicano le stesse disposizioni della Sub-area AGR1.

Area AGR3

- *uso agricolo*, limitatamente alla coltivazione del fondo con esclusione di qualsiasi altra attività che comporti trasformazioni stabili dello stato di fatto dei luoghi.
- Negli eventuali complessi edilizi esistenti, individuati dal PdR come edifici civili in zona rurale o comunque dimostratamente dismessi dall'attività agricola da oltre tre anni è assentito l'*uso residenziale* con esclusione di tutte le attività complementari ed accessorie. Non è ammessa la retrocessione all'uso agricolo di detti complessi edilizi.

Area AGR4

- *uso agricolo*, comprese le attività complementari, come elencate al comma 2 punto E del precedente art. 15PR. Le attività dirette alla cessione di prodotti agricoli e zootecnici da parte dell'azienda esercitante direttamente l'attività agricola sono ammesse nel limite massimo di un punto di vendita per ogni singola azienda con SV massima di 400 mq.
- Nei complessi edilizi esistenti, individuati dal PdR come edifici civili in zona rurale o comunque dimostratamente dismessi dall'attività agricola da oltre tre anni è assentito l'uso residenziale e le relative attività accessorie come elencate al comma 2 punto A del precedente art. 15PR, con esclusione delle MSV e delle attività accessorie contraddistinte dai numeri 2) e 7). E' sempre ammessa la retrocessione all'uso agricolo

dei complessi edilizi di cui sopra purché conforme alle disposizioni del Regolamento comunale di Igiene.

b) Destinazioni Vietate:

In tutte le aree *AGRI* sono tassativamente vietati gli usi vietati in forza di legge e di precedenti disposizioni generali e speciali o comunque escluse dalla precedente lettera a).

6. Prescrizioni specifiche

- a) Per le aziende agricole esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di utilizzo IF e RC delle aree *AGRI1* e *4* sono incrementati del 20%;
- b) Nelle aree *AGRI4* sono vietati:
- La costruzione di recinzioni se non con siepi o manufatti tradizionali; sono fatte salve le recinzioni temporanee a protezione di nuove piantagioni o di piantagioni di particolare pregio nonché quelle imposte dalla legislazione vigente in materia di sicurezza o d'antincendio a tutela degli impianti di trasformazione dei prodotti agricoli o degli impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - La chiusura dei sentieri pubblici e di uso pubblico;
 - La chiusura degli accessi ai corsi d'acqua;
 - L'ammasso anche temporaneo di materiali che non siano quelli connessi con la normale pratica agricola quali stallatico, terricciati, fieni, paglie, stocchi, foraggi insilati, legname d'opera e da ardere;
 - L'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualsiasi natura e segno, esclusa la segnaletica turistica, dell'agriturismo e vendita di prodotti agricoli;
 - Lo sbancamento dei terrazzamenti e dei declivi;
 - La distruzione o l'alterazione di zone umide;
 - L'abbattimento di alberi di alto fusto;
 - L'introduzione di alberi ed arbusti che non siano di specie tipica locale;
 - Gli interventi sul patrimonio edilizio che non siano improntati al mantenimento delle caratteristiche architettoniche locali sia nella tipologia costruttiva che nell'uso dei materiali.
- c) Nell'area *AGRI4* gli interventi edilizi e di infrastrutturazione viaria che interferiscono con la continuità dei corridoi ecologici e delle direttrici di permeabilità deve essere preceduta dalla realizzazione di fasce di naturalità orientate nel senso del corridoio stesso per una larghezza idonea a garantirne la continuità (indicativamente almeno 30 m).
- d) Obiettivo primario da perseguire nell'area *AGRI4* sarà quello di riqualificare i percorsi con la creazione di piste ciclopedonali. Tali percorsi verranno sistemati in modo tale da non alterare la morfologia esistente, senza allargare le capezzagne e senza danneggiare in alcun modo la vegetazione esistente ai bordi delle stesse.
- e) Nelle aree *AGRI1* e *AGRI4*, gli interventi connessi alla conduzione agricola dei terreni o alla trasformazione dei prodotti agricoli sottoposti a Piano Attuativo dovranno essere accompagnati da apposito studio di impatto viabilistico. Nel caso in cui non risulti dimostrata la sostenibilità dell'incremento di traffico da parte delle infrastrutture viarie esistenti, i proponenti devono obbligatoriamente farsi carico dell'adeguamento dei tratti stradali, pubblici e/o di uso pubblico, interessati. Gli stessi proponenti, fermo restando che l'obbligo di privilegiare lo sviluppo aziendale nella direzione maggiormente distante dai limitrofi insediamenti residenziali, devono inoltre prevedere, lungo l'intero perimetro degli insediamenti sottoposti a Piano Attuativo, la realizzazione di una cortina verde costituita da arbusti ed alberi di alto fusto di essenze autoctone idonea a mitigare l'impatto visivo ed acustico dello stesso insediamento sul contesto ambientale.
- f) In tutte le aree *AGRI* la dismissione delle attività produttive di tipo zootecnico e di quelle connesse alla trasformazione dei prodotti agricoli comporta obbligatoriamente la bonifica e la messa in pristino delle aree con reimmissione di terreno vegetale. In caso di inerzia il Comune potrà, previa diffida per iscritto, notificata con un preavviso non inferiore a 150 giorni naturali consecutivi (salvo i casi d'urgenza per la tutela della pubblica incolumità), sostituirsi alla proprietà nell'esecuzione delle opere necessarie alla messa in sicurezza dei terreni e della falda rivalendosi sugli inadempienti nelle forme di legge.

- g) In tutte le aree *AGRI* le tipologie costruttive dovranno essere congruenti con il paesaggio rurale. In particolare, nelle aree *AGRI4* gli interventi dovranno perseguire un corretto inserimento paesistico privilegiando, per la costruzione delle stalle e dei ricoveri agricoli, soprattutto quando posti a ridosso o in vicinanza di corti agricole di vecchia formazione, l'uso di coperture inclinate, lasciate in evidenza, con manto in coppi o in materiali simili o prevedendo l'uso di materiali a basso impatto ambientale che simulino il prato (tetti verdi). I fronti dovranno essere di tipo intonacato, tinteggiato nei colori delle terre naturali o rivestiti in mattoni o legno. Le aperture vetrate dovranno essere di tipo contenuto con rinuncia a quelle cosiddette "a nastro". Strutturalmente si suggerisce il ricorso a sistemi alternativi alle strutture in cemento, quali il ferro o il legno, in quanto maggiormente versatili nelle forme e nelle dimensioni. Le sistemazioni esterne dovranno prestare particolare attenzione alla scelta delle pavimentazioni che dovranno essere del tipo a basso impatto ambientale e paesistico. Analogamente, dovranno essere predisposti adeguati interventi mitigativi con piantumazioni corpose di alberi di alto fusto con essenze autoctone e arbusti da fiore. Sono ammesse eccezioni agli indirizzi di cui sopra esclusivamente per la installazione di impianti tecnologici di tipo necessariamente industrializzato che dovranno essere opportunamente mimetizzati compatibilmente con le esigenze di sicurezza ed utilizzo.
- h) All'interno del perimetro di prescrizione specifica contrassegnato dalla sigla **PS5**, l'uso agricolo dell'area è sospeso sino a conclusione delle indagini da parte degli organi giudiziari e sanitari finalizzate ad accertare la presenza di inquinanti. La ripresa dell'uso agricolo resta pertanto subordinata alle risultanze degli accertamenti ed alle condizioni imposte dall'autorità giudiziaria.

ART. 44 PR FORESTA CARPANETA

1. La Foresta Carpaneta rientra nell'ambito del progetto "Dieci Grandi Foreste di Pianura e di Fondovalle" della Regione Lombardia. E' situata presso l'Azienda agroforestale Carpaneta di proprietà del demanio regionale ed è sede di sviluppo di un polo agro-forestale di eccellenza nel settore multifunzionale con interesse specifico nella filiera lattiero casearia, agri-energetica e ricerche da parte di ERSAF.

2. La Foresta Carpaneta è suddivisa in:

- Bosco della Carpaneta: impianto arboreo naturaliforme accorpato, realizzato secondo il modello della formazione tipica della pianura padana del querceto misto planiziale;
- Parco di Arlecchino: un'area attrezzata con funzioni ricreative e didattiche, compreso un bosco rado meditativo dedicato a Virgilio e un itinerario di ambientazioni scenografiche che si conclude con alcuni spunti di riflessione attorno ai significati etici della riforestazione dedicato a E. Bouffier;
- Riserva Biogenetica per la quercia Farnia (*Quercus robur* L.);
- Verde rurale tradizionale: area agricola a forte diversificazione ambientale creata mediante la ricostituzione di fasce boscate, siepi e filari atti a delimitare l'appezzamento originario in campi.

3. Nel contesto della Foresta Carpaneta, fermo restando il rispetto della normativa sovraordinata, possono essere effettuati tutti gli interventi rientranti negli obiettivi del progetto "Dieci Grandi Foreste di Pianura e di Fondovalle" ed in particolare quelli finalizzati a:

- a) Ripristinare la biodiversità in tutti i suoi contenuti: da quella tassonomica a quella vegetazionale paesaggistica;
- b) Attrezzare zone accessibili e vivibili, caratterizzate dalla bellezza e diversità del paesaggio.
- c) Realizzare, oltre alla foresta in senso stretto, una pluralità di interventi diversificati, quali: radure, zone umide e secche, fasce tampone, siepi e filari, luoghi adibiti alla fitodepurazione, fasce boscate ripariali e periurbane, coltivazioni arboree a turno lungo, aree arbustive naturaliformi, infrastrutture per la fruizione;

- d) Istituire Centri di ricerca e di formazione multidisciplinare tali da porsi quale riferimento per i tecnici, i ricercatori di settore e per il mondo dell'imprenditoria agricola.

4. Indici e parametri di utilizzo

Fatte salve diverse disposizioni della normativa sovraordinata, agli interventi da effettuarsi all'interno della Foresta Carpaneta si applicano indici e parametri di utilizzo delle aree *AGRI 4*.

ART. 45 PR INSEDIAMENTI COMPATIBILI NELLE AREE AGRICOLE

1. In aggiunta alle destinazioni d'uso indicate nei precedenti articoli, nelle sub-aree "*AGRI1*", è ammessa la realizzazione o l'insediamento delle seguenti attività a cui si applicano le stesse *modalità di intervento* indicate per le aree "*AGRI1*" nel comma 3 del precedente art. 43PR:

- a) infrastrutture per la mobilità e le infrastrutture tecnologiche;
- b) impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, come definiti dal Piano Provinciale Rifiuti purché a distanza non inferiore ai 600 ml dal Tessuto Urbano Consolidato (TUC), dagli ambiti di trasformazione residenziali ed economici nonché dalle aree ST1 ed ST2;
- c) attività di gestione rifiuti non costituenti impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, quali le stazioni ecologiche e le piattaforme ecologiche;
- d) attività di estrazione e di eventuale trattamento degli inerti estratti, come definite dal Piano Cave Provinciale;
- e) impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in conformità con le prescrizioni di cui al successivo art. 46PR;
- f) attività di allevamento e custodia di animali non ad uso alimentare:
 - SFmax ≤ 2.500 mq;
 - UF = 0,50 mq/mq
 - H = 5 ml
- g) attività vivaistiche ed eventuali relativi spazi commerciali;
- h) attività sportive e ricreative che per la loro esecuzione non comportino la costruzione di edifici o la realizzazione di ampie superfici pavimentate.
- i) laghetti o bacini idrici per la pesca sportiva, purché rispondenti ai criteri dell'art.2135 del Codice Civile e dell'art.2 della L.102 del 1992 e legati all'attività agrituristica, ai sensi della normativa regionale vigente;
- j) attrezzature sportive e ricreative private di piccola dimensione, di uso familiare o connesse ad attività agrituristiche e non comportanti la realizzazione di nuove volumetrie.

2. Nelle aree "*AGRI4*" gli interventi aggiuntivi alle destinazioni d'uso indicate nei precedenti articoli è limitata alle sole voci contraddistinte alle lettere a), i) e j) da attuarsi con le modalità di intervento indicate per le aree "*AGRI4*" nel comma 3 del precedente art. 43PR.

3. Agli interventi assentiti ai sensi del presente articolo si applicano le stesse prescrizioni specifiche indicate nel comma 6 del precedente art. 43PR.

ART. 46 PR DISPOSIZIONI PER LA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN AREE AGRICOLE

1. La distanza minima dei campi fotovoltaici di potenza superiore ai 100 KWp dagli edifici di terzi adibiti ad uso residenziale (ivi compresa la residenza agricola), commerciale e terziario è fissata in 150 ml, Sono, in ogni caso, fatte salve maggiori distanze imposte dagli organi di vigilanza nonché distanze inferiori derivanti da accordi fra le parti, purché trascritti nei registri immobiliari e conformi alle distanze minime imposte dagli organi di vigilanza. La distanza degli stessi impianti fotovoltaici dalle strade comunali e provinciali non potrà essere inferiore a 20 ml.

2. La distanza minima degli impianti, di qualsivoglia potenza, a biogas [co-gestione anaerobica (liquami zootecnici e altre biomasse vegetali) e di digestione anaerobica di sole masse vegetali], non può essere inferiore a:

- 600 ml dagli insediamenti residenziali, terziari e commerciali ricadenti nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC);
- 100 ml dagli edifici di terzi adibiti ad uso residenziale (ivi compresa la residenza agricola) e/o agriturismo esterni al TUC.

CAPO VIII

PARTI DEL TERRITORIO NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA O ADIBITE ALLA PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

ART. 47 PR

“ANT” - AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBANISTICA

1. Il Piano delle Regole individua le aree che per essere prossime a beni storico-culturali e paesaggistici significativi, non sono trasformabili urbanisticamente.

2. In tali aree è esclusa qualsiasi nuova costruzione edilizia se non per opere tese al consolidamento od alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. L'utilizzo agricolo è consentito, laddove risulti compatibile con le condizioni intrinseche del contesto, purché non comporti trasformazioni stabili dello stato dei luoghi o modifiche agli habitat caratterizzati da presenza di biotopi rilevanti.

ART. 48 PR

FASCE DI RISPETTO DELLE INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

1. Le fasce di rispetto evidenziate negli elaborati grafici di PGT fanno riferimento, alle misure indicate dall'articolo 49 del D.P.R. 11.7.80, n° 753.

2. In caso di incongruenza tra le dimensioni delle fasce di rispetto ferroviario graficamente individuate nella cartografia di PGT e le misure dettate dal D.P.R. 11.7.80, n° 753 prevalgono quelle del decreto.

3. Nelle fasce di rispetto delle ferrovie è vietato costruire, ricostruire od ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie; eventuali deroghe possono essere assentite (nel rispetto degli indici e parametri dell'ambito o dell'area di appartenenza) esclusivamente a seguito di acquisizione dell'autorizzazione di competenza dell'ufficio lavori compartimentale competente di cui all'Art. 60 del citato D.P.R..

ART. 49 PR

FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. Comprendono le aree destinate alla formazione di fasce inedificate a tutela della circolazione e delle future esigenze di modifica ed ampliamento della rete stradale.

2. Le fasce di rispetto evidenziate negli elaborati grafici di PGT fanno riferimento, per ciascuna tipologia di strada, alle misure indicate dagli articoli 26, 27 e 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

3. In caso di incongruenza tra le dimensioni delle fasce di rispetto graficamente individuate nella cartografia di PGT e le misure dettate dalla presente norma, prevalgono queste ultime; del pari, laddove intervengano modifiche nella classificazione delle strade, la relativa fascia di rispetto deve ritenersi modificata in adeguamento alla misura prevista per la nuova classificazione.

4. Le fasce di rispetto stradale concorrono al computo della capacità edificatoria dell'area o dell'ambito di appartenenza.

5. Le fasce di rispetto stradale, sono, di norma, inedificabili anche nel sottosuolo fatta eccezione per:

- la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamento delle carreggiate esistenti, parcheggi pubblici scoperti, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazione e sistemazione a verde o per la conservazione dello stato della natura;
- la costruzione di impianti tecnici di servizi pubblici;
- l'installazione di impianti stradali ad uso pubblico per la distribuzione dei carburanti di autotrazione.

6. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza possibilità di trasferimento volumetrico; sono altresì ammessi ampliamenti orizzontali da concedersi "UNA TANTUM" non superiori al 20% del Volume (vuoto per pieno) esistente con un massimo invalicabile di 300 mc. purché non interessanti il fronte stradale ed in quanto autorizzati dall'ente gestore. Detto ampliamento non è sommabile a quello previsto dal comma 4 del precedente art.39PR per gli Edifici civili in zona rurale o comunque dimostratamente dismessi dall'attività agricola da oltre tre anni.

ART. 50 PR FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE

1. Comprende le aree destinate alla formazione di fasce inedificate di rispetto del sedime cimiteriale.

2. Le aree di rispetto cimiteriale sono inedificabili fatta eccezione per la realizzazione di:

- urbanizzazioni attinenti all'uso del complesso cimiteriale;
- infrastrutture provvisorie al servizio degli impianti cimiteriali quali chioschi, depositi, ecc.;
- impianti pubblici, cabine elettriche e telefoniche;
- aree attrezzate a verde non comportanti la realizzazione di edifici.

3. I proprietari delle aree ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale devono mantenere le stesse in condizioni di decoro consono al luogo con tassativo divieto di costituire depositi di materiali all'aperto, discariche, opere in precario.

4. Sul patrimonio edilizio eventualmente esistente sono ammessi, ai sensi dell'art. 28 della legge 166/2002, interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso tra cui: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nonché interventi di ampliamento da concedersi "UNA TANTUM" non superiori al 10% del Volume (vuoto per pieno) esistente.

ART. 51 PR ZONE DI RISPETTO DEI POZZI DI CAPTAZIONE

1. Comprendono le zone di rispetto dei pozzi di captazione dell'acquedotto, che si estendono, salvo deroghe nell'individuazione da parte dell'ente gestore, per 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

2. All'interno di tali zone sono vietate le seguenti attività:

- dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- accumulo di concimi chimici, fertilizzanti, pesticidi;
- spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base di indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- aree cimiteriali;
- apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- gestione rifiuti;
- stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- pozzi perdenti;
- pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli affluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

All'interno di tali zone sono inoltre vietate:

- le attività produttive e commerciali;
- gli agriturismi;
- i collettori fognari di rilevanza comunale.

3. Qualora il PdR lo consenta, sono ammessi gli insediamenti residenziali purché ad una distanza non inferiore a 100 ml dal pozzo, fatta salva l'edificabilità all'interno delle aree e degli ambiti comprendenti complessi insediativi preesistenti all'infissione dei pozzi; in ogni caso le reti fognarie delle abitazioni dovranno essere realizzate esclusivamente in pvc a tenuta stagna con ispezioni a tappo ed essere collettate nella rete comunale dovendosi ritenere esclusa ogni forma di sub-irrigazione.

4. All'interno delle zone di rispetto dei pozzi di captazione viene altresì individuata una zona di tutela assoluta, costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, avente una estensione di 10 metri di raggio dal punto di captazione. Detta area deve essere recintata ed esclusivamente adibita alle opere di captazione o presa ed alle relative infrastrutture di servizio con esclusione assoluta di ogni altra attività.

ART. 52 PR FASCE DI RISPETTO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI, DEGLI ELETTRODOTTI E DELLE ACQUE PUBBLICHE

1. Anche se non espressamente individuate graficamente negli elaborati del PGT è prescritta l'osservanza delle fasce di rispetto dettate da vigenti disposizioni legislative e normative in relazione a specifiche tipologie di impianti tecnologici (depuratori, elettrodotti, ecc).

2. ELETTRODOTTI: Gli elaborati grafici del PGT riportano le fasce di tutela dalla esposizione ai campi elettromagnetici degli elettrodotti calcolate in prima approssimazione dagli enti gestori a

seguito di apposito studio condotto ai sensi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e trasmessi al comune. In tali fasce è, di norma, vietata l'edificazione di immobili da destinare all'uso residenziale o a qualsivoglia altra attività che comporti tempi di permanenza superiori alle quattro ore giornaliere. Sono, in ogni caso, soggetti a nulla osta dell'ente gestore gli interventi di qualsivoglia tipologia che rientrino nelle distanze di sicurezza statuite per le infrastrutture elettriche dal D.M. 21 marzo 1988, n. 449. vigente. Nello specifico, per la linea Enipower EMN ½, anche di ogni eventuale innovazione od impianto, ricadente nella fascia di rispetto, dovrà essere data preventiva comunicazione all'ente gestore al fine di consentire allo stesso di accertare la compatibilità o meno dell'opera o impianto interferente. Le presenti disposizioni, in quanto attinenti alla sicurezza, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni dei PA convenzionati o in fase di iter approvativo.

3. ANTENNE: L'installazione di antenne, torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di telecomunicazione, sono ammessi ove il loro inserimento con il contesto non sia di disturbo o contrasto, sia dal punto di vista visivo che di tutela della salute della popolazione. E' necessario acquisire il parere dell'ARPA e sono soggetti alla valutazione paesistica dei progetti ai sensi dell'art. 25 delle NTA del PTPR. E', in ogni caso, vietata l'installazione di impianti ricetrasmittenti e di telecomunicazione negli ambiti "AF" e "AREC" e in tutte le aree che comprendono i seguenti recettori sensibili: *asili nido e scuole per l'infanzia, scuole primarie e secondarie, chiese ed oratori, residenze e centri diurni per anziani, parchi e giardini pubblici attrezzati.*

4. ACQUE PUBBLICHE: Ai sensi del c. 2), punto 3., allegato B della D.G.R. 7/7868 del 25 gennaio 2002, sino all'individuazione del reticolo idraulico minore e alla definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate o soggette ad autorizzazione, su tutte le acque pubbliche come definite dalla legge 36/94 e relativo regolamento valgono le disposizioni di cui al r.d. 523/1904, ed in particolare il divieto di edificazione ad una distanza, fatte salve eventuali deroghe concesse dagli Enti proprietari o che vi hanno giurisdizione, inferiore a 10 ml; detta distanza va misurata dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilavato, dalla sommità della sponda incisa o ancora, nel caso di sponde stabili, consolidate e protette, con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria.

5. GASDOTTI SNAM: Ai sensi del D.M. 17 aprile 2008 (G.U. n 107 del 8/05/2008 – suppl. ord. n 115) gli elaborati grafici del PGT riportano le fasce di tutela dei gasdotti esistenti e di progetto in alta pressione individuate dalla Snam e comunicate al comune.

ART. 53 PR CORRIDOIO AUTOSTRADA REGIONALE CREMONA – MANTOVA

1. Il corridoio dell'autostrada Cremona – Mantova individuato negli elaborati grafici di PGT comprende le aree interessate dal progetto autostradale preliminare approvato in Conferenza di Servizi regionale ai sensi l.r. 9/01 (d.g.r. n. VII/15954 del 30.12.2003 pubblicata sul BURL n. 21 - 1° suppl. straordinario al n. 5 del 27.1.2004) nonché le relative fasce di rispetto.

2. Su dette aree, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 9/01, dalla data di pubblicazione di detta deliberazione e fino alla determinazione di conclusione della conferenza di servizi sul progetto definitivo, è operante il vincolo di salvaguardia che comporta l'inammissibilità di varianti urbanistiche volte a consentire l'edificazione nelle aree medesime e la sospensione del rilascio di concessione edilizia con riguardo alle nuove edificazioni o agli ampliamenti delle costruzioni esistenti.

CAPO IX NORME TRANSITORIE

ART. 54 PR TITOLI ABILITATIVI IN CONTRASTO

1. L'entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza dei Titoli abilitativi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano ultimati entro il termine di tre anni, a decorrere dalla data di inizio dei medesimi. E' comunque fatta salva ogni diversa disposizione di legge.


ART. 55 PR IMMOBILI CONDONATI

1. Gli edifici o le porzioni di essi per i quali sia stata rilasciato titolo abilitativo in sanatoria, sono considerati come esistenti alla data in cui è avvenuto l'abuso per il quale è stato richiesto il condono.

ALLEGATO

CORRISPONDENZA FRA AREE AGRICOLE DEL PGT E DEL PTCP

TABELLA DI CORRISPONDENZA FRA AREE AGRICOLE DEL PGT E DEL PTCP



PROVINCIA DI MANTOVA

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE - PTCP

Indirizzi normativi - Art. 68 articolazione del territorio rurale in ambiti agricoli

| | a) | b) | c) | d) |
|--------|--|---|--|---|
| | ambiti agricoli strategici ad elevata caratterizzazione produttiva | Ambiti agricoli strategici ad elevata valenza paesaggistica | Ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema agricolo | Aree agricole soggette a trasformazione |
| AGRI 1 | area agricola strategica a caratterizzazione produttiva | | | |
| AGRI 2 | area agricola di interazione tra i sistemi insediativo e agricolo | | | |
| AGRI 3 | area agricola di interazione orientata allo sviluppo urbanistico | | | |
| AGRI 4 | area agricola strategica a valenza paesaggistico - ambientale | | | |

COMUNE DI BIGARELLO

PGT - PIANO DELLE REGOLE

Norme Tecniche di Attuazione - Art. 43 PR

| | |
|--------|---|
| AGRI 1 | area agricola strategica a caratterizzazione produttiva |
| AGRI 2 | area agricola di interazione tra i sistemi insediativo e agricolo |
| AGRI 3 | area agricola di interazione orientata allo sviluppo urbanistico |
| AGRI 4 | area agricola strategica a valenza paesaggistico - ambientale |



corrispondenze

**CORRISPONDENZA AREE AGRICOLE
DEL PTCP E DEL PGT**

PTCP :



a) Ambiti agricoli strategici ad elevata caratterizzazione produttiva



c) Ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema agricolo

PGT :



AGRI 1
Aree agricole strategiche a caratterizzazione produttiva



AGRI 2
Aree agricole d'interazione tra i sistemi insediativo e agricolo



AGRI 3
Aree agricole di interazione orientate allo sviluppo urbanistico



AGRI 4
Aree agricole strategiche a valenza paesistico-ambientale

